



Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

Approvato dal Consiglio di Amministrazione di
LEONARDO CAE ADVANCED JET TRAINING S.r.l.
nella seduta del 17 luglio 2024

INDICE

PARTE GENERALE	8
1. PREMESSA	8
1.1 Il Decreto Legislativo 231/2001	8
1.2 Fattispecie di reato previste dal Decreto	10
1.3 Le sanzioni previste dal Decreto	13
1.3.1 Valenza esimente del Modello	14
1.3.2 Le linee guida di Confindustria	16
2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO DI LEONARDO CAE ADVANCED JET TRAINING S.R.L.....	19
2.1 Finalità e struttura del Modello	19
2.2 Destinatari del Modello	22
2.3 Adozione e aggiornamento del Modello	23
2.4 Codice Etico e Modello Organizzativo	24
2.5 Modello di <i>Governance</i>	25
2.6 Sistema di Controllo Interno e Gestione dei Rischi	27
2.7 La mappatura delle attività a rischio reato	29
3. ORGANISMO DI VIGILANZA.....	31
3.1 Composizione e requisiti dell'Organismo di Vigilanza	31
3.2 Durata in carica, ineleggibilità, decadenza, rinuncia e revoca	32
3.3 Funzioni e poteri	35
3.4 Riunioni dell'Organismo di Vigilanza e raccolta e conservazione della documentazione.....	37
3.5 Riservatezza.....	37
3.6 Retribuzione	37
3.7 Flussi Informativi	38

3.7.1	Flussi informativi verso l'OdV	38
3.7.2	Flussi informativi da parte dell'OdV	39
4.	Whistleblowing	39
4.1.1	I canali di segnalazioni.....	42
5.	SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO	43
5.1	Principi generali.....	43
5.2	Sanzioni per il personale dipendente non Dirigente.....	45
5.3	Sanzioni per i lavoratori subordinati con la qualifica di dirigenti	48
5.4	Misure nei confronti degli Amministratori.....	49
5.5	Misure nei confronti degli apicali	49
5.6	Misure nei confronti dei Sindaci.....	50
6.	FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO NEL CONTESTO AZIENDALE E ALL'ESTERNO	51
	PARTE SPECIALE "A" – REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ART. 24 E ART. 25)	54
1.	Fattispecie di reato applicabili alla Società.....	54
2.	Identificazione delle attività sensibili	60
3.	Principi generali di comportamento	65
4.	Principi di controllo specifici.....	69
	PARTE SPECIALE "B" – DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART. 24-BIS).....	79
1.	Fattispecie di reato applicabili alla Società.....	79
2.	Identificazione delle attività sensibili	83
3.	Principi generali di comportamento	84
4.	Principi di controllo specifici.....	86
	PARTE SPECIALE "C" – DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART. 24-TER).....	89
1.	Fattispecie di reato applicabili alla Società.....	89

2.	Identificazione delle attività sensibili	92
3.	Principi generali di comportamento	93
4.	Principi di controllo specifici	95

PARTE SPECIALE “D” – REATI SOCIETARI (ART. 25-TER)98

1.	Fattispecie di reato applicabili alla Società.....	98
2.	Identificazione delle attività sensibili	104
3.	Principi generali di comportamento	107
4.	Principi di controllo specifici	111

PARTE SPECIALE “E” – DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (ART. 25-QUATER) 119

1.	Fattispecie di reato applicabili alla Società.....	119
2.	Identificazione delle attività sensibili	122
3.	Principi generali di comportamento	123
4.	Principi di controllo specifici	125

PARTE SPECIALE “F” – DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ART. 25-QUINQUES)127

1.	Fattispecie di reato applicabili alla Società.....	127
2.	Identificazione delle attività sensibili	129
3.	Principi generali di comportamento	130
4.	Principi di controllo specifici	132

PARTE SPECIALE “G” – REATI DI ABUSO DI MERCATO (ART. 25-SEXIES)135

1.	Fattispecie di reato applicabili alla Società.....	135
2.	Identificazione delle attività sensibili	137
3.	Principi generali di comportamento	138
4.	Principi di controllo specifici	140

PARTE SPECIALE “H” – REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE

DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO (ART. 25-SEPTIES) 142

1. Fattispecie di reato applicabili alla Società.....142
2. Identificazione delle attività sensibili 144
3. Principi generali di comportamento145
4. Principi di controllo specifici 148

PARTE SPECIALE “I” – RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO (ART. 25-OCTIES) 151

1. Fattispecie di reato applicabili alla Società.....151
2. Identificazione delle attività sensibili 153
3. Principi generali di comportamento154
4. Principi di controllo specifici 156

PARTE SPECIALE “L” – DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI (ART. 25-OCTIES.1)159

1. Fattispecie di reato applicabili alla Società.....159
2. Identificazione delle attività sensibili 160
3. Principi generali di comportamento161
4. Principi di controllo specifici 163

PARTE SPECIALE “M” – DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25-NOVIES) 166

1. Fattispecie di reato applicabili alla Società.....166
2. Identificazione delle attività sensibili169
3. Principi generali di comportamento170
4. Principi di controllo specifici 172

PARTE SPECIALE “N” – INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 25-DECIES) 174

1.	Fattispecie di reato applicabili alla Società.....	174
2.	Identificazione delle attività sensibili	175
3.	Principi generali di comportamento	176
4.	Principi di controllo specifici	177

PARTE SPECIALE “O” – REATI AMBIENTALI (ART. 25-UNDECIES) 180

1.	Fattispecie di reato applicabili alla Società.....	180
2.	Identificazione delle attività sensibili	183
3.	Principi generali di comportamento	184
4.	Principi di controllo specifici	187

PARTE SPECIALE “P” – IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 25-DUODECIES) 190

1.	Fattispecie di reato applicabili alla Società.....	190
2.	Identificazione delle attività sensibili	192
3.	Principi generali di comportamento	193
4.	Principi di controllo specifici	195

PARTE SPECIALE “Q” – REATI TRIBUTARI (ART. 25- QUINQUESDECIES)..... 197

1.	Fattispecie di reato applicabili alla Società.....	197
2.	Identificazione delle attività sensibili	201
3.	Principi generali di comportamento	202
4.	Principi di controllo specifici	206

PARTE SPECIALE “R” – CONTRABBANDO (ART. 25- SEXIESDECIES)211

1.	Fattispecie di reato applicabili alla Società.....	211
2.	Identificazione delle attività sensibili	213
3.	Principi generali di comportamento	214
4.	Principi di controllo specifici	215

PARTE GENERALE

PARTE GENERALE

1. PREMESSA

Leonardo CAE Advanced Jet Training S.r.l. (di seguito anche “Advanced Jet Training”, “la Società”, “Leonardo CAE”) è una società a responsabilità limitata ad attività di direzione e coordinamento congiunto di Leonardo S.p.A. e CAE Aviation Training B.V. La Società ha per oggetto la fornitura di servizi di supporto logistico e manutenzione di velivoli di addestramento M-346, in Italia o all'estero, supporto logistico e manutenzione di sistemi di addestramento a terra (“*Ground Based Training System*”), servizi di istruzione a terra, servizi di addestramento ed istruzione al volo e servizi generali di ospitalità connessi o ancillari all'esecuzione dei predetti servizi di addestramento, nell'ambito del progetto denominato “*International Flight Training School*” (di seguito anche “IFTS”).

Leonardo CAE, al fine di assicurare che il comportamento di tutti coloro che operano per conto o nell'interesse della Società sia sempre conforme alla legge e coerente con i principi di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, ha adottato il proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 (di seguito anche “Modello”, “Modello 231”, “MOGC 231”), in linea con le prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001 e sulla base delle Linee Guida emanate da Confindustria.

1.1 Il Decreto Legislativo 231/2001

In data 8 giugno 2001 è stato emanato – in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300 – il Decreto Legislativo n. 231 (di seguito anche il “D.Lgs. 231”, “D.Lgs. 231/2001” o il “Decreto”), recante la “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*”.

Il D.Lgs. 231/2001 ha introdotto, per la prima volta in Italia, la responsabilità in sede amministrativa, ma di fatto penale, delle Società per alcuni reati commessi o tentati, nell'interesse o a vantaggio delle Società stesse, da esponenti dei vertici aziendali (i c.d. soggetti “in posizione apicale” o semplicemente “apicali”) e da coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi (art. 5, comma 1, del D.Lgs. 231/2001). Difatti, in primo luogo, ai sensi del D.Lgs. 231, gli Enti sono responsabili per i reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio da:

- persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro Unità Organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
- persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, se la commissione del reato sia stata resa possibile dall'omissione della vigilanza.

In secondo luogo, l'Ente può essere ritenuto responsabile dell'illecito, se il reato è stato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio. Se l'interesse manca del tutto perché il soggetto qualificato ha agito per realizzare un interesse esclusivamente proprio o di terzi, l'impresa non è responsabile. Al contrario, se un interesse dell'Ente - sia pure parziale o marginale - sussisteva, l'illecito dipendente da reato si configura anche se non si è concretizzato alcun vantaggio per l'impresa, la quale potrà al più beneficiare di una riduzione della sanzione pecuniaria.

Sul piano soggettivo, l'Ente risponde se non ha adottato le misure necessarie ad impedire la commissione di reati del tipo di quello realizzato. In particolare, se il reato è commesso da soggetti apicali, l'Ente è responsabile se non dimostra che:

- ha adottato ma anche efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a impedire reati della specie di quello commesso (art. 6, comma 1, lett. a, Decreto 231);
- ha istituito un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, il quale abbia effettivamente vigilato sull'osservanza dei modelli;
- il reato è stato commesso per fraudolenta elusione del Modello da parte del soggetto apicale infedele.

Quando il fatto è realizzato da un soggetto sottoposto, la pubblica accusa deve provare che la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza da parte degli apicali. Questi obblighi non possono ritenersi violati se, prima della commissione del reato, l'Ente abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (art. 7, comma 2 D.Lgs. 231/2001). Tale Modello deve prevedere, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento delle

attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio. Dunque, l'efficace attuazione del Modello richiede:

- a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso, quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni, ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
- b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Infine, occorre considerare che la responsabilità dell'impresa può ricorrere anche se il delitto presupposto si configura nella forma del tentativo (art. 26, D.Lgs. 231), vale a dire quando il soggetto agente compie atti idonei in modo non equivoco a commettere il delitto e l'azione non si compie o l'evento non si verifica (art. 56 c.p.). In tal caso, le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà. Inoltre, l'Ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

La responsabilità dell'Ente si aggiunge a quella penale della persona fisica che ha commesso materialmente il reato e sussiste anche nel caso di autore ignoto o non imputabile e nel caso di reato estinto per cause diverse dall'amnistia. La Società, viceversa, non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2, D.Lgs. 231), se le persone indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

1.2 Fattispecie di reato previste dal Decreto

La commissione, o tentata commissione, dei reati presupposto comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria e, nei casi più gravi, di sanzioni interdittive (applicabili anche quale misura cautelare), più compiutamente elencate nel paragrafo che segue.

I reati, dal cui compimento può derivare la responsabilità amministrativa dell'Ente, sono quelli espressamente richiamati dal D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

Le fattispecie di reato cui si applica la disciplina in esame possono essere comprese, per comodità espositiva, nelle seguenti "famiglie di reato":

- I. **Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato**

- o di un Ente Pubblico e frode nelle pubbliche forniture** (Art. 24, D.Lgs. 231/2001);
- II. **Delitti informatici e trattamento illecito di dati** (Art. 24-*bis*, D.Lgs. 231/2001);
- III. **Delitti di criminalità organizzata** (Art. 24-*ter*, D.Lgs. 231/2001);
- IV. **Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio** (Art. 25, D.Lgs. 231/2001);
- V. **Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento** (Art. 25-*bis*, D.Lgs. 231/2001);
- VI. **Delitti contro l'industria e il commercio** (Art. 25-*bis*.1, D.Lgs. 231/2001);
- VII. **Reati societari** (Art. 25-*ter*, D.Lgs. 231/2001);
- VIII. **Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali** (Art. 25-*quater*, D.Lgs. 231/2001);
- IX. **Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili** (Art. 25-*quater*.1, D.Lgs. 231/2001);
- X. **Delitti contro la personalità individuale** (Art. 25-*quinquies*, D.Lgs. 231/2001);
- XI. **Reati di abuso di mercato** (Art. 25-*sexies*, D.Lgs. 231/2001);
- XII. **Altre fattispecie in materia di abusi di mercato** (Art. 187-*quinquies* TUF);
- XIII. **Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro** (Art. 25-*septies*, D.Lgs. 231/2001);
- XIV. **Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio** (Art. 25-*octies*, D.Lgs. 231/2001);
- XV. **Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti** (Art. 25-*octies*.1 D.Lgs. 231/2001);

- XVI. **Delitti in materia di violazione del diritto d'autore** (Art. 25-*novies*, D.Lgs. 231/2001);
- XVII. **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** (Art. 25-*decies*, D.Lgs. 231/2001);
- XVIII. **Reati ambientali** (Art. 25-*undecies*, D.Lgs. 231/2001);
- XIX. **Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare** (Art. 25-*duodecies*, D.Lgs. 231/2001);
- XX. **Razzismo e xenofobia** (Art. 25-*terdecies*, D.Lgs. 231/2001);
- XXI. **Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati** (Art. 25-*quaterdecies*, D.Lgs. 231/2001);
- XXII. **Reati Tributari** (Art. 25-*quinqesdecies*, D.Lgs. 231/2001);
- XXIII. **Contrabbando** (Art. 25-*sexiesdecies*, D.Lgs. 231/2001);
- XXIV. **Delitti contro il patrimonio culturale** (Art. 25-*septiesdecies*, D.Lgs. 231/2001);
- XXV. **Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici** (Art. 25-*duodevicies*, D.Lgs. 231/2001);
- XXVI. **Reati transnazionali** (L. n. 146/2006).

L'art. 6 del Decreto prevede l'esclusione della responsabilità a carico della Società, qualora quest'ultima dimostri che:

- il suo Organo Amministrativo abbia approvato, ed efficacemente attuato, un adeguato Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo delle attività a rischio di commissione di reati della specie di quello verificatosi;
- il Modello sia sottoposto a periodica verifica da parte di un Organismo di Vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- le persone che hanno commesso il reato abbiano agito eludendo fraudolentemente il Modello;
- non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte del citato Organismo.

Ove l'ipotesi di reato sia ascritta a persone sottoposte alla direzione o vigilanza dei soggetti apicali, la Società potrà limitarsi a documentare l'esistenza e l'efficace attuazione del Modello (art. 7 comma 4 del Decreto); resta, quindi, a carico dell'accusa provare la mancata adozione e l'inefficace attuazione del Modello.

Si faccia riferimento all'Allegato 1 per l'indicazione di tutte le fattispecie incriminatrici richiamate dal D.Lgs. 231/2001.

1.3 Le sanzioni previste dal Decreto

Il sistema sanzionatorio definito dal D.Lgs. 231/2001, a fronte del compimento dei reati sopra elencati, prevede, a seconda degli illeciti commessi, l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- sanzioni pecuniarie¹;
- sanzioni interdittive;
- confisca del profitto del reato²;
- pubblicazione della sentenza su quotidiani a tiratura nazionale³.

Le sanzioni interdittive, che possono essere comminate solo laddove espressamente previste e anche in via cautelare, sono le seguenti:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o revoca di quelli eventualmente già concessi;

¹ La determinazione delle sanzioni pecuniarie irrogabili ai sensi del decreto 231 si fonda su un sistema di quote. Per ciascun illecito, infatti, la legge in astratto determina un numero minimo e massimo di quote, sul modello delle cornici edittali che tradizionalmente caratterizzano il sistema sanzionatorio. L'articolo 10 del decreto 231 si limita a prevedere che il numero di quote non può mai essere inferiore a cento e superiore a mille e che l'importo delle singole quote può oscillare tra un minimo di circa 258 euro a un massimo di circa 1549 euro.

² Quando non è possibile eseguire la confisca sui beni costituenti direttamente prezzo o profitto del reato, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni, o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato. In via cautelare, può essere disposto il sequestro delle cose che, costituendo prezzo o profitto del reato o loro equivalente monetario, sono suscettibili di confisca.

³ La pubblicazione della sentenza di condanna in uno o più giornali, per estratto o per intero, può essere disposta dal Giudice, unitamente all'affissione nel comune dove l'Ente ha la sede principale, quando è applicata una sanzione interdittiva. La pubblicazione è eseguita a cura della Cancelleria del Giudice competente ed a spese dell'Ente.

- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Il D.Lgs. 231/2001 prevede, inoltre, che, qualora vi siano i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che disponga l'interruzione dell'attività della Società, il giudice, in luogo dell'applicazione di detta sanzione, possa disporre la prosecuzione dell'attività da parte di un commissario giudiziale (art. 15) nominato per un periodo pari alla durata della pena che sarebbe stata applicata, qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- la Società svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- l'interruzione dell'attività può provocare rilevanti ripercussioni sull'occupazione tenuto conto delle dimensioni della Società e delle condizioni economiche del territorio in cui è situata.

1.3.1 Valenza esimente del Modello

L'art. 6 del D.Lgs. 231 stabilisce che l'Ente non risponde del reato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio, nel caso in cui:

- dimostri di aver «adottato ed efficacemente attuato», prima della commissione del fatto, «Modelli di Organizzazione e di Gestione (ulteriormente qualificati come modelli “di controllo” nell'art. 7 D.Lgs. 231) idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi»;
- abbia, inoltre, istituito un idoneo organo di controllo interno all'Ente con il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del predetto Modello, nonché di curarne l'aggiornamento;
- le persone abbiano commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Con riferimento all'efficacia del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo per la prevenzione della commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, si richiede che esso:



Con riferimento all'effettiva applicazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, il D.Lgs. 231/2001 richiede:

- una verifica periodica e, nel caso in cui siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni imposte dal Modello o intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'Ente, ovvero modifiche legislative, la modifica del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;
- l'irrogazione di sanzioni in caso di violazione delle prescrizioni imposte dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

È opportuno precisare che, ove il reato venga commesso da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua Unità Organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (art. 5 D.Lgs. 231), l'Ente "non risponde se prova" che:

- l'Organo Dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- i soggetti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo in ordine al Modello.

Nel caso in cui, invece, il reato venga commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (art. 7 D.Lgs. 231), l'Ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e di vigilanza. Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora l'Ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

L'accertamento della responsabilità dell'Ente, attribuito al giudice penale, avviene, oltre all'apertura di un processo *ad hoc* nel quale l'Ente viene parificato alla persona fisica imputata, mediante:

- la verifica della sussistenza del reato presupposto per la responsabilità dell'Ente;
- il sindacato di idoneità sul Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato.

Pertanto, unicamente qualora il giudice ritenga il Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi, all'Ente potrà essere riconosciuta la valenza esimente del medesimo e non sarà assoggettato alle sanzioni previste dal D.Lgs. 231.

1.3.2 Le linee guida di Confindustria

L'art. 6 del D. Lgs. 231/2001 dispone espressamente che i modelli di organizzazione, gestione e controllo possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti.

Le "Linee Guida" di Confindustria sono state approvate dal Ministero della Giustizia con il D.M. 4 dicembre 2003. Il successivo aggiornamento, pubblicato da Confindustria in data 24 maggio 2004, è stato approvato dal Ministero della Giustizia, che ha giudicato tali Linee Guida idonee al raggiungimento delle

finalità previste dal Decreto. Dette Linee Guida sono state poi aggiornate da Confindustria a marzo 2014 ed approvate dal Ministero di Giustizia in data 21 luglio 2014 e da ultimo aggiornate nel giugno 2021.

Nella definizione del modello di organizzazione, gestione e controllo, le Linee Guida di Confindustria prevedono le seguenti fasi progettuali:

- l'identificazione dei rischi, ossia l'analisi del contesto aziendale per evidenziare in quali aree di attività e secondo quali modalità si possano verificare i reati previsti dal D. Lgs. 231/2001;
- la predisposizione di un sistema di controllo idoneo a prevenire i rischi di reato identificati nella fase precedente, attraverso la valutazione del sistema di controllo esistente all'interno dell'ente ed il suo grado di adeguamento alle esigenze espresse dal D. Lgs. 231/2001.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo delineato nelle Linee Guida di Confindustria per garantire l'efficacia del modello di organizzazione, gestione e controllo sono le seguenti:

- previsione di principi etici e di regole comportamentali in un codice etico o di comportamento;
- un sistema organizzativo sufficientemente aggiornato, formalizzato e chiaro, in particolare con riguardo all'attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica ed alla descrizione dei compiti con specifica previsione di principi di controllo;
- procedure manuali e/o informatiche che regolino lo svolgimento delle attività, prevedendo opportuni controlli;
- poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali attribuite dall'ente, prevedendo, laddove opportuno, adeguati limiti di spesa;
- sistemi di controllo che, considerando tutti i rischi operativi, siano capaci di fornire una tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità generale e/o particolare;
- informazione e comunicazione al personale, caratterizzata da capillarità, efficacia, autorevolezza, chiarezza ed adeguatamente dettagliata nonché periodicamente ripetuta, a cui si aggiunge un adeguato programma di formazione del personale, modulato in funzione dei livelli dei destinatari.

Le Linee Guida di Confindustria precisano, inoltre, che le componenti del sistema di controllo sopra descritte devono conformarsi ad una serie di principi di controllo, tra cui:

- verificabilità, tracciabilità, coerenza e congruità di ogni operazione, transazione e azione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni e segregazione dei compiti (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- istituzione, esecuzione e documentazione dell'attività di controllo sui processi e sulle attività a rischio di reato.

2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO DI LEONARDO CAE ADVANCED JET TRAINING S.R.L.

2.1 Finalità e struttura del Modello

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo rappresenta un complesso organico di principi, regole, disposizioni e schemi organizzativi funzionali alla realizzazione ed alla diligente applicazione di un sistema di controllo e monitoraggio delle attività sensibili, al fine di prevenire la commissione, anche tentata, dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001.

Il Modello intende, quindi, configurare un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo, volto a prevenire e a ridurre il rischio di commissione dei reati contemplati dal D.Lgs. 231/2001. L'individuazione delle attività esposte al rischio di reato e la loro proceduralizzazione in un efficace sistema di controlli, deve:

- rendere tutti coloro che operano in nome e per conto di Advanced Jet Training pienamente consapevoli dei rischi e delle sanzioni a cui andrebbe incontro la società in caso di commissione dei reati;
- consentire ad Advanced Jet Training di adottare tempestivamente i provvedimenti e le cautele più opportune.

Sebbene l'adozione del Modello non costituisca un obbligo imposto dal Decreto, bensì una scelta facoltativa rimessa a ciascun singolo Ente, per i motivi sopra menzionati la Società ha deciso di adeguarsi alle previsioni del Decreto, avviando un progetto di analisi dei propri strumenti organizzativi, di gestione e di controllo, volto a verificare la corrispondenza dei principi comportamentali e dei presidi di controllo già adottati alle finalità previste dal Decreto e, se necessario, all'integrazione del sistema attualmente esistente.

Attraverso l'adozione del Modello, la Società intende perseguire le seguenti finalità:

- vietare comportamenti che possano integrare le fattispecie di reato di cui al Decreto;
- diffondere la consapevolezza che, dalla violazione del Decreto, delle prescrizioni contenute nel Modello e dei principi del Codice Etico, possa derivare l'applicazione di misure sanzionatorie (pecuniarie e interdittive) anche a carico della Società;

- diffondere una cultura d'impresa improntata alla legalità, nella consapevolezza dell'espressa riprovazione da parte della Società di ogni comportamento contrario alla legge, ai regolamenti, alle disposizioni interne e, in particolare, alle disposizioni contenute nel presente Modello;
- realizzare un'equilibrata ed efficiente struttura organizzativa, con particolare riguardo alla chiara attribuzione dei poteri, alla formazione delle decisioni e alla loro trasparenza e motivazione, ai controlli, preventivi e successivi, sugli atti e le attività, nonché alla correttezza e veridicità dell'informazione interna ed esterna;
- consentire alla Società, grazie ad un sistema di presidi di controllo e a una costante azione di monitoraggio sulla corretta attuazione di tale sistema, di prevenire e/o contrastare tempestivamente la commissione di reati rilevanti ai sensi del Decreto.

In particolare, il Modello, che è atto di emanazione del Consiglio di Amministrazione della Società, è composto, in piena conformità all'articolo 6 del Decreto 231/2001 ed ai suggerimenti elaborati in materia dalle principali associazioni di categoria, come segue:

- **Parte Generale**, che descrive i contenuti del Decreto, illustra sinteticamente i modelli di governo societario e di organizzazione e gestione della Società, la funzione ed i principi generali di funzionamento del Modello nonché i meccanismi di concreta attuazione dello stesso;
- **Parte Speciale**, che descrive, per ciascuna categoria di reato rilevante per la Società, le aree di attività, nonché i processi aziendali soggetti a potenziale rischio ex D.Lgs. 231/2001, i principi comportamentali da rispettare per la prevenzione dei rischi oltre ai presidi di controllo specifici a mitigazione di tali rischi. Di seguito si riporta l'elenco delle Parti Speciali che compongono il Modello della Società:
 - Parte Speciale "A" – Reati contro la Pubblica Amministrazione;
 - Parte Speciale "B" – Delitti informatici e trattamento illecito di dati;
 - Parte Speciale "C" – Delitti di criminalità organizzata;
 - Parte Speciale "D" – Reati Societari;
 - Parte Speciale "E" – Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
 - Parte Speciale "F" – Delitti contro la personalità individuale;

- Parte Speciale “G” – Reati di abuso di mercato;
- Parte Speciale “H” – Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro;
- Parte Speciale “I” – Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio;
- Parte Speciale “L” – Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- Parte Speciale “M” – Reati in materia di violazione del diritto d'autore;
- Parte Speciale “N” – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- Parte Speciale “O” – Reati Ambientali;
- Parte Speciale “P” – Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- Parte Speciale “Q” - Reati Tributari;
- Parte Speciale “R” – Contrabbando.

Gli elementi fondamentali, sviluppati dalla Società nella definizione del proprio Modello, possono essere così riassunti:



La mappatura delle attività cosiddette “sensibili”, con esempi di possibili modalità di realizzazione dei reati e dei processi strumentali nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero verificarsi le condizioni e/o i mezzi per la commissione dei reati ricompresi nel Decreto.



La previsione di specifici presidi di controllo (come esplicitati nelle successive Parti Speciali del presente Modello) a supporto dei processi strumentali ritenuti esposti al rischio potenziale di commissione di reati.



L’istituzione di un Organismo di Vigilanza, con attribuzione di specifici compiti di vigilanza sull’efficace attuazione ed effettiva applicazione del Modello.



L'adozione di un sistema sanzionatorio (come esplicitato nella Sezione Quarta della Parte Generale del presente Modello) volto a garantire l'efficace attuazione del Modello e contenente le misure disciplinari applicabili in caso di violazione delle prescrizioni contenute nel Modello.



Lo svolgimento di un'attività di informazione e formazione sui contenuti del presente Modello (come meglio declinata nella Sezione Quinta della presente Parte Generale).

2.2 Destinatari del Modello

Le regole contenute all'interno del presente Modello si applicano ai seguenti "Destinatari" e, come tali, tenuti alla sua conoscenza ed osservanza:

- i componenti del Consiglio di Amministrazione e, comunque, coloro che svolgono funzioni di rappresentanza, gestione, amministrazione, direzione o controllo della Società o di una sua Unità Organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale (di seguito "Amministratori");
- il Sindaco Unico;
- coloro i quali siano titolari, all'interno della Società, di qualifiche formali, come quelle di rappresentante legale, amministratore;
- coloro i quali svolgano funzioni di direzione in veste di responsabili di specifiche Unità Organizzative aziendali dotati di autonomia finanziaria e funzionale;
- a coloro i quali, seppure sprovvisti di una formale investitura, esercitino nei fatti attività di gestione e controllo della Società. La previsione, di portata residuale, è finalizzata a conferire rilevanza al dato fattuale, in modo da ricomprendere, tra gli autori dei reati da cui può derivare la responsabilità della Società, non soltanto l'Amministratore di fatto (ovvero colui che esercita in concreto, senza averne la qualifica, poteri corrispondenti a quelli dell'amministratore), ma anche, ad esempio, il socio che sia in grado di imporre la propria strategia aziendale e il compimento di determinate operazioni, comunque agendo, attraverso qualsiasi forma idonea di controllo, sulla gestione concreta della Società;

- i dipendenti e i collaboratori con cui si intrattengono rapporti contrattuali, a qualsiasi titolo, anche occasionali e/o soltanto temporanei (di seguito “Dipendenti”, “Personale” o “Destinatari interni”);
- coloro che, pur non appartenendo alla Società, intrattengono rapporti onerosi o anche gratuiti di qualsiasi natura con la Società e operano su mandato o nell'interesse della medesima (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, consulenti, fornitori, appaltatori di opere o di servizi, partner commerciali e finanziari e terze parti in genere - di seguito “Destinatari terzi”).

I Destinatari sono tenuti a rispettare puntualmente tutte le disposizioni del Modello.

Leonardo CAE disapprova e sanziona qualsiasi comportamento difforme, oltre che alla legge, alle previsioni del Modello, anche qualora la condotta sia realizzata nella convinzione che essa persegua, anche in parte, l'interesse della Società ovvero con l'intenzione di arrecarle un vantaggio.

2.3 Adozione e aggiornamento del Modello

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello sono, per espressa previsione legislativa, una responsabilità rimessa al Consiglio di Amministrazione. Ne deriva che il potere di adottare eventuali aggiornamenti del Modello compete altresì al Consiglio di Amministrazione, che lo eserciterà mediante delibera con le modalità previste per la sua adozione.

L'attività di aggiornamento, intesa sia come integrazione sia come modifica, è volta a garantire l'adequatezza e l'idoneità del Modello, valutate rispetto alla funzione preventiva di commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001.

Compete, invece, all'Organismo di Vigilanza la concreta verifica circa la necessità od opportunità di procedere all'aggiornamento del Modello, facendosi promotore di tale esigenza nei confronti del Consiglio. L'Organismo di Vigilanza, nell'ambito dei poteri ad esso conferiti conformemente agli art. 6, comma 1 lett. b) e art. 7, comma 4 lett. a) del Decreto, ha la responsabilità di formulare al Consiglio di Amministrazione proposte in ordine all'aggiornamento e all'adeguamento del presente Modello.

In ogni caso il Modello deve essere tempestivamente modificato e integrato dal Consiglio di Amministrazione, anche su proposta e previa consultazione dell'Organismo di Vigilanza, quando siano intervenute:

- variazioni e elusioni delle prescrizioni in esso contenute che ne abbiano evidenziato l'inefficacia o l'incoerenza ai fini della prevenzione dei reati;
- significative modificazioni all'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività di impresa;
- modifiche normative.

Restano in capo all'Organismo di Vigilanza i seguenti compiti:

- condurre ricognizioni periodiche volte ad identificare eventuali aggiornamenti al novero dell'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle attività sensibili;
- coordinarsi con il responsabile di Funzione per i programmi di formazione per il personale;
- interpretare la normativa rilevante in materia di reati presupposti, nonché le Linee Guida eventualmente predisposte, anche in aggiornamento a quelle esistenti, e verificare l'adeguatezza del sistema di controllo interno in relazione alle prescrizioni normative o relative alle Linee Guida;
- verificare le esigenze di aggiornamento del Modello.

I Responsabili delle Funzioni interessate elaborano e apportano le modifiche delle procedure operative di loro competenza, quando tali modifiche appaiano necessarie per l'efficace attuazione del Modello, ovvero qualora si dimostrino inefficaci ai fini di una corretta attuazione delle disposizioni del Modello. Le funzioni aziendali competenti curano altresì le modifiche o integrazioni alle procedure necessarie per dare attuazione alle eventuali revisioni del presente Modello.

Le modifiche, gli aggiornamenti e le integrazioni del Modello devono essere sempre comunicati all'Organismo di Vigilanza.

2.4 Codice Etico e Modello Organizzativo

La Società ha adottato un Codice Etico che sancisce i valori e gli *standard* di condotta che Advanced Jet Training riconosce come propri e dei quali esige l'osservanza da parte dei propri organi sociali, dipendenti e terzi.

Il Codice Etico afferma principi idonei anche a prevenire i comportamenti illeciti di cui al D.Lgs. 231/2001, acquisendo pertanto rilevanza anche ai fini del presente Modello e costituendo un elemento ad esso complementare.

Il Modello, le cui previsioni sono in ogni caso coerenti e conformi ai principi del Codice Etico, risponde più specificamente alle esigenze espresse dal Decreto ed è, pertanto, finalizzato a prevenire la commissione delle fattispecie di reato ricomprese nell'ambito di operatività del D.Lgs. 231/2001.

2.5 Modello di Governance

Il governo societario costituisce uno dei requisiti fondamentali per garantire l'efficacia del Modello, in quanto inerente agli aspetti relativi alla ripartizione dei poteri e delle responsabilità tra gli Organi Sociali (Assemblea dei Soci, Consiglio d'Amministrazione, Sindaco Unico) e le Unità Organizzative aziendali.

- a) L'**Assemblea dei Soci** rappresenta l'universalità dei Soci, i quali decidono su materie riservate alla loro competenza dalla legge e dallo Statuto della Società, nonché sugli argomenti che il Consiglio di Amministrazione o tanti Soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale o il Sindaco Unico, sottopongono alla loro approvazione.

Sono riservate alla competenza dei Soci: *i)* l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili e delle riserve; *ii)* la nomina e la revoca degli Amministratori e la determinazione dei relativi compensi; *iii)* la nomina e la revoca del Sindaco unico e la determinazione dei relativi compensi; *iv)* la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o dei diritti dei Soci; *v)* le decisioni relative agli aumenti/riduzioni del capitale sociale, allo scioglimento e messa in liquidazione della Società, l'emissione di titoli di debito; *vi)* ogni altra delibera che, ai sensi dello Statuto della Società, deve essere adottata con decisione dei Soci.

- b) Il **Consiglio di Amministrazione** (di seguito anche "CdA") è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e, più segnatamente, con facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto gli atti che la legge e lo Statuto riservano alla decisione dei Soci.

Il Consiglio di Amministrazione delibera, inoltre, in merito a: *i)* definizione di direttive, istruzioni, linee guida e *policy* organizzative e strategiche

della Società; *ii*) proposta all'Assemblea dei Soci riguardante la distribuzione dei dividendi e delle riserve, e la relativa modalità di pagamento; *iii*) istituzione, modifica e soppressione di sedi secondarie, in Italia e all'estero; *iv*) approvazione del *Budget* e dei piani strategici della Società, nonché ogni relativa variazione agli stessi; *v*) approvazione del progetto di bilancio della Società; *vi*) preventiva approvazione di finanziamenti a beneficio della Società da parte dei Soci e/o terzi attraverso qualsiasi modalità ritenuta opportuna; *vii*) approvazione di qualsiasi transazione eccedente l'ordinaria amministrazione; *viii*) definizione dei termini di assunzione del *top management* (inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, retribuzione, premi e *benefit*); *ix*) approvazione del Piano di *Audit*; *x*) proposta all'Assemblea dei Soci riguardante qualsiasi aumento o riduzione di capitale; *xi*) preventiva approvazione di qualsiasi contratto, transazione eccedenti i limiti di spesa stabiliti, fatto salvo le eccezioni indicate nell'ambito dell'esecuzione del progetto IFTS *xii*) qualunque delibera richiesta ai sensi del D.L. 21 del 15/03/2012 e del DPCM 253 del 30/11/2012, recanti la disciplina in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e sicurezza.

- c) Il **Sindaco Unico** è nominato dall'Assemblea ed i suoi componenti devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1, dell'articolo 11, del D.Lgs. n. 175 del 19 Agosto 2016.

Il Sindaco Unico vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società. Il Sindaco Unico dovrà anche partecipare alle riunioni degli Organi Sociali ed effettuare uno scambio sistematico di informazioni con gli amministratori e con la Società di revisione.

Nell'ambito della *governance* societaria, un ruolo rilevante è quello ricoperto dal **Managing Director**, al quale spettano i compiti istituzionali e di rappresentanza legale, oltre alle azioni di rilievo organizzativo eventualmente conferite, e, in qualità di rappresentante dell'impresa, sono delegati rilevanti poteri di amministrazione e gestione della Società secondo Statuto e disposizioni del Consiglio di Amministrazione.

2.6 Sistema di Controllo Interno e Gestione dei Rischi

La Società è dotata di un Sistema di Controllo Interno e Gestione dei Rischi (di seguito anche “Sistema di Controllo Interno”) che si sostanzia nell’insieme di strumenti, strutture organizzative e procedure aziendali volti a contribuire, attraverso un processo di identificazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi nell’ambito della Società, a una conduzione dell’impresa sana, corretta e coerente con gli obiettivi prefissati dal Consiglio di Amministrazione.

In particolare, il Sistema di Controllo Interno di Advanced Jet Training si basa, oltre che sulle regole comportamentali previste nel presente Modello, anche sui seguenti elementi:

- il Codice Etico;
- la struttura gerarchico-funzionale (organigramma aziendale);
- il sistema di deleghe e procure;
- il sistema di procedure aziendali costituito anche dalle disposizioni organizzative e dalle istruzioni operative;
- i sistemi informativi orientati alla segregazione delle funzioni e alla protezione delle informazioni in essi contenute, con riferimento sia ai sistemi gestionali e contabili che ai sistemi utilizzati a supporto delle attività operative connesse al *business*.

La Società definisce gli aspetti normativi interni tramite ordini di servizio, regolamenti e procedure interne, che vengono emesse o modificate periodicamente e costituiscono il riferimento dell’operatività aziendale.

L’attuale Sistema di Controllo Interno di Advanced Jet Training, inteso come processo attuato dalla Società al fine di gestire e monitorare i principali rischi e consentire una conduzione aziendale sana e corretta, deve garantire il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- **ogni operazione, transazione, azione deve essere verificabile, documentata, coerente e congrua:** ogni operazione deve essere supportata da adeguata documentazione sulla quale le Unità Organizzative aziendali preposte possono procedere in ogni momento all’effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell’operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato e verificato l’operazione stessa;

- **nessuno può gestire in autonomia un intero processo:** il Sistema di Controllo Interno operante in azienda deve garantire l'applicazione del principio di segregazione dei compiti, per cui l'autorizzazione all'effettuazione di un'operazione deve essere sotto la responsabilità di persona diversa da chi contabilizza, esegue operativamente o controlla l'operazione. Inoltre, il Sistema di Controllo Interno prevede che: (i) a nessuno siano attribuiti poteri illimitati; (ii) i poteri e le responsabilità sono chiaramente definiti e conosciuti all'interno dell'organizzazione; (iii) i poteri autorizzativi e di firma sono coerenti con le responsabilità organizzative assegnate;
- **documentazione dei controlli:** l'effettuazione dei controlli, anche di supervisione, effettuati in coerenza con le responsabilità assegnate, deve essere sempre documentata (eventualmente anche attraverso la redazione di appositi verbali).

Gli organi preposti alla vigilanza sul Sistema di Controllo Interno e alle attività di monitoraggio sono, ciascuno per quanto di rispettiva competenza:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Sindaco Unico;
- la Società di Revisione legale dei conti;
- l'Organismo di Vigilanza.

In un Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi efficiente ed efficace, assumono particolare rilievo la corretta definizione di compiti e responsabilità, la separazione dei ruoli con una coerente impostazione delle deleghe operative, la tracciabilità degli atti e delle operazioni, l'affidabilità dell'informazione finanziaria, il rispetto di leggi, regolamenti e procedure interne.

Il sistema di deleghe e procure deve essere, infatti, caratterizzato da elementi utili ai fini della prevenzione dei reati (in particolare, rintracciabilità e trasparenza delle operazioni sensibili) e, al contempo, consentire la gestione efficiente dell'attività aziendale.

Inoltre, i poteri ad operare e le relative responsabilità all'interno della struttura aziendale sono definiti in base ad ordini di servizio e normative interne.

Al fine di rilevare ed analizzare in dettaglio il Sistema di Controllo Interno esistente a presidio dei rischi possibili, evidenziati nell'attività di mappatura

delle attività a rischio reato, e, altresì, di valutare la capacità del Sistema stesso di rispondere ai requisiti imposti dal D.Lgs. 231/2001, la Società ha effettuato un'analisi dei presidi organizzativi e di controllo in essere nelle aree a rischio, con la finalità di valutare la loro capacità di prevenire ovvero individuare situazioni di rischio.

2.7 La mappatura delle attività a rischio reato

Il D.Lgs. 231/2001 prevede espressamente, all'art. 6, comma 2, lett. a), che il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società individui le attività aziendali nel cui ambito possano essere potenzialmente commessi i reati inclusi nel medesimo Decreto. Di conseguenza, la Società ha proceduto, con il supporto di un consulente esterno, ad un'approfondita analisi delle proprie attività aziendali.

Nell'ambito di tale attività la Società ha, in primo luogo, analizzato la propria struttura organizzativa, rappresentata nell'organigramma aziendale, che individua le Unità Organizzative aziendali, evidenziandone ruoli e linee gerarchiche.

Successivamente, la Società ha proceduto all'analisi delle proprie attività aziendali sulla base delle informazioni raccolte dai Direttori delle Unità Organizzative e dai soggetti apicali che, in ragione del ruolo ricoperto, risultano provvisti della più ampia e profonda conoscenza dell'operatività del settore aziendale di relativa competenza. In particolare, l'individuazione delle attività a rischio nell'ambito dei processi aziendali si è basata sulla preliminare analisi:

- dell'organigramma aziendale che evidenzia le linee di riporto gerarchiche e funzionali;
- del *corpus* normativo aziendale (i.e., procedure, etc.) e del sistema dei controlli in generale;
- del sistema dei poteri e delle deleghe;
- delle indicazioni contenute nelle Linee Guida di Confindustria aggiornate a giugno 2021.

I risultati dell'attività sopra descritta sono stati raccolti in una scheda descrittiva (c.d. *"Matrice delle Attività a Rischio-Reato"*), che illustra in dettaglio i profili di rischio di commissione dei reati richiamati dal D.Lgs. 231/2001, nell'ambito delle attività proprie di Advanced Jet Training. In particolare, nella *"Matrice delle*

Attività a Rischio-Reato” sono rappresentati i processi sensibili e le attività aziendali potenzialmente associabili ai reati dei quali è ritenuta possibile la commissione, gli esempi di possibili modalità e finalità di realizzazione dei reati medesimi.

Detto documento è custodito presso la sede della Società, rendendola disponibile per eventuale consultazione agli amministratori, ai sindaci, all’Organismo di Vigilanza e a chiunque sia legittimato a prenderne visione.

3. ORGANISMO DI VIGILANZA

3.1 Composizione e requisiti dell'Organismo di Vigilanza

Affinché la Società possa essere esonerata dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, è istituito un Organismo di Vigilanza (di seguito anche “OdV” o “l’Organismo”), con delibera del Consiglio di Amministrazione, di natura collegiale mista dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, al quale ha affidato il compito di controllare il funzionamento, l’osservanza e l’aggiornamento del Modello.

I requisiti che tale organo di controllo deve soddisfare per un efficace svolgimento delle predette funzioni sono:

- **autonomia e indipendenza**: l’Organismo di Vigilanza deve essere sprovvisto di compiti operativi e deve avere solo rapporti di *staff* con il vertice operativo aziendale; occorre, pertanto, conferire ad esso sia un autonomo potere di controllo – idoneo all’esercizio della funzione di vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello – sia un autonomo potere di iniziativa a garanzia dell’aggiornamento del Modello;
- **professionalità nell’espletamento dei suoi compiti istituzionali**: i componenti del suddetto organo devono avere conoscenze specifiche in relazione alle tecniche utili alla prevenzione della commissione di reati, per scoprire quelli già commessi e individuarne le cause, nonché per verificare il rispetto del Modello da parte degli appartenenti all’organizzazione aziendale;
- **continuità di azione**: tale requisito comporta, tra l’altro, una periodica presenza dell’Organismo di Vigilanza in azienda, senza limitazioni di accesso.

Al fine di esaltare la dialettica e l’indipendenza della funzione, l’Organismo di Vigilanza è di natura collegiale, composto da tre membri di cui due esterni nominati dal Consiglio di Amministrazione su designazione dei Soci ed uno, interno, anch’esso nominato dal Consiglio di Amministrazione.

I membri esterni dell’Organismo di Vigilanza:

- a) non devono avere rapporti commerciali con la Società che implicino, in riferimento alle aree di competenza dell’Organismo di Vigilanza, potenziali conflitti di interesse;

- b) non devono avere rapporti di parentela con i Soci o gli Amministratori idonei a ridurne l'autonomia di giudizio;
- c) non devono essere legati in alcun modo, a qualsivoglia titolo, alla Società stessa da vincoli di dipendenza o subordinazione, né avere alcun legame con società o consulenti che operino per la società.

Possono far parte dell'OdV persone dotate di valida e riconosciuta esperienza in tematiche giuridiche, economiche o gestionali d'azienda, che nel loro insieme garantiscano caratteristiche di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione.

L'OdV ha provveduto, poi, all'atto del suo insediamento, a definire le specifiche regole del proprio funzionamento in relazione allo svolgimento delle attività di sua competenza adottando un apposito "*Regolamento dell'OdV*".

L'OdV risponde della propria attività direttamente al Consiglio di Amministrazione della Società.

3.2 Durata in carica, ineleggibilità, decadenza, rinuncia e revoca

L'Organismo di Vigilanza è istituito con delibera del Consiglio di Amministrazione. La durata del mandato è di tre esercizi e può essere rinnovato.

La durata dell'incarico, una volta scaduto, s'intende comunque comprensiva del periodo di prorogatio sino alla nomina del nuovo Organismo.

Costituiscono cause di ineleggibilità e/o decadenza dell'OdV e dei suoi componenti:

- la presenza di una delle circostanze di cui all'art. 2382 del Codice Civile;
- la condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, ovvero l'applicazione di pena su richiesta (cosiddetto "patteggiamento"), in Italia o all'estero, per aver commesso uno dei reati previsti nel Decreto;
- la condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, ovvero "patteggiamento", a una pena che importa l'interdizione anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

In caso di particolare gravità, anche prima della sentenza, il CdA potrà disporre – sentito il parere del Sindaco Unico – la sospensione dei poteri del singolo membro e la eventuale nomina di un soggetto *ad interim*.

Ulteriori cause di ineleggibilità e decadenza dei singoli membri dell'OdV, sono:

- avere conflitti di interesse, anche potenziali, con la Società o con società collegate che ne compromettano l'indipendenza;
- aver svolto funzioni di amministratore esecutivo, nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell'OdV, in imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate;
- aver svolto funzioni di pubblico impiego presso amministrazioni centrali o locali nei tre anni precedenti alla nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza;
- aver subito condanna per delitti non colposi.

Inoltre, non possono essere membri dell'Organismo di Vigilanza:

- i componenti del Consiglio di Amministrazione e della Società di Revisione o i revisori da questa incaricati;
- il coniuge o comunque chiunque abbia un legame di parentela o affinità entro il 4° grado, di convivenza in more uxorio, o rapporti di persone che rientrano nella sfera affettiva, con: (a) componenti del Consiglio di Amministrazione, (b) soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua struttura organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, (c) persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della Società, sindaci della Società e la società di revisione nonché gli altri soggetti indicati dalla legge.

I motivi sopra richiamati costituiscono altresì giusta causa di revoca dei membri dell'OdV.

Ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza dovrà rilasciare, ad inizio mandato, una dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità come disciplinato dalla L. 190/2012 e dal DGR 49/2016 e come esposto in specifica procedura adottata dalla Società per la gestione delle dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità.

Laddove alcuno dei sopra richiamati motivi di ineleggibilità e/o decadenza dovesse configurarsi nel corso dello svolgimento dell'incarico, il componente dell'Organismo di Vigilanza dovrà darne notizia immediata al Presidente dell'OdV e decadrà automaticamente dalla carica. L'OdV comunica la notizia all'Amministratore Delegato per la formulazione della proposta di sostituzione al Consiglio di Amministrazione.

I componenti che abbiano un rapporto di lavoro subordinato con la Società decadono automaticamente dall'incarico, in caso di cessazione di detto rapporto e indipendentemente dalla causa di interruzione dello stesso.

Il Consiglio di Amministrazione può revocare, con delibera consiliare, sentito il parere del Collegio Sindacale, i componenti dell'Organismo di Vigilanza in ogni momento ma solo per giusta causa, nonché provvedere, con atto motivato, alla sospensione delle funzioni e/o dei poteri dell'OdV e alla nomina di un interim o alla revoca dei poteri.

Costituiscono giusta causa di revoca dei componenti:

- l'accertamento di un grave inadempimento da parte dell'Organismo di Vigilanza nello svolgimento dei propri compiti;
- l'omessa comunicazione al Consiglio di Amministrazione di un conflitto di interessi, anche potenziale, che impedisca il mantenimento del ruolo di componente dell'OdV stesso;
- la sentenza di condanna della Società, passata in giudicato, ovvero una sentenza di patteggiamento, ove risulti dagli atti l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza;
- la violazione degli obblighi di riservatezza in ordine alle notizie e informazioni acquisite nell'esercizio delle funzioni proprie dell'Organismo di Vigilanza;
- un provvedimento di condanna, anche non passato in giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta (cosiddetto "patteggiamento"), in Italia o all'estero, per le violazioni rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti ex D. Lgs 231/2001;
- una condanna, anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di "patteggiamento" a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

- per il componente legato alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, l'avvio di un procedimento disciplinare per fatti da cui possa derivare la sanzione del licenziamento.

Qualora la revoca avvenga senza giusta causa, il componente revocato avrà diritto di richiedere di essere immediatamente reintegrato in carica.

Ciascun componente può recedere in ogni momento dall'incarico con preavviso scritto di almeno 30 giorni, da comunicarsi ai Consiglieri di Amministrazione con raccomandata A.R; il Consiglio di Amministrazione provvede a nominare il nuovo componente durante la prima riunione del Consiglio stesso, e comunque entro 60 giorni dalla data di cessazione del componente recesso.

La cessazione dalla carica di uno dei componenti non comporta la decadenza dell'intero OdV ed implica solo la nomina, da parte del CdA, del componente da sostituire.

I membri dell'OdV decadono comunque dalla carica alla data di scadenza fissata nel relativo atto di nomina, pur continuando a svolgere "*ad interim*" le proprie funzioni sino a quando avvenga la nomina dei nuovi componenti dell'OdV e gli stessi abbiano effettivamente assunto l'incarico.

3.3 Funzioni e poteri

All'OdV è affidato il compito di vigilare sull'osservanza delle prescrizioni del Modello, oltre che sulla reale efficacia ed effettiva capacità del Modello di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto.

Le funzioni svolte da tale Organo possono essere così schematizzate:

- vigilare sulla diffusione all'interno della Società della conoscenza, della comprensione e dell'osservanza del Modello;
- vigilare sulla validità ed adeguatezza del Modello, ossia sulla sua concreta capacità di prevenire i comportamenti sanzionati dal Decreto;
- vigilare sull'attuazione del Modello nell'ambito delle aree di attività potenzialmente a rischio di reato;
- segnalare al Consiglio di Amministrazione della Società l'opportunità di aggiornare il Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative.

Da un punto di vista operativo, all'Organismo di Vigilanza sono affidati i seguenti compiti:

- verificare che i protocolli organizzativi, gestionali e di controllo definiti nel Modello siano effettivamente applicati;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni provenienti dalle diverse Unità Organizzative aziendali e rilevanti in ordine al rispetto del Modello;
- raccogliere, conservare e valutare le segnalazioni di eventuali violazioni del Modello;
- condurre indagini interne in seguito a segnalazioni di eventuali violazioni del presente Modello, predisporre una relazione sulla attività svolta e proporre alla UO HR l'adozione delle sanzioni disciplinari nei confronti del personale della Società qualora sia accertata una violazione del Modello;
- segnalare immediatamente al Consiglio di Amministrazione eventuali violazioni del Modello da parte degli amministratori della Società ovvero di figure apicali della stessa;
- segnalare immediatamente al Collegio Sindacale eventuali violazioni del Modello, da parte dell'intero Consiglio di Amministrazione, laddove fondate.

L'Organismo di Vigilanza, nell'espletamento delle proprie funzioni:

- agisce in piena autonomia e le attività poste in essere non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale;
- ha accesso senza limitazioni alle informazioni aziendali per le attività di indagine, analisi e controllo;
- ha la facoltà di avvalersi dell'ausilio di tutte le funzioni della Società, nonché di appositi consulenti esterni.

All'Organismo di Vigilanza sono attribuiti, inoltre, autonomi poteri di spesa che prevedono l'impiego di un *budget* annuo approvato con delibera dal Consiglio di Amministrazione della Società su proposta dell'Organismo di Vigilanza stesso.

L'Organismo delibera in autonomia le spese da sostenere nel rispetto dei poteri di firma aziendali e, in caso di spese eccedenti il budget, dovrà essere autorizzato dal Consiglio di Amministrazione.

3.4 Riunioni dell'Organismo di Vigilanza e raccolta e conservazione della documentazione

L'Organismo attua le necessarie attività per lo svolgimento delle proprie funzioni con periodicità. Il Consiglio di Amministrazione e il Sindaco Unico possono in qualsiasi momento richiedere un incontro con l'Organismo e, a sua volta, l'OdV ha facoltà di richiedere la convocazione dei predetti organi sociali per questioni inerenti il funzionamento e l'efficace attuazione del Modello o in relazione a situazioni specifiche.

Gli incontri e le riunioni dell'OdV vengono verbalizzati, sottoscritti e conservati a cura dell'Organismo presso il proprio archivio. Tutto il materiale riguardante il Modello, quali informazioni, segnalazioni, *report*, etc., sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio informatico e/o cartaceo.

3.5 Riservatezza

L'Organismo di Vigilanza, i componenti delle Unità Organizzative aziendali, nonché i consulenti esterni di cui l'Organismo dovesse eventualmente avvalersi, sono tenuti al segreto in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni, fatti salvi gli obblighi di informazione espressamente previsti dalla Legge e/o dal presente Modello.

È, inoltre, assicurato che l'utilizzo delle suddette informazioni e notizie avvenga esclusivamente per i fini indicati dall'art. 6 del D.Lgs. 231. In ogni caso, ogni informazione in possesso dei membri dell'Organismo, dei componenti delle strutture tecniche aziendali e dei consulenti esterni è trattata in conformità con la legislazione vigente in materia e, in particolare, in conformità con il Testo Unico in materia di protezione dei dati, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, integrato con le modifiche di cui al D.Lgs. 101 del 10 agosto 2018.

3.6 Retribuzione

Il Consiglio di Amministrazione, contestualmente alla nomina, stabilisce il compenso per l'attività di membro dell'Organismo di Vigilanza.

I compensi dei componenti dell'Organismo di Vigilanza, sia interni che esterni alla Società, non costituiscono ipotesi di conflitto di interessi.

3.7 Flussi Informativi

Il D. Lgs. 231/2001 enuncia, tra le esigenze che il Modello deve soddisfare, l'istituzione di specifici obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza da parte della Società, diretti a consentire all'OdV stesso lo svolgimento delle proprie attività di vigilanza e di verifica.

Tutti i Destinatari del Modello devono informare l'Organismo di ogni informazione relativa a comportamenti che possano integrare violazione delle prescrizioni del Decreto e/o del Modello e/o del Codice Etico.

Come previsto dalle Linee Guida di Confindustria e dalle migliori prassi applicative, i flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza si distinguono in:

- flussi informativi *ad hoc*;
- segnalazioni;
- informativa periodica.

3.7.1 Flussi informativi verso l'OdV

Devono essere comunicate all'Organismo di Vigilanza le informazioni, i dati, le notizie ed i documenti che costituiscano deroghe e/o eccezioni rispetto alle procedure aziendali, previamente identificati dall'Organismo di Vigilanza e da quest'ultimo formalmente richiesti alle singole Direzioni/Funzioni (c.d. flussi informativi), secondo le modalità e le tempistiche definite dall'OdV medesimo.

Inoltre, l'Organismo di Vigilanza deve essere informato dai destinatari del Modello in merito a eventi che potrebbero ingenerare responsabilità Advanced Jet Training, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

Gli obblighi di informazione su eventuali comportamenti contrari alle disposizioni contenute nel Modello rientrano, infatti, nel più ampio dovere di diligenza e obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c.

I segnalanti in buona fede sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

3.7.2 Flussi informativi da parte dell'OdV

L'OdV riporta i risultati della sua attività al *Managing Director*, al Consiglio di Amministrazione, al Sindaco Unico, trasmettendo almeno annualmente una relazione scritta circa l'attività e i controlli svolti inerenti il funzionamento e all'attuazione del Modello, segnalando ogni eventuale carenza o violazione riscontrata, fermo restando che le eventuali violazioni reiterate e di particolare gravità dovranno essere comunicate tempestivamente, suggerendo tutte le opportune azioni correttive da intraprendere.

Questo resoconto comprende altresì le proposte di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di aggiornamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali o variazioni del quadro normativo.

4. Whistleblowing

Con l'espressione whistleblowing, si intende la segnalazione del dipendente in relazione ad eventuali irregolarità o violazioni commesse all'interno dell'Ente. La segnalazione contribuisce a far emergere e, quindi, prevenire situazioni di rischio di commissione di eventuali reati.

Il whistleblowing è la procedura volta a incentivare le segnalazioni ed a tutelare il segnalante da eventuali ritorsioni.

La Legge sul whistleblowing n. 179/2017 ha introdotto nel sistema giuridico italiano un complesso di norme per tutelare con maggiore intensità gli autori delle segnalazioni di illeciti e/o irregolarità commesse all'interno della Società incentivando al contempo il ricorso allo strumento della denuncia di detti illeciti. Il 15 marzo 2023 è stato, inoltre, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 che ha modificato l'art. 6 del D.lgs. 231/2001, disponendo al comma 2 bis che i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo prevedano canali di segnalazione interna per le seguenti violazioni:

- violazioni di disposizioni normative nazionali, tra cui rientrano le condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e le violazioni del Modello di Organizzazione e gestione ex D. Lgs. 231/2001;
- violazioni della normativa europea, che comprendono in particolare:
 - illeciti commessi in violazione della normativa dell'Unione Europea e delle disposizioni nazionali che ne danno attuazione;
 - atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea;

- atti od omissioni che riguardano il mercato interno;
- atti od omissioni che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori di cui a punti precedenti.

Il Decreto ha altresì abrogato i commi 2-ter e 2-quater del medesimo articolo 6 D. Lgs.231/2001.

Nel dettaglio, il Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24 ha introdotto nuove disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e delle disposizioni normative nazionali disponendo, in particolare:

- l'obbligo di attivare canali di segnalazione che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione;
- la necessità di affidare la gestione del canale interno di segnalazione a una persona o a un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione, ovvero a un soggetto esterno autonomo e con personale specificamente formato;
- specifiche modalità di esecuzione delle segnalazioni:
 - in forma scritta, anche con modalità informatiche,
 - in forma orale, attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale, oppure su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole;

Le segnalazioni anonime vengono prese in considerazione solo qualora risultino puntuali, circostanziate e supportate da idonea documentazione. In caso di segnalazioni anonime in cui venga successivamente identificato il soggetto segnalante, quest'ultimo beneficia delle medesime garanzie attribuite ai Segnalanti che manifestano sin da subito la propria identità.

La Società garantisce la tutela dei segnalanti contro qualsiasi forma, diretta o indiretta, di ritorsione, discriminazione o penalizzazione (applicazione di misure sanzionatorie, demansionamento, licenziamento, trasferimento o sottoposizione ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o

indiretti, sulle condizioni di lavoro) per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

Gli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione sono da considerarsi nulli.

Il Decreto individua, inoltre, come meritevoli di tutela non solo i soggetti che segnalano condotte che potrebbero integrare la commissione di uno o più reati rilevanti ex D. Lgs. 231/2001 o costituire una violazione del Modello 231 ma altresì coloro che segnalano violazioni della normativa nazionale o europea relativa ai settori specificatamente indicati all'art. 2 del D.Lgs. 24/2023.

In particolare, l'art. 3 del D.Lgs. 24/2023 prevede che le misure di protezione si estendano anche:

- ai lavoratori autonomi, nonché ai titolari di un rapporto di collaborazione, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o privato;
- ai lavoratori o collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
- ai liberi professionisti e ai consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o privato;
- ai volontari e ai tirocinanti, retribuiti e non, che prestano la propria attività presso il settore pubblico o privato;
- agli azionisti e alle persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o privato;
- ai facilitatori, ossia coloro che prestano assistenza al lavoratore nel processo di segnalazione;
- alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante o di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro del segnalante, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;

- agli enti di proprietà del whistleblower o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

4.1.1 I canali di segnalazioni

In materia di whistleblowing, Leonardo CAE ha adottato un'apposita procedura aziendale, "Procedura Whistleblowing - gestione delle segnalazioni", sulle modalità di gestione delle segnalazioni al fine di migliorare l'efficacia dello strumento e permettere una gestione più efficace delle segnalazioni pervenute, alla quale si rinvia per quanto non previsto nel presente paragrafo.

La suddetta procedura fornisce indicazioni operative circa l'oggetto, il contenuto, i destinatari e le modalità di trasmissione delle segnalazioni ed esplicita le forme di tutela e di garanzia che l'ordinamento riconosce al whistleblower.

La Società ha predisposto e reso noto a tutti i Destinatari del presente Modello, canali di comunicazione attraverso i quali potranno essere inviate le eventuali segnalazioni in materia di whistleblowing.

La Segnalazione interna può essere effettuata, a discrezionalità del segnalante, tramite la **modalità scritta analogica oppure tramite la modalità orale.**

Modalità scritta analogica

Nel dettaglio, il segnalante dovrà inserire la segnalazione all'interno di una busta chiusa, seguendo le istruzioni di seguito indicate:

1. Prima Busta: deve contenere i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento;
2. Seconda busta: deve contenere la segnalazione del Whistleblowing. In questo modo si assicura la separazione dei dati identificativi del segnalante e i fatti contestati nella segnalazione;
3. Terza busta: la prima e la seconda busta devono essere inserite all'interno di questa terza busta che sarà chiusa e che presenta la dicitura "*riservata al gestore della segnalazione*".

La suddetta modalità garantisce la riservatezza dell'identità del Segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella

Segnalazione, nonché del contenuto della Segnalazione e delle relative buste e, altresì, assicura una corretta archiviazione della segnalazione.

La busta dovrà essere:

- Consegnata al Comitato Whistleblowing di Leonardo CAE Advanced Jet Training S.r.l.
- Inviata all'attenzione del Comitato Whistleblowing di Leonardo CAE Advanced Jet Training S.r.l. c/o Leonardo CAE Advanced Jet Training S.r.l. - Aeroporto Militare di Decimomannu, SS 196 km 4, 09034 Villasor (SU) – Italia

Modalità orale

Il Segnalante può presentare una Segnalazione anche tramite la modalità orale:

- Attraverso una **linea telefonica** dedicata **+39 3386791998**.
- Su richiesta del segnalante, attraverso un **incontro diretto** con il Gestore delle segnalazioni che deve essere fissato da quest'ultimo entro un termine ragionevole non superiore a 15 giorni. In tal caso, la Segnalazione, previo consenso della persona segnalante, è documentata mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto. Nel caso in cui non si possa procedere alla registrazione (ad esempio, perché il segnalante non ha dato il consenso o non si è in possesso di strumenti informatici idonei alla registrazione) è necessario stilare un verbale che dovrà essere sottoscritto anche dal Segnalante, oltre che dal Gestore. Copia del verbale dovrà essere consegnata al Segnalante.

La riservatezza viene garantita qualsiasi sia la modalità di inoltro della segnalazione utilizzata dal Segnalante.

5. SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO

5.1 Principi generali

La definizione di un sistema sanzionatorio, applicabile in caso di violazione delle disposizioni del presente Modello, costituisce condizione necessaria per garantire l'efficace attuazione del Modello stesso, nonché presupposto

imprescindibile per consentire alla Società di beneficiare dell'esimente dalla responsabilità amministrativa.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'irrogazione di una condanna penale nei confronti del dipendente, del dirigente o del soggetto apicale o dall'instaurarsi di un procedimento penale e finanche dalla commissione di un reato rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Ai fini dell'applicazione del sistema disciplinare, costituisce "comportamento rilevante", che determina l'applicazione di eventuali sanzioni, ogni azione o comportamento, anche di carattere omissivo, posto in essere in violazione delle norme contenute nel presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari dovrà essere ispirata al principio di proporzionalità e gradualità ed in particolare nell'individuazione della sanzione correlata si tiene conto degli aspetti oggettivi e soggettivi del comportamento rilevante.

In particolare, sotto il profilo oggettivo ed in termini di gradualità, si tiene conto delle:

- violazioni del Modello che non hanno comportato esposizione a rischio o hanno comportato modesta esposizione a rischio;
- violazioni del Modello che hanno comportato una apprezzabile o significativa esposizione a rischio;
- violazioni del Modello che hanno integrato un fatto di rilievo penale.

Le condotte rilevanti assumono, inoltre, maggiore o minore gravità in relazione alle circostanze in cui è stato commesso il fatto ed ai seguenti aspetti soggettivi:

- commissione di più violazioni con il medesimo comportamento;
- recidiva del soggetto agente;
- livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica del soggetto cui è riferibile il comportamento contestato;
- condivisione di responsabilità con altri soggetti concorrenti nella violazione della procedura.

Il procedimento sanzionatorio è, in ogni caso, rimesso alla Unità Organizzativa e/o agli Organi Societari competenti.

5.2 Sanzioni per il personale dipendente non Dirigente

In relazione al personale dipendente, la Società deve rispettare i limiti di cui all'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e le previsioni contenute nel Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro sia con riguardo alle sanzioni comminabili che alle modalità di esercizio del potere disciplinare.

L'inosservanza - da parte del personale dipendente - delle disposizioni del Modello e/o del Codice Etico, e di tutta la documentazione che di esso forma parte, costituisce inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro ex art. 2104 c.c. e illecito disciplinare.

Più in particolare, l'adozione, da parte di un dipendente della Società, di un comportamento qualificabile, in base a quanto indicato al comma precedente, come illecito disciplinare, costituisce inoltre violazione dell'obbligo del lavoratore di eseguire con la massima diligenza i compiti allo stesso affidati, attenendosi alle direttive della Società, così come previsto dal vigente CCNL applicabile.

Alla notizia di violazione del Modello, verrà promossa un'azione disciplinare finalizzata all'accertamento della violazione stessa. In particolare, nella fase di accertamento verrà previamente contestato al dipendente l'addebito e gli sarà, altresì, garantito un congruo termine di replica. Una volta accertata la violazione, sarà irrogata all'autore una sanzione disciplinare proporzionata alla gravità della violazione commessa.

Al personale dipendente possono essere comminate le sanzioni previste dal CCNL applicabile, che a titolo esemplificativo, sono di seguito riportate:

- richiamo verbale;
- ammonizione scritta;
- multa in misura non eccedente le 3 ore di retribuzione;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a 3 giorni lavorativi;
- licenziamento disciplinare.

Al fine di evidenziare i criteri di correlazione tra le violazioni e i provvedimenti disciplinari si precisa che:

- incorre nei provvedimenti disciplinari conservativi il dipendente che:

- violi le disposizioni contenute nel Modello e in tutta la documentazione che di esso forma parte, o adotti, nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel Modello stesso, dovendosi ravvisare in tale comportamento una mancata esecuzione degli ordini impartiti dalla Società;
- incorre, invece, nei provvedimenti disciplinari risolutivi il dipendente che:
 - adotti, nello svolgimento delle attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle disposizioni contenute nel Modello, e nella documentazione che di esso forma parte, dovendosi ravvisare in tale comportamento una mancanza di disciplina e di diligenza nel compimento dei propri obblighi contrattuali talmente grave da ledere la fiducia della Società nei confronti del dipendente stesso;
 - adotti, nello svolgimento delle attività riconducibili alle aree a rischio, un comportamento che si ponga palesemente in contrasto con le disposizioni contenute nel Modello e nella documentazione che di esso forma parte, tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società delle misure previste dal D.Lgs. 231/2001, costituendo tale comportamento un atto che provoca alla Società grave nocumento morale e materiale che non consente la prosecuzione del rapporto, neppure in via temporanea.

La Società non potrà adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza il rispetto delle procedure previste nel CCNL applicabile per le singole fattispecie.

I principi di correlazione e proporzionalità tra la violazione commessa e la sanzione irrogata sono garantiti dal rispetto dei seguenti criteri:

- gravità della violazione commessa;
- mansione, ruolo, responsabilità e autonomia del dipendente;
- prevedibilità dell'evento;
- intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia;

- comportamento complessivo dell'autore della violazione, con riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari nei termini previsti dal CCNL applicabile;
- altre particolari circostanze che caratterizzano la violazione.

È inteso che saranno seguite tutte le disposizioni e le garanzie previste dal CCNL in materia di procedimento disciplinare. In particolare, si rispetterà:

- l'obbligo - in relazione all'applicazione dei provvedimenti disciplinari più gravi del richiamo verbale - della previa contestazione scritta dell'addebito al dipendente con indicazione dei fatti costitutivi dell'infrazione e del termine di cinque (5) giorni dal ricevimento della contestazione entro cui il dipendente potrà presentare le proprie giustificazioni e dell'audizione di quest'ultimo in ordine alla sua difesa;
- l'obbligo di non adottare il provvedimento disciplinare prima che sia trascorso il termine minimo di cinque (5) giorni, previsto dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e dal CCNL applicati, dalla contestazione per iscritto dell'addebito;
- l'obbligo di comunicazione dell'adozione del provvedimento disciplinare per iscritto entro e non oltre i termini massimi previsti dal rispettivo CCNL dalla scadenza del termine assegnato al dipendente per la presentazione delle sue giustificazioni. In caso contrario, le giustificazioni si intenderanno accolte.

L'esistenza di un sistema sanzionatorio connesso al mancato rispetto delle disposizioni contenute nel Modello, e nella documentazione che di esso forma parte, deve essere necessariamente portato a conoscenza del personale dipendente attraverso i mezzi ritenuti più idonei dalla Società.

È, inoltre, fatta salva facoltà della Società di chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del Modello da parte di un dipendente. Il risarcimento dei danni eventualmente richiesto sarà commisurato:

- al livello di responsabilità ed autonomia del dipendente, autore dell'illecito disciplinare;
- all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso;
- al grado di intenzionalità del suo comportamento;
- alla gravità degli effetti del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio cui la Società ragionevolmente ritiene di essere.

5.3 Sanzioni per i lavoratori subordinati con la qualifica di dirigenti

Le violazioni, da parte di dirigenti, delle procedure interne previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello sono di seguito dettagliate; a titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano alcune fattispecie di comportamento rilevante:

- mancato rispetto dei principi e dei protocolli indicati nel Modello;
- mancata o non veritiera evidenza dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione, di conservazione e di controllo degli atti relativi ai protocolli aziendali in modo da impedire la trasparenza e verificabilità della stessa;
- violazione e/o elusione del sistema di controllo poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dalle procedure aziendali ovvero nell'impedimento ai soggetti preposti e all'Organismo di Vigilanza del controllo o dell'accesso alle informazioni richieste ed alla documentazione;
- violazioni delle disposizioni relative ai poteri di firma e al sistema delle deleghe, ad eccezione dei casi di estrema necessità e di urgenza, di cui dovrà essere data tempestiva informazione al superiore gerarchico;
- omessa supervisione, controllo e vigilanza da parte dei superiori gerarchici sui propri sottoposti circa la corretta e l'effettiva applicazione dei principi indicati nel Modello;
- violazione dell'obbligo di informativa all'Organismo di Vigilanza e/o al diretto superiore gerarchico circa eventuali violazioni del Modello poste in essere da altri Destinatari del presente Sistema Disciplinare o di cui comunque si abbia prova diretta e certa;
- se di competenza, mancata formazione e/o mancato aggiornamento e/o omessa comunicazione al personale operante nell'ambito dei processi regolati dai protocolli aziendali relativi ad aree sensibili.

In caso di violazione delle procedure previste dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo si applicano le sanzioni previste dal vigente Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro, in base al giudizio di gravità dell'infrazione e di adeguatezza della sanzione.

Nei casi di gravi violazioni, la Società potrà procedere alla risoluzione anticipata del contratto di lavoro senza preavviso ai sensi e per gli effetti dell'art. 2119 Codice Civile.

5.4 Misure nei confronti degli Amministratori

In caso di violazione accertata delle disposizioni del Modello, ivi incluse quelle della documentazione che di esso forma parte, da parte di uno o più amministratori, l'Organismo di Vigilanza informa tempestivamente l'intero Consiglio di Amministrazione e il Sindaco Unico, affinché provvedano ad assumere o promuovere le iniziative più opportune ed adeguate, in relazione alla gravità della violazione rilevata e conformemente ai poteri previsti dalla vigente normativa e dallo Statuto sociale.

In caso di violazione accertata delle disposizioni del Modello da parte dell'intero Consiglio di Amministrazione, ivi incluse della documentazione che di esso forma parte, l'Organismo di Vigilanza informa immediatamente il Sindaco Unico, affinché provveda a promuovere le conseguenti iniziative.

In particolare, in caso di violazione delle disposizioni del Modello, ivi incluse quelle della documentazione che di esso forma parte, ad opera di uno o più amministratori, il Consiglio di Amministrazione potrà procedere direttamente, in base all'entità e gravità della violazione commessa, all'irrogazione della misura sanzionatoria del richiamo formale scritto ovvero della revoca anche parziale dei poteri delegati e delle procure conferite nei casi più gravi, tali da ledere la fiducia della Società nei confronti del responsabile.

In caso di violazioni delle disposizioni del Modello, ivi incluse quelle della documentazione che di esso forma parte, ad opera di uno o più Amministratori, dirette in modo univoco ad agevolare o istigare la commissione di un reato rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001 ovvero a commetterlo, le misure sanzionatorie (quali a mero titolo di esempio, la sospensione temporanea dalla carica e, nei casi più gravi, la revoca dalla stessa) dovranno essere adottate dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione o del Sindaco Unico.

5.5 Misure nei confronti degli apicali

In ogni caso, anche la violazione dello specifico obbligo di vigilanza sui sottoposti gravante sui soggetti apicali comporterà l'assunzione, da parte della Società, delle misure sanzionatorie ritenute più opportune in relazione, da una

parte, alla natura e gravità della violazione commessa e, dall'altra, alla qualifica dell'apicale che dovesse commettere la violazione.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, possono costituire presupposto per l'applicazione delle sanzioni le seguenti fattispecie di condotte:

- mancato rispetto dei principi e dei protocolli contenuti nel Modello;
- violazione e/o elusione del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione, la distribuzione o l'alterazione della documentazione prevista dai protocolli aziendali ovvero nell'impedimento ai soggetti preposti e all'Organismo di Vigilanza del controllo o dell'accesso alle informazioni richieste ed alla documentazione;
- violazione delle disposizioni relative ai poteri di firma e, in generale, al sistema delle deleghe, ad eccezione dei casi di necessità e di urgenza, di cui dovrà essere data tempestiva informazione al Consiglio di Amministrazione;
- violazione dell'obbligo di informativa dell'Organismo di Vigilanza e/o all'eventuale Soggetto sovra ordinato circa comportamenti diretti alla commissione di un reato o di un illecito amministrativo ricompreso fra quelli previsti dal Decreto.

In ogni caso, anche la violazione dello specifico obbligo di vigilanza sui sottoposti gravante sui soggetti apicali comporterà l'assunzione, da parte della Società, delle misure sanzionatorie ritenute più opportune in relazione, da una parte, alla natura e gravità della violazione commessa e, dall'altra, alla qualifica dell'apicale che dovesse commettere la violazione.

5.6 Misure nei confronti dei Sindaci

In caso di violazione accertata delle prescrizioni del Modello da parte del Sindaco Unico, il Consiglio di Amministrazione informa l'Assemblea per i provvedimenti di competenza. Qualora si tratti di violazioni tali da integrare giusta causa di revoca, il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea l'adozione dei provvedimenti di competenza e provvede agli ulteriori incombeni previsti dalla legge.

6. FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO NEL CONTESTO AZIENDALE E ALL'ESTERNO

La Società, consapevole dell'importanza che gli aspetti formativi e informativi assumono in una prospettiva di prevenzione, definisce un programma di comunicazione e formazione volto a garantire la divulgazione a tutti i Destinatari dei principali contenuti del Decreto e degli obblighi dallo stesso derivanti, nonché delle prescrizioni previste dal Modello.

La formazione e la comunicazione sono strumenti centrali nella diffusione del Modello e del Codice Etico che l'azienda ha adottato, costituendo veicolo essenziale del sistema normativo che tutti i dipendenti sono tenuti a conoscere, ad osservare e ad attuare nell'esercizio delle rispettive funzioni.

A tale fine le attività di informazione e formazione nei confronti del personale sono organizzate prevedendo diversi livelli di approfondimento in ragione del differente grado di coinvolgimento del personale nelle attività a rischio-reato. In ogni caso, l'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza del D. Lgs. 231/2001 e delle prescrizioni del Modello, è differenziata nei contenuti e nelle modalità di divulgazione in funzione della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell'area in cui gli stessi operano e del fatto che gli stessi rivestano o meno funzioni di rappresentanza e gestione della Società.

L'attività di formazione coinvolge tutto il personale in forza, nonché tutte le risorse che in futuro dovessero essere inserite nell'organizzazione aziendale. A tale proposito, le relative attività formative saranno previste e concretamente effettuate sia al momento dell'assunzione, sia in occasione di eventuali mutamenti di mansioni, nonché a seguito di aggiornamenti o modifiche del Modello.

Con riguardo alla diffusione del Modello nel contesto aziendale la Società si impegna a effettuare le seguenti attività di comunicazione:

- in fase di assunzione, la UO HR promuove, nei confronti dei neoassunti, l'informativa relativa al Modello 231 predisposto ai sensi del D. Lgs. 231/2001 ed al Codice Etico, consegnando (anche in formato elettronico) entrambi i documenti il primo giorno di lavoro;
- possibilità di accesso ad un'ampia sezione della intranet aziendale appositamente dedicata al Modello 231 ed al Codice Etico;
- affissione nelle bacheche di copia del Modello 231 e copia del Codice Etico, al fine di garantirne la più ampia diffusione a tutti i dipendenti.

La comunicazione è attuata inoltre attraverso gli strumenti organizzativi adeguati ad assicurare una comunicazione capillare, efficace, autorevole (cioè emessa ad adeguato livello), chiara e dettagliata, periodicamente aggiornata e ripetuta.

I corsi sono a carattere obbligatorio e la UO HR provvede a tracciare e registrare l'avvenuta partecipazione ai corsi formativi da parte del personale. La documentazione generale - relativa alle attività di informazione e formazione - sarà conservata a cura della UO HR e resa disponibile per la relativa consultazione da parte dell'Organismo di Vigilanza e di qualunque soggetto legittimato a prenderne visione.

La Società, inoltre, promuove la conoscenza e l'osservanza del Codice Etico e del Modello 231 anche tra i partner commerciali e finanziari, i consulenti, i collaboratori a vario titolo, i clienti ed i fornitori ai quali vengono resi disponibili entrambi i documenti attraverso la consultazione on line sul sito Internet della Società.

PARTE SPECIALE “A”

Reati contro la Pubblica Amministrazione
(Art. 24 e Art. 25)

PARTE SPECIALE “A” – REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ART. 24 E ART. 25)

1. Fattispecie di reato applicabili alla Società

La presente Parte Speciale “A” si riferisce ai reati contro la Pubblica Amministrazione, richiamati dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001 e, in particolare, riporta le singole fattispecie di reato considerate rilevanti per la responsabilità amministrativa di Leonardo CAE Advanced Jet Training S.r.l., anche se in via prudenziale. Individua, inoltre, le cosiddette attività “sensibili” (quelle dove è teoricamente possibile la commissione del reato e che sono state individuate nell’ambito della *“Matrice delle Attività a rischio-reato”*) specificando i principi comportamentali ed i presidi di controllo operativi per l’organizzazione, lo svolgimento e la gestione delle operazioni svolte nell’ambito delle sopracitate attività “sensibili”.

Una puntuale definizione del concetto di Pubblica Amministrazione è essenziale per individuare quali siano i soggetti qualificati come “soggetti attivi” nei reati indicati nel D.Lgs. 231/2001 ed oggetto della presente analisi, ovvero quale sia la qualifica di quei soggetti che, con riferimento all’ambito relativo alla presente Parte Speciale, è necessaria per integrare le fattispecie criminose nello stesso previste nella presente parte speciale. Esistono tre macrocategorie legate alla Pubblica Amministrazione: gli Enti/Istituzioni, i Pubblici Ufficiali e gli Incaricati di un Pubblico Servizio.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si possono indicare quali soggetti della Pubblica Amministrazione i seguenti Enti o categorie di Enti: Organi costituzionali e a rilevanza costituzionale; Regioni; Province; Comuni; Forze Armate e di Polizia; Autorità, Comitati, Commissioni; Enti incaricati di Pubblico Servizio; tutti gli equivalenti Enti o categorie di Enti appartenenti a Stati esteri.

Fermo restando la natura puramente esemplificativa degli Enti Pubblici sopra elencati, si evidenzia come non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera e in relazione ai suddetti Enti siano soggetti nei confronti dei quali, o ad opera dei quali, si perfezionano le fattispecie criminose ex D.Lgs. 231/2001. In particolare, le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei Pubblici Ufficiali e degli Incaricati di Pubblico Servizio.

In considerazione dell’analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale di Advanced Jet Training i seguenti reati:

Art. 24 – Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un Ente Pubblico o dell’Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un Ente Pubblico e frode nelle pubbliche forniture

- **MALVERSAZIONE DI EROGAZIONI PUBBLICHE (ART. 316-BIS C.P.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano, di altri enti pubblici o dell’Unione Europea, non si proceda all’utilizzo delle somme ottenute per gli scopi, anche con riferimento ad attività di pubblico interesse, cui erano destinate. Tenuto conto che il momento di consumazione del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

- **INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI PUBBLICHE (ART. 316-TER C.P.)**

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui – mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l’omissione di informazioni dovute – si ottengano, per sé o per altri e senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall’Unione europea. In questo caso, non rileva il corretto utilizzo delle erogazioni (come invece previsto dall’art. 316-bis), poiché il reato si concretizza nel momento stesso dell’ottenimento dei finanziamenti in modo indebito. Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie dell’art. 640-bis c.p., con riferimenti a quei casi in cui il Comportamento non integri gli estremi più gravi della truffa ai danni dello Stato.

- **FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE (ART. 356 C.P.)**

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui la Società commetta frode nell’esecuzione di contratti di fornitura conclusi con lo Stato, con un ente pubblico, o con un’impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità. All’ente possono essere applicate sia le sanzioni pecuniarie che interdittive. Si evidenzia che per “contratto di fornitura” si intende ogni strumento contrattuale destinato a fornire alla P.A. beni o servizi.

- **TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO O DELLE COMUNITÀ EUROPEE (ART. 640, COMMA 2, N.1 C.P.)**

La fattispecie di cui all'art. 640 c.p. prevede un reato comune che può essere commesso da chiunque. Il fatto che costituisce reato consiste nel procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto a danno di un altro soggetto, inducendo taluno in errore mediante artifici o raggiri. In particolare, nella fattispecie richiamata dall'art. 24 del D.Lgs. 231/2001 (i.e., art. 640 comma 2, n. 1 c.p.), rilevano i fatti commessi a danno dello Stato o di altro Ente Pubblico o dell'Unione Europea.

- **TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE (ART. 640-BIS C.P.)** *(inserito in via prudenziale)*

Il reato in oggetto si perfeziona allorquando i fatti di cui al precedente art. 640 c.p. riguardano l'ottenimento di contributi, finanziamenti o altre erogazioni concesse dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

- **FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO (ART. 640-TER C.P.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, si procuri un ingiusto profitto per sé o altri, con danno altrui.

TURBATA LIBERTÀ DEGLI INCANTI (ART. 353 C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui con violenza o minaccia, doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti si impedisce o turbano le gare nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di Pubbliche Amministrazioni o si provoca l'effetto di allontanare gli offerenti.

TURBATA LIBERTÀ DEL PROCEDIMENTO DI SCELTA DEL CONTRAENTE (ART. 363-BIS C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui con violenza o minaccia, mediante doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti si turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della Pubblica Amministrazione.

Art. 25 – Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio

- **CONCUSSIONE (ART. 317 C.P.)**

L'ipotesi di reato di cui all'art. 317 c.p. si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, obblighi taluno con violenza o minaccia a compiere un'azione che diversamente non avrebbe compiuto, ponendolo in una posizione di assoggettamento.

- **CORRUZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE (ART. 318 C.P.)**

L'ipotesi di reato di cui all'art. 318 c.p. si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.

- **CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI DI UFFICIO (ART. 319 C.P.)**

L'ipotesi di reato di cui all'art. 319 c.p. si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa.

- **CIRCOSTANZE AGGRAVANTI (ART. 319-BIS C.P.)**

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi, stipendi, pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

- **CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI (ART. 319-TER C.P.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui i fatti indicati negli artt. 318 e 319 c.p. sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. Il reato di corruzione in atti giudiziari può essere commesso nei confronti di giudici o membri del Collegio Arbitrale competenti a giudicare sul contenzioso/arbitrato nell'interesse dell'Ente (compresi gli ausiliari e i periti d'ufficio), e/o di rappresentanti della Pubblica Amministrazione, quando questa sia una

parte nel contenzioso, al fine di ottenere illecitamente decisioni giudiziali e/o stragiudiziali favorevoli.

- **INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ (319-QUARTER C.P.)**

Tale ipotesi di reato si configura, nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

- **CORRUZIONE DI PERSONA INCARICATA DI PUBBLICO SERVIZIO (ART. 320)**

Le disposizioni degli artt. 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.

- **PENE PER IL CORRUTTORE (ART. 321)**

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

- **ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE (ART. 322 C.P.)**

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque offra, prometta denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio per indurlo a compiere, omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a compiere un atto contrario ai propri doveri.

- **PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE DI MEMBRI DELLE CORTI INTERNAZIONALI O DEGLI ORGANI DELLE COMUNITÀ EUROPEE O DI ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI O DI ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E DI FUNZIONARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI STATI ESTERI (ART. 322-BIS C.P.)**

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi Ente Pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione Europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a Enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

- **TRAFFICO IN INFLUENZE ILLECITE (ART. 346-BIS C.P.)**

Tale fattispecie di reato si configura, fuori dai casi di concorso nei reati di cui agli artt. 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'art. 322-bis c.p., nei confronti di chiunque che, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. Il reato si configura altresì in capo a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

2. Identificazione delle attività sensibili

Le attività che la Società ha individuato come sensibili, nell'ambito dei reati contro la Pubblica Amministrazione, sono indicate all'interno della “*Matrice delle Attività a Rischio-Reato*”, conservata a cura della Società, unitamente ad ulteriori esemplificazioni di modalità e finalità di realizzazione del reato a quelle sopra riportate.

Le aree di attività ritenute più specificamente a rischio ai fini della presente Parte Speciale “A”, sono di seguito riepilogate:

Con riferimento ai reati previsti dall'art. 24

- Gestione del finanziamento pubblico conseguito, in termini di utilizzo dello stesso, in termini di rispetto delle modalità previste per la realizzazione del progetto e veridicità di quanto dichiarato in fase di rendicontazione.*
- Espletamento degli adempimenti doganali previsti nell'ambito delle attività di *import/export* di prodotti finiti:*)
 - dichiarazione di trasporto (per il calcolo dei diritti doganali);
 - dichiarazione di origine (*extra* UE, Preferenziale UE, UE);
 - altre dichiarazioni relative al traffico doganale.
- Adempimenti con gli enti competenti (INPS, INAIL, ASL, Direzione Provinciale del Lavoro, etc.) in riferimento a:
 - predisposizione delle denunce relative a costituzione, modifica ed estinzione del rapporto di lavoro;
 - elenchi del personale attivo, assunto e cessato presso l'INAIL;
 - controlli e verifiche circa il rispetto dei presupposti e delle condizioni previste dalla normativa vigente;
 - predisposizione ed esecuzione dei pagamenti verso lo Stato o altri Enti Pubblici.
- Adempimenti con gli Enti Pubblici nell'ambito dell'assolvimento all'obbligo di assunzione dei disabili:*)

* Attività inserita in via prudenziale

- stipula di una Convenzione Ordinaria o di Integrazione Lavorativa al fine di assolvere l'obbligo di assunzione dei disabili in maniera graduale e programmata;
 - presentazione del prospetto informativo riportante la situazione occupazionale dell'azienda, ai competenti uffici istituiti presso i Centri per l'Impiego di ciascuna provincia o Città Metropolitana.
- Gestione dei rapporti con i funzionari pubblici in occasione degli adempimenti e con Autorità Pubbliche di Vigilanza e Enti Pubblici e organismi europei in caso di svolgimento di pratiche afferenti al rilascio/rinnovo/ritiro/di autorizzazioni e concessioni, licenze, permessi in genere e/o l'iscrizione in Albi, Elenchi e Registri (ad esempio Ente Certificatore, etc.).
- Gestione dei rapporti con i funzionari della Guardia di Finanza, dell'Agenzia delle Entrate e degli altri Enti competenti in materia fiscale, tributaria e societaria nonché con l'Autorità di pubblica sicurezza, anche in occasione di verifiche, ispezioni ed accertamenti e gestione delle relative comunicazioni.
- Richiesta finanziamenti e contributi pubblici: predisposizione, sottoscrizione e trasmissione della documentazione di richiesta per l'ottenimento di un finanziamento pubblico (e.g., documentazione amministrativa richiesta dal bando, documentazione tecnica, etc.).*
- Gestione dei servizi e della qualità dei servizi resi nei confronti dei soggetti appartenenti a enti pubblici italiani o stranieri (e.g., Ministero della Difesa, Aeronautica Militare, etc.).
- Gestione e utilizzo dell'infrastruttura tecnologica e dei sistemi informativi e telematici aziendali, con riferimento in particolare all'attività di trasmissione di dati su supporti informatici a Pubbliche Amministrazioni ed Autorità.
- Gestione delle vendite*.

Con riferimento ai reati previsti dall'art. 25

- Gestione delle verifiche, ispezioni, controlli posti in essere dalla P.A. richiesti da norme legislative in materia di tutela dell'ambiente, salute e

sicurezza sul lavoro, anche in sede di verifiche ispettive, con riferimento al sito produttivo ed uffici.

- Gestione dei rapporti istituzionali di "alto profilo" con Enti Istituzionali e/o Enti territoriali (e.g., Aeronautica Militare, Regione, Unione Europea, Ministeri, Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, etc.) e altri Enti di settore.
- Gestione dei rapporti con i funzionari pubblici (e.g., Autorità Militare, Ministero della Difesa, etc.) in occasione di controlli possesso delle licenze e qualifiche del personale (autorizzato ad effettuare le manutenzioni sui velivoli militari) nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa vigente e in occasione dei controlli ispettivi.
- Gestione dei rapporti con i funzionari pubblici in occasione degli adempimenti e di eventuali verifiche ispettive relative alla produzione e smaltimento dei rifiuti.
- Gestione dei rapporti con i funzionari pubblici in occasione degli adempimenti e con Autorità Pubbliche di Vigilanza, Enti Pubblici e organismi europei in caso di svolgimento di pratiche afferenti al rilascio/rinnovo/ritiro/di autorizzazioni e concessioni, licenze, permessi in genere (e.g., Ente Certificatore, Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l'Aeronavigabilità - cd. ARMAEREO, etc.)
- Gestione dei rapporti con i funzionari della Guardia di Finanza, l'Agenzia delle Entrate e gli altri Enti competenti in materia fiscale, tributaria, societaria e doganale, anche in occasione di verifiche, ispezioni e accertamenti (e.g., trasmissione periodica dell'Anagrafica Tributaria, comunicazioni annuali ed eventuali segnalazioni all'Agenzia delle Entrate, comunicazione dei dati per l'autorizzazione al deposito doganale).
- Gestione dei rapporti e delle informazioni dirette alle Autorità Amministrative Indipendenti (ad esempio Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni), anche in occasione di verifiche, ispezioni ed accertamenti.
- Gestione dei rapporti con funzionari competenti (INPS, INAIL, ASL, Direzione Provinciale del Lavoro, etc.) per l'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa di riferimento:

- predisposizione delle denunce relative a costituzione, modifica ed estinzione del rapporto di lavoro;
 - elenchi del personale attivo, assunto e cessato presso l'INAIL;
 - controlli e verifiche circa il rispetto dei presupposti e delle condizioni previste dalla normativa vigente;
 - predisposizione ed esecuzione dei pagamenti verso lo Stato o altri Enti Pubblici.
- Gestione dei rapporti con i funzionari Pubblici in occasione di verifiche circa il rispetto dei presupposti e delle condizioni richieste dalla normativa vigente per le assunzioni agevolate (es.: piano formativo, durata, rispetto dei limiti d'età, etc.).*
- Gestione degli adempimenti dei rapporti con i funzionari degli Enti competenti in materia di adempimenti societari presso il Tribunale, la CCIAA e l'Ufficio del Registro.
- Gestione e assunzione del personale interno, dei collaboratori e dei consulenti.
- Gestione degli acquisti di beni e/o servizi.
- Gestione delle note spese.
- Gestione dei flussi monetari e finanziari.
- Gestione dei rapporti con funzionari degli Enti Pubblici finanziatori, nazionali e sovranazionali, per il conseguimento di finanziamenti (ad esempio in ambito formazione del personale) in sede di:
 - ottenimento delle informazioni connesse ai bandi di gara;
 - presentazione della richiesta;
 - verifiche e accertamenti circa il corretto utilizzo del finanziamento (rispetto delle modalità previste per la realizzazione del progetto e la veridicità di quanto dichiarato in fase di rendicontazione).
- Gestione delle sponsorizzazioni, donazioni ed omaggi.*
- Gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici per l'espletamento delle attività di import di materie prime, semilavorati e prodotti finiti (Autorità Doganali, Autorità Portuali), i.e.:
 - dichiarazione di trasporto (per il calcolo doganale);

- dichiarazione di origine (UE, *Extra* UE);
 - altre dichiarazioni relative al traffico doganale anche attraverso l'utilizzo di programmi *software* (dichiarazioni Intrastat).
- Gestione dei rapporti con i Giudici, con i loro consulenti tecnici e con i loro ausiliari, nell'ambito di procedimenti giudiziari (civili, penali, amministrativi) e con riferimento alla nomina dei legali e dei consulenti tecnici di parte.

3. Principi generali di comportamento

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 e del Codice Etico adottato dalla Società, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo nella gestione dei rapporti con i Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio e, più in generale, dei rapporti con rappresentanti della Pubblica Amministrazione e delle Autorità di Vigilanza.

In linea generale, è fatto divieto ai Destinatari di influenzare le decisioni dei Rappresentanti della Pubblica Amministrazione e delle Autorità di Vigilanza in maniera impropria e/o illecita. In particolare, è fatto loro divieto di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. n. 231/2001, riguardanti i reati contro la pubblica amministrazione presentati nel Capitolo 1 *"Fattispecie di reato applicabili alla Società"* ed identificati nella *"Matrice delle attività rischio-reato"* (contenente le modalità di commissione del reato);
- promettere, offrire e/o corrispondere ai rappresentanti della Pubblica Amministrazione, anche su induzione di questi ultimi e direttamente o tramite terzi, somme di denaro o altre utilità in cambio di favori, compensi o altri vantaggi per la Società;
- sfruttare relazioni esistenti o asserite con un rappresentante della Pubblica Amministrazione, facendo dare o promettere indebitamente, a sé o ad altri denaro o altra utilità come corrispettivo della mediazione illecita verso il rappresentante della Pubblica Amministrazione, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri;
- dare o promettere denaro o altra utilità a soggetti terzi affinché, nell'interesse della Società, intercedano presso un rappresentante della Pubblica Amministrazione ovvero per remunerare quest'ultimo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri;
- favorire, nei processi di assunzione o di acquisto, dipendenti e collaboratori dietro specifica segnalazione dei Rappresentanti della Pubblica Amministrazione, in cambio di favori, compensi o altri vantaggi per sé e/o per la Società;

- concedere promesse di assunzione a favore di chiunque e, specificatamente, a favore di, rappresentanti della Pubblica Amministrazione, loro parenti e affini o soggetti da questi segnalati;
- distribuire ai rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana e straniera omaggi o regali, salvo che si tratti piccoli omaggi di modico o di simbolico valore, e tali da non compromettere l'integrità e la reputazione delle parti e da non poter essere considerati finalizzati all'acquisizione impropria di benefici. Eventuali richieste esplicite o implicite di benefici da parte di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio, salvo omaggi d'uso commerciale e di modesto valore, debbono essere respinte ed immediatamente riferite al proprio superiore gerarchico;
- ricorrere a forme di pressione, inganno, suggestione o di captazione della benevolenza del pubblico funzionario, tali da influenzare le conclusioni dell'attività amministrativa;
- impedire, turbare o, in generale, alterare con qualsiasi mezzo e modalità – tra cui violenza, minaccia, doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti - l'andamento delle gare pubbliche o licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni cui la Società partecipa;
- impedire, turbare o, in generale, alterare con qualsiasi mezzo e modalità – tra cui violenza, minaccia, doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti - l'andamento di gare pubbliche o licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni indette dalla Società.
- intrattenere rapporti con rappresentanti delle stazioni appaltanti ovvero rappresentanti delle Società partecipanti alla gara o licitazione privata difformemente ai principi di trasparenza, correttezza, etica e professionalità;
- fornire informazioni scorrette ai partecipanti alle gare indette dalla Società;
- allontanare gli offerenti di gare pubbliche o licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni indette dalla Società o a cui la Società partecipa;
- produrre documenti falsi nell'ambito delle procedure di gara cui la Società partecipa al fine di evitarne l'esclusione/giungere alla relativa aggiudicazione;

- turbare la procedura volta a stabilire il contenuto del bando di gara o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione;
- omettere gli obblighi ed i presidi di controllo previsti dalla Società in ambito della gestione dei flussi finanziari (i.e., limite impiego risorse finanziarie, procedura di firma congiunta per determinate tipologie di operazioni, espressa causale impiego di risorse, etc.), in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile, al fine di orientare in proprio favore le decisioni in merito all'ottenimento di concessioni, licenze ed autorizzazioni dalla Pubblica Amministrazione;
- ostacolare il funzionario pubblico durante lo svolgimento delle attività ispettive;
- presentare ad organismi pubblici nazionali o stranieri dichiarazioni non veritiere o prive delle informazioni dovute nell'ottenimento di finanziamenti pubblici ed in ogni caso compiere qualsivoglia atto che possa trarre in inganno l'Ente Pubblico nella concessione di erogazioni o effettuazioni di pagamenti di qualsiasi natura;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o stranieri a titolo di contributo, sovvenzione o finanziamento a scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- rappresentare, agli Enti finanziatori, informazioni non veritiere o non complete o eludere obblighi normativi, ovvero l'obbligo di agire nel più assoluto rispetto della legge e delle normative eventualmente applicabili in tutte le fasi del processo, evitando di porre in essere comportamenti scorretti, a titolo esemplificativo, al fine di ottenere il superamento di vincoli o criticità relative alla concessione del finanziamento, in sede di incontro con Funzionari degli Enti finanziatori nel corso dell'istruttoria.

I rapporti con la Pubblica Amministrazione nonché con le Autorità Giudiziarie (nell'ambito dei procedimenti di qualsiasi natura) sono gestiti esclusivamente da persone munite di idonei poteri o da coloro che siano da queste formalmente delegati.

Per quanto attiene ai rapporti con le Autorità Amministrative Indipendenti in sede di verifiche ispettive, in riferimento ad adempimenti di legge (es. *Privacy*),

si rimanda ai principi comportamentali indicati nella Parte Speciale "D" – Reati Societari.

4. Principi di controllo specifici

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi, a prevenzione della commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento ai processi strumentali alla commissione dei reati previsti dagli artt. 24 e 25:

Acquisti di beni, servizi e consulenze

- definizione ed approvazione annuale di un *budget* e di piani strategici della Società. Ogni relativa variazione agli stessi è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- il processo di acquisto deve essere conforme ai limiti di budget annualmente assegnati a ciascuna direzione aziendale;
- eventuali acquisti extra budget sono approvati dal Managing Director e/o dal CdA sulla base delle procedure interne;
- definizione, pianificazione e monitoraggio dei fabbisogni di approvvigionamento di beni e servizi da parte dei soggetti dotati dei necessari e adeguati poteri;
- rilascio della richiesta di acquisto (RdA) a sistema solo dopo essere stata adeguatamente autorizzata da soggetti dotati dei necessari e adeguati poteri;
- è garantita la separazione dei compiti tra chi richiede la fornitura di beni/servizi e consulenze, chi firma il contratto/lettera di incarico e chi esegue il pagamento delle relative fatture;
- nel processo di scelta del fornitore è garantita la possibilità di documentare le verifiche effettuate dalla UO Acquisiti sullo stesso, in merito ad onorabilità, professionalità, reputazione ed attendibilità commerciale/finanziaria (i.e.: l'esistenza di un procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione o il casellario giudiziario, nonché l'idoneità tecnico professionale di cui all'articolo XVII D.Lgs. 81\2008);
- inserimento del fornitore in Albo Fornitori solo previa verifica dell'esito positivo dei controlli precedentemente effettuati dalla Direzione Acquisti;

- i contratti d'acquisto sono firmati da soggetti dotati di idonei poteri nel rispetto del sistema di deleghe e procure;
- nei rapporti con i fornitori e terzi in genere, non sono ammesse offerte di denaro, omaggi o benefici di qualsiasi natura a titolo personale tendenti ad ottenere indebiti vantaggi reali o apparenti di qualsivoglia natura (es. promesse di vantaggi economici, favori, promesse di assunzione e/o raccomandazioni, promesse di offerte di lavoro ecc.);
- l'amministrazione registra in contabilità le sole fatture passive: (i) che sono state emesse sulla base di un ordine d'acquisto precedentemente approvato nel rispetto del sistema di deleghe e procure in vigore, (ii) per le quali l'unità richiedente abbia effettuato l'entrata merce/conferma dell'avvenuta prestazione.

Inoltre, con riferimento a tale processo sensibile, si rimanda ai presidi di controllo riportati all'interno della Parte Speciale “D” – Reati Societari.

Gestione dei Flussi Monetari e Finanziari

- verifica sui pagamenti effettuati verso la Pubblica Amministrazione a fronte di fatture registrate nel sistema contabile ed approvate al pagamento da soggetti identificati nel rispetto del principio di segregazione dei ruoli;
- autorizzazione dei pagamenti verso la Pubblica Amministrazione soltanto da parte dei soggetti dotati di idonei poteri;
- autorizzazione al pagamento soltanto a seguito della verifica della corrispondenza tra l'entrata merce/attestazione del servizio reso, il relativo ordine d'acquisto e la fattura ricevuta dal fornitore (*three-way match*).

Inoltre:

- le operazioni di rinegoziazione delle condizioni economiche applicate e, in generale, qualsiasi rapporto contrattuale intercorrente con gli istituti bancari individuati, sono gestiti dal CFO;
- mensilmente l'amministrazione effettua la riconciliazione di tutti i conti correnti bancari attivi nel periodo verificando il valore riportato nell'estratto conto bancario con quanto riportato in Contabilità;
- al fine di garantire la segregazione dei compiti, vi è distinzione tra i soggetti che stipulano/emettono il contratto/ordine di acquisto, i

soggetti che verificano la corretta entrata merce o l'avvenuta erogazione del servizio ed i soggetti che autorizzano la fattura al pagamento e processano il medesimo;

- l'amministrazione può effettuare pagamenti solo a saldo di fatture registrate nel sistema contabile e approvate al pagamento da soggetti identificati nel rispetto del principio di segregazione dei ruoli;
- i pagamenti sono autorizzati da soggetti dotati di idonei poteri in accordo con il sistema di deleghe e procure in vigore;
- verifica della regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni.

Con riferimento a tale processo sensibile, si rimanda, inoltre, ai presidi di controllo riportati nella Parte Speciale “D” – Reati Societari.

Rapporti e adempimenti con gli Enti Pubblici e le Autorità Amministrative Indipendenti

- i rapporti con i Rappresentanti della Pubblica Amministrazione e con altri Enti di settore sono gestiti esclusivamente da parte di soggetti aziendali muniti degli occorrenti poteri in conformità al sistema di deleghe e procure, ovvero da coloro che siano da questi formalmente delegati;
- gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione e la predisposizione della relativa documentazione avvengono nel rispetto delle normative vigenti (comunitarie, nazionali, regionali, provinciali e comunali) e con la massima diligenza e professionalità in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere evitando e comunque segnalando, nella forma e nei modi idonei, situazioni di conflitto di interesse;
- è prevista l'applicazione dei principi di trasparenza, onestà e correttezza da parte del personale delegato a intrattenere rapporti con rappresentanti della Pubblica Amministrazione, al fine di non compromettere l'integrità e la reputazione della Società;
- la verifica e sottoscrizione della documentazione correlata a rapporto con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione (e.g., verbali o

comunicazioni ufficiali) viene effettuata da soggetti dotati di idonee procure;

- identificazione del personale di Advanced Jet Training deputato ad accompagnare, nonché a fornire informazioni ai funzionari della Pubblica Amministrazione durante le verifiche ispettive;
- eventuali incontri con funzionari della Pubblica Amministrazione sono presenziati da almeno due rappresentanti della Società, nel rispetto del sistema di deleghe e procure in essere;
- il verbale dell'ispezione viene sottoscritto, previa verifica del suo contenuto, dalla figura aziendale delegata ad interfacciarsi con gli ufficiali della Pubblica Amministrazione nonché dall'ulteriore figura aziendale presente in sede ispettiva; dell'ispezione subita nonché del verbale sottoscritto se ne dà comunicazione al Managing Director;
- archiviazione della documentazione rilasciata dai rappresentanti della Pubblica Amministrazione incaricati di svolgere gli accertamenti e le verifiche ispettive (e.g., verbali di accertamento, reportistica prodotta, risultanze, etc.) e di qualsiasi altro elemento idoneo a definire chiaramente, anche a posteriori, la tipologia del rapporto intercorso;
- è altresì prescritto di comunicare, senza ritardo, al proprio responsabile gerarchico e, contestualmente, all'Organismo di Vigilanza eventuali comportamenti posti in essere da persone operanti nell'ambito della controparte pubblica, rivolti ad ottenere favori, elargizioni illecite di danaro od altre utilità, anche nei confronti dei terzi, nonché qualunque criticità o conflitto di interesse (da intendersi, come situazione/interesse personale che potrebbe interferire nella gestione dei rapporti tra la Società e sue controparti) di cui si sia a conoscenza nell'ambito del rapporto con la Pubblica Amministrazione;
- i rapporti intrattenuti con funzionari della Pubblica Amministrazione, i relativi contenuti ed i partecipanti/intervenuti sono documentati dalle UO aziendali coinvolte;
- i rapporti con Giudici ovvero con soggetti dagli stessi delegati sono intrattenuti da soggetti previamente identificati, in osservanza del sistema di deleghe e poteri esistente;
- qualora i rapporti con esponenti dell'Amministrazione Giudiziaria siano intrattenuti da soggetti terzi delegati dalla Società, è assicurata una

verifica inerente l'operato del consulente ovvero del legale, monitorando che tali rapporti siano tenuti secondo correttezza e probità.

Selezione, assunzione e gestione del personale (ivi comprese le Note Spese)

- definizione del Piano delle assunzioni, nel rispetto del budget e della previsione dei costi del personale, nonché costante revisione e aggiornamento dello stesso. Eventuali *extra-budget* sono sottoposti all'attenzione del Consiglio di Amministrazione;
- formale richiesta di assunzione da parte della Unità Organizzativa richiedente, tramite apposita modulistica, all'interno della quale sono indicati i requisiti del profilo ricercato in termini di qualifiche, esperienza professionale, competenze distintive nonché la descrizione esaustiva dell'attività che la risorsa dovrà ricoprire;
- definizione e formalizzazione dei criteri da utilizzare nella di valutazione dei candidati che risponda alle esigenze di obiettività e trasparenza, anche nel caso di contratto di somministrazione;
- assunzione dei candidati nel rispetto delle procedure definite dalla Società per la selezione del personale;
- formalizzazione per iscritto dell'esito dei colloqui di selezione in apposite schede di colloquio, e sottoscrizione delle stesse da parte dei selezionatori;
- puntuale archiviazione dei risultati dei colloqui effettuati per garantire la tracciabilità del processo di assunzione;
- sottoscrizione delle lettere di assunzione da parte dei soggetti identificati nel rispetto del sistema di deleghe e poteri adottato;
- previsione, all'interno delle lettere di assunzione, di un'apposita informativa sulle norme comportamentali adottate dalla Società relativamente al Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 e al relativo Codice Etico, nonché sulle conseguenze che comportamenti contrari alle previsioni del Codice Etico e del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001, ai principi comportamentali che ispirano la Società e alle normative vigenti, possono avere;

- emissione del rimborso delle spese sostenute dal personale solo a fronte della presentazione di idonei giustificativi di spesa, la cui inerenza e coerenza deve essere verificata tramite un'attività di controllo sulle note spese presentate a rimborso;
- liquidazione delle note spese solo a fronte di apposita autorizzazione nel rispetto del sistema di procure e deleghe vigente;
- formalizzazione del processo di valutazione del personale dipendente tramite la sottoscrizione dell'apposita Scheda di Valutazione da parte del Responsabile da parte del valutato, la quale resta disponibile nel sistema in versione non modificabile;
- definizione da parte della UO HR di linee guida per l'assegnazione delle misure di *salary review* e dei criteri di aggiudicazione, nel rispetto dei vincoli di *budget* previsti;
- formale definizione di linee guida e criteri di attuazione del sistema MBO per l'anno in corso da parte del *Managing Director*, in collaborazione con le UO HR e CFO, in linea con le priorità strategiche indicate dal *top management* e con i livelli *target* previsti nel *budget*/costo del lavoro. Successivamente, tale sistema così delineato viene presentato al Consiglio di Amministrazione per presa visione e approvazione;
- condivisione con ciascun dirigente delle schede obiettivi e delle lettere di consuntivo sottoscritte dal Responsabile della UO HR e dal *Managing Director*;
- i criteri di determinazione dei premi ai dipendenti sono oggettivi, definiti, formalizzati e condivisi e sono definiti chiari livelli di autorizzazione;
- i sistemi di remunerazione premianti a dipendenti e collaboratori corrispondono ad obiettivi realistici e coerenti con le mansioni e l'attività svolta e con le responsabilità affidate;
- le spese di rappresentanza rimborsate saranno solamente quelle di modico valore e che rispettano i principi di eticità, buon senso, sobrietà e normale cortesia commerciale.

Gestione dei sistemi informativi

- definizione e formalizzazione di un sistema di controllo interno all'azienda che, ai fini del corretto e legittimo accesso ai sistemi

informativi della Pubblica Amministrazione, preveda un adeguato riscontro delle *password* di abilitazione per l'accesso ai sistemi informativi della Pubblica Amministrazione possedute, per ragioni di servizio, da determinati dipendenti appartenenti a specifiche Unità Organizzative.

Con riferimento a tale processo sensibile, si rimanda inoltre ai presidi di controllo riportati nella Parte Speciale “B” – Delitti informatici e trattamento illecito di dati.

Gestione delle vendite

- definizione dei ruoli e delle responsabilità, nonché delle modalità operative inerenti la gestione delle attività di vendita dei servizi, anche con riferimento al pubbliche forniture;
- rispetto dei compiti, ruoli e responsabilità definiti dall'organigramma aziendale e dal sistema autorizzativo nella gestione delle attività di vendita dei servizi anche con riferimento alla partecipazione a bandi di gara;
- monitoraggio dell'attività di pianificazione commerciale annuale da parte della Unità Organizzativa preposta;
- verifica e sottoscrizione di tutta la documentazione da parte del personale dotato di idonei poteri, conformemente a quanto previsto dal sistema vigente di procure e deleghe;
- monitoraggio periodico della corretta esecuzione dei contratti stipulati con clienti pubblici o privati;
- condivisione, coordinamento e monitoraggio con i clienti dei servizi previsti dal contratto, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di tempo, nonché di qualità delle prestazioni attese dal cliente;
- archiviazione di tutta la documentazione prodotta durante lo svolgimento delle attività operative.

Gestione delle sponsorizzazioni, donazioni ed omaggi

- erogazione di sponsorizzazioni, donazioni e liberalità nel rispetto di un *budget* approvato in coerenza con le procedure aziendali;

- erogazione di sponsorizzazioni, donazioni e liberalità rispettando il principio di inerenza rispetto all'immagine della Società nonché ai valori espressi nel Codice Etico;
- formalizzazione delle sponsorizzazioni in un contratto/accordo che comprenda: (i) l'oggetto della sponsorizzazione; (ii) la descrizione delle modalità di attuazione della sponsorizzazione; (iii) la durata del contratto; (iv) il corrispettivo. Tale contratto è sottoscritto nel rispetto del sistema di procure e deleghe vigente;
- è garantita la tracciabilità del processo di erogazione, ivi inclusa l'identificazione dei soggetti beneficiari, nonché la rendicontazione finale dell'attività, acquisendo documentazione comprovante l'avvenuta esecuzione della stessa;
- gestione degli omaggi e delle spese di rappresentanza nel rispetto delle procedure aziendali ed, in particolare: (i) sono effettuati in relazione ad effettive finalità di *business*; (ii) risultano ragionevoli e in buona fede; (iii) sono registrati in apposita documentazione; (iv) non possono mai consistere in somme di denaro;
- definizione di specifici criteri di selezione della controparte destinataria della liberalità, implementato verifiche circa l'affidabilità e la onorabilità della stessa;
- le liberalità di carattere benefico o culturale sono considerate limitatamente a proposte provenienti da enti e associazioni no-profit oppure da organizzazioni impegnate nella creazione di valore culturale o sociale;
- omaggi, sponsorizzazioni, donazioni e liberalità sono effettuati nel rispetto del sistema di poteri e deleghe vigente;
- gli omaggi concessi a terzi devono essere di modico valore e comunque tali da non poter essere interpretati come finalizzati ad acquisire vantaggi in modo improprio.

Gestione dei finanziamenti pubblici

- in caso di ottenimento di finanziamenti/contributi pubblici, essi sono destinati esclusivamente alle finalità per le quali sono state richieste e concesse;

- le domande di contributi, sovvenzioni o finanziamenti a Ente Pubblico sono sottoscritte nel rispetto del sistema di deleghe e procure in essere;
- la documentazione predisposta per l'ottenimento di finanziamenti è verificata in termini di correttezza, veridicità e accuratezza ed è sottoscritta nel rispetto del sistema di deleghe e procure in sono identificati i soggetti preposti alla richiesta allo Stato o ad altro Ente Pubblico di contributi, sovvenzioni o finanziamenti, in osservanza del sistema di deleghe e poteri esistente;
- in caso di richiesta allo Stato o ad altro Ente Pubblico di contributi, sovvenzioni o finanziamenti, i soggetti preposti in tali procedure si attengono a principi di correttezza e verità, utilizzando e presentando dichiarazioni e documenti completi ed attinenti alle attività per le quali i benefici possono essere legittimamente ottenuti, nonché fornendo tutte le informazioni richieste e dovute; in caso di ottenimento di finanziamenti/contributi pubblici, essi sono destinati esclusivamente alle finalità per le quali sono state richieste e concesse;
- si effettua una verifica, preliminare all'invio della rendicontazione all'Ente Pubblico, inerente la congruità delle spese sostenute dalla Società nonché dalla funzione preposta alla fruizione del finanziamento ovvero della sovvenzione pubblica;
- archiviazione dei documenti relativi alla gestione dei contributi, finanziamenti, sovvenzioni erogate da un Ente Pubblico, anche al fine di consentirne un'agevole consultazione sia da parte degli organi interni preposti al controllo che da parte di enti ed istituzioni esterne.

PARTE SPECIALE “B”

Delitti informatici e trattamento illecito di dati
(Art. 24-*bis*)

PARTE SPECIALE “B” – DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART. 24-BIS)

1. Fattispecie di reato applicabili alla Società

La presente Parte Speciale “B” riporta le singole fattispecie di reato indicate nell'art. 24-*bis* del Decreto Legislativo 231/2001 e ritenute potenzialmente realizzabili dalla Società, anche se in via prudenziale, in ragione delle attività svolte e ritenute “sensibili” ai sensi del medesimo Decreto Legislativo.

L'identificazione delle aree di attività a rischio di commissione dei reati previsti (cd. Mappatura o “*Matrice delle Attività a rischio-reato*”) e le considerazioni svolte sulla possibile realizzabilità dei predetti reati, sono state realizzate anche attraverso le interviste ai soggetti aziendali di ciascuna Unità Organizzativa competente, come tali provvisti della più ampia e profonda conoscenza dell'operatività di ciascun singolo settore dell'attività aziendale.

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale di Advanced Jet Training i seguenti reati:

- **FALSITÀ IN UN DOCUMENTO INFORMATICO PUBBLICO O AVENTE EFFICACIA PROBATORIA (ART. 491-BIS C.P.)**

L'articolo in oggetto stabilisce che tutti i delitti relativi alla falsità in atti, tra i quali rientrano sia le falsità ideologiche che le falsità materiali, sia in atti pubblici che in atti privati, sono punibili anche nel caso in cui la condotta riguardi non un documento cartaceo, bensì un documento informatico.

I documenti informatici, pertanto, sono equiparati a tutti gli effetti ai documenti tradizionali.

Per documento informatico deve intendersi la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (art. 1, comma 1, lett. p), D.Lgs. 82/2005).

- **ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO (ART. 615-TER C.P.)**

Tale reato si realizza quando un soggetto abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto ad escluderlo.

L'accesso è abusivo poiché effettuato contro la volontà del titolare del sistema, la quale può essere implicitamente manifestata tramite la predisposizione di protezioni che inibiscano a terzi l'accesso al sistema stesso.

Risponde del delitto di accesso abusivo a sistema informatico anche il soggetto che, pur essendo entrato legittimamente in un sistema, vi si sia trattenuto contro la volontà del titolare del sistema oppure il soggetto che abbia utilizzato il sistema per il perseguimento di finalità differenti da quelle per le quali era stato autorizzato.

- **DETENZIONE, DIFFUSIONE E INSTALLAZIONE ABUSIVA DI APPARECCHIATURE, CODICI E ALTRI MEZZI ATTI ALL' ACCESSO A SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI (ART. 615-QUATER C.P.)**

Tale fattispecie di reato si realizza quando un soggetto al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri danni, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, installa, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonee all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

- **DETENZIONE, DIFFUSIONE E INSTALLAZIONE ABUSIVA DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI O PROGRAMMI INFORMATICI DIRETTI A DANNEGGIARE O INTERRUPEERE UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO (ART. 615-QUINQUES C.P.)**

Tale fattispecie di reato si realizza quando un soggetto, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

- **INTERCETTAZIONE, IMPEDIMENTO O INTERRUZIONE ILLECITA DI COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE (ART. 617-QUATER C.P.)**

Tale fattispecie di reato si realizza quando un soggetto, fraudolentemente, intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le

impedisce o le interrompe. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il reato si applica anche qualora un soggetto riveli, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

- **DETENZIONE, DIFFUSIONE E INSTALLAZIONE ABUSIVA DI APPARECCHIATURE E DI ALTRI MEZZI ATTI A INTERCETTARE, IMPEDIRE O INTERROMPERE COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE (ART. 617-QUINQUIES C.P.)**

Tale fattispecie di reato si realizza quando un soggetto, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

- **DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI (ART. 635-BIS C.P.)**

Tale fattispecie di reato si realizza quando un soggetto «*distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui*». Il reato, ad esempio, si integra nel caso in cui il soggetto proceda alla cancellazione di dati dalla memoria del computer senza essere stato preventivamente autorizzato da parte del titolare del terminale.

- **DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI UTILIZZATI DALLO STATO O DA ALTRO ENTE PUBBLICO O COMUNQUE DI PUBBLICA UTILITÀ (ART. 635-TER C.P.)** (*inserito in via prudenziale*)

Tale reato si realizza quando un soggetto commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità. Questo delitto si distingue dal precedente poiché, in questo caso, il danneggiamento ha ad oggetto beni dello Stato o di altro ente pubblico o, comunque, di pubblica utilità; ne deriva che il delitto sussiste anche nel caso in cui si tratti di dati, informazioni o programmi di proprietà di privati ma destinati alla soddisfazione di un interesse di natura pubblica.

Perché il reato si integri è sufficiente che si tenga una condotta finalizzata al deterioramento o alla soppressione del dato.

- **DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI (ART. 635-QUATER C.P.)**

Questo reato si realizza quando un soggetto mediante le condotte di cui all'art. 635-*bis* (danneggiamento di dati, informazioni e programmi informatici), ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

Si tenga conto che qualora l'alterazione dei dati, delle informazioni o dei programmi renda inservibile o ostacoli gravemente il funzionamento del sistema si integrerà il delitto di danneggiamento di sistemi informatici e non quello di danneggiamento dei dati previsto dall'art. 635-*bis*.

Il reato si integra in caso di danneggiamento o cancellazione dei dati o dei programmi contenuti nel sistema, effettuati direttamente o indirettamente (per esempio, attraverso l'inserimento nel sistema di un virus informatico).

- **DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI DI PUBBLICA UTILITÀ (ART. 635-QUINQUIES C.P.)** *(inserito in via prudenziale)*

Questo reato si configura quando il fatto di cui all'art. 635-*quater* (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici) è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

Nel delitto di danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, differentemente dal delitto di danneggiamento di dati, informazioni e programmi di pubblica utilità (art. 635-*ter*), quel che rileva è che il sistema sia utilizzato per il perseguimento di pubblica utilità indipendentemente dalla proprietà privata o pubblica del sistema stesso.

Il reato si può configurare nel caso in cui un Dipendente cancelli *file* o dati, relativi ad un'area per cui sia stato abilitato ad operare, per conseguire vantaggi interni (ad esempio, far venire meno la prova del credito da parte di un Ente o di un fornitore) ovvero nel caso in cui l'amministratore di sistema, abusando della sua qualità, ponga in essere i comportamenti illeciti in oggetto per le medesime finalità già descritte.

2. Identificazione delle attività sensibili

Le attività che la Società ha individuato come sensibili, nell'ambito dei reati informatici, sono indicate all'interno della “*Matrice delle Attività a Rischio-Reato*”, conservata a cura della Società, unitamente ad ulteriori esemplificazioni di modalità e finalità di realizzazione del reato a quelle sopra riportate.

Le aree di attività ritenute più specificamente a rischio ai fini della presente Parte Speciale “B”, sono di seguito riepilogate:

- Gestione del processo di creazione, trattamento e archiviazione di documenti elettronici con valore probatorio ad esempio:
 - rendicontazione in formato elettronico di attività e/o a attestazioni elettroniche di qualifiche o requisiti della Società;
 - attestazioni rese alle Agenzie delle Entrate;
 - dati contenuti nelle banche dati elettroniche all'interno dei sistemi gestionali.
- Accesso ai sistemi informatici aziendali o di terze parti, che contengono:
 - dati di *marketing*;
 - informazioni relative ai clienti;
 - informazioni bancarie;
 - dati di fatturazione o di credito
 - dati relativi a pagamenti;
 - dati sensibili in termini di *Privacy*.
- Acquisizione, detenzione e gestione abusiva di credenziali di accesso (*password*) a sistemi aziendali o di terze parti.
- Gestione di strumenti e dispositivi e programmi, da parte di soggetti aziendali e amministratori di sistema, mediante i quali possono:
 - essere intercettate informazioni rilevanti di terze parti o impedita comunicazioni anche alla Pubblica Amministrazione;
 - danneggiare un sistema informatico o telematico, nell'ambito delle strutture di un concorrente.

3. Principi generali di comportamento

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 e del Codice Etico adottati dalla Società, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi generali di comportamento.

In particolare, è fatto divieto ai soggetti Destinatari della presente Parte Speciale di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato, previste dall'art. 24-*bis* del D.Lgs. n. 231/2001, riguardanti i delitti informatici presentati nel Capitolo 1 “*Fattispecie di reato applicabili alla Società*” ed identificati nella “*Matrice delle attività rischio-reato*” (contenente le modalità di commissione del reato);
- connettere ai sistemi informatici della Società *personal computer*, periferiche, altre apparecchiature o installare *software* senza preventiva autorizzazione del soggetto responsabile individuato;
- modificare la configurazione *software e/o hardware* di postazioni di lavoro fisse o mobili se non previsto da una regola ovvero, in diversa ipotesi, se non previa espressa e debita autorizzazione;
- acquisire, possedere o utilizzare strumenti *software e/o hardware* – se non per casi debitamente autorizzati ovvero in ipotesi in cui tali *software e/o hardware* siano utilizzati per il monitoraggio della sicurezza dei sistemi informativi della Società – che potrebbero essere adoperati abusivamente per valutare o compromettere la sicurezza di sistemi informatici o telematici;
- divulgare, cedere o condividere con il personale interno o esterno alla Società le proprie credenziali di accesso ai sistemi e alla rete aziendale, di clienti o di terze parti;
- accedere abusivamente ad un sistema informatico altrui – ovvero nella disponibilità di altri dipendenti/collaboratori o terzi – nonché accedervi al fine di manomettere o alterare abusivamente qualsiasi dato ivi contenuto;
- sfruttare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze nelle misure di sicurezza dei sistemi informatici o telematici aziendali o di terze parti, per ottenere l'accesso a risorse o informazioni diverse da quelle cui si è autorizzati ad accedere, anche nel caso in cui tale intrusione non provochi un danneggiamento a dati, programmi o sistemi;

- comunicare a persone non autorizzate, interne o esterne alla Società, i controlli implementati sui sistemi informativi e le modalità con cui sono utilizzati;
- mascherare, oscurare o sostituire la propria identità e inviare *e-mail* riportanti false generalità o inviare intenzionalmente *e-mail* contenenti *virus* o altri programmi in grado di danneggiare o intercettare dati;
- inviare attraverso un sistema informatico aziendale qualsiasi informazione o dato, previa alterazione o falsificazione dei medesimi;
- divulgare informazioni riservate a soggetti interni o esterni alla Società;
- diffondere e/o utilizzare dati sensibili relativi a dipendenti, clienti e fornitori senza idonea autorizzazione.

4. Principi di controllo specifici

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi, a prevenzione della commissione dei reati informatici, con particolare riferimento ai processi strumentali alla commissione dei reati previsti dall'art. 24-bis:

Rapporti e adempimenti con gli Enti Pubblici e le Autorità Amministrative Indipendenti

Con riferimento al processo di “Rapporti e adempimenti con gli Enti Pubblici e le Autorità Amministrative Indipendenti”, si rimanda ai presidi di controllo riportati nella Parte Speciale “A” – Reati contro la Pubblica Amministrazione.

Gestione dei sistemi informativi

- definizione di una *policy* formale che regoli l'utilizzo della strumentazione tecnologica (e.g., *laptop*, telefoni) concessa in dotazione al personale della Società, nonché le responsabilità connesse alla sua custodia;
- accesso ai sistemi informatici solo attraverso appositi meccanismi di autenticazione (*password*; autenticazione a più fattori) di sufficiente complessità e soggetti a modifiche periodiche, al fine di consentire l'accesso ai soli utenti autorizzati;
- predisposizione di opportune misure di protezione della rete di trasmissione dati aziendali mediante strumenti di limitazione degli accessi (*firewall* e *proxy*);
- esecuzione di verifiche periodiche di vulnerabilità sui sistemi e sulle applicazioni, al fine di individuare e rimuovere eventuali debolezze sfruttabili dai *malware*;
- previsione di verifiche circa l'installazione di *software* non autorizzati sui sistemi operativi da parte dei dipendenti;
- definizione di criteri e modalità per la navigazione in *Internet* che includono, tra le altre, l'utilizzo della rete al solo fine lavorativo, il divieto di scarico di *software* nelle strutture informative aziendali;
- adozione di apparati di sicurezza perimetrali in grado di bloccare l'accesso a particolari siti ed intervenire al rilevamento di minacce;

- definizione di presidi di protezione per lo scambio sicuro di informazioni attraverso gli strumenti utilizzati (e.g., posta elettronica, siti web), realizzando verifiche periodiche sul corretto funzionamento degli stessi;
- installazione sul *device* di un applicativo che consente la protezione dei dati aziendali (e.g., *account*, messaggi) in caso di smarrimento/furto del dispositivo;
- installazione di sistemi *antivirus* e *antispamming* su tutti i server e dispositivi aziendali, aggiornati in modo automatico, contro il rischio di intrusione;
- designazione degli Amministratori di Sistema, i quali sono muniti di proprie credenziali di autenticazione e gli accessi sugli applicativi aziendali;
- monitoraggio del traffico e degli accessi tramite tracciatura di *log* da parte degli Amministratori di Sistema, nel rispetto della segregazione dei compiti (ad esempio: accessi anomali per frequenza, modalità, temporalità), e formalizzazione degli esiti delle suddette;
- definizione dell'*iter* autorizzativo e delle relative modalità per la creazione di nuove utenze, e nonché per l'assegnazione dei relativi diritti di accesso ai sistemi informatici aziendali;
- designazione di un'apposita figura, tra gli Amministratori di Sistema, che gestisca e controlli le autorizzazioni conferite alle utenze;
- definizione di una procedura per la rimozione dei diritti di accesso ai sistemi informatici aziendali al termine del rapporto di lavoro;
- analisi sulle *permission* a sistema fornite agli utenti aziendali al fine di rintracciare eventuali conflitti d'interesse (Analisi Segregation of Duties).
- definizione dei ruoli e delle responsabilità dei soggetti coinvolti negli eventi di Disaster Recovery, al fine di assicurare la continuità del servizio dell'infrastruttura informatica aziendale.

PARTE SPECIALE “C”

Delitti di criminalità organizzata
(Art. 24-ter)

PARTE SPECIALE “C” – DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART. 24-TER)

1. Fattispecie di reato applicabili alla Società

La presente Parte Speciale “C” riporta le singole fattispecie di reato indicate nell'art. 24-ter del Decreto Legislativo 231/2001 e nella Legge 16 marzo 2006, n. 146 e ritenute potenzialmente realizzabili dalla Società, anche se in via prudenziale, in ragione delle attività svolte e ritenute “sensibili” ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

L'identificazione delle aree di attività a rischio di commissione dei reati previsti (cd. Mappatura o “*Matrice delle Attività a rischio-reato*”) e le considerazioni svolte sulla possibile realizzabilità dei predetti reati, sono state realizzate anche attraverso le interviste ai soggetti aziendali di ciascuna Unità Organizzativa competente, come tali provvisti della più ampia e profonda conoscenza dell'operatività di ciascun singolo settore dell'attività aziendale.

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale di Advanced Jet Training i seguenti reati:

- **ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE (ART. 416, AD ECCEZIONE DEL SESTO COMMA, C. P.)**

Con riferimento alla fattispecie di reato sopra considerata, la sanzione penale è ricollegata al solo fatto della promozione, costituzione, partecipazione ad una associazione criminosa formata da tre o più persone, indipendentemente dall'effettiva commissione (e distinta punizione) del reato che costituisce il fine dell'associazione. Ciò significa che la sola cosciente partecipazione ad una associazione criminosa da parte di un esponente o di un dipendente della Società potrebbe determinare la responsabilità amministrativa della società stessa, sempre che la partecipazione o il concorso all'associazione risultasse strumentale al perseguimento anche dell'interesse o del vantaggio della Società medesima.

È tuttavia richiesto che il vincolo associativo si espliciti attraverso un minimo di organizzazione a carattere stabile nel tempo e la condivisione di un programma di realizzazione di una serie indeterminata di delitti. Non basta pertanto l'occasionale accordo per la commissione di uno o più delitti determinati.

- **ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO ANCHE STRANIERE (ART. 416-BIS C.P.)** *(inserito in via prudenziale)*

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di Omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

- **SCAMBIO ELETTORALE POLITICO-MAFIOSO (ART. 416-TER C.P.)** *(inserito in via prudenziale)*

Tale fattispecie di reato si realizza quando un soggetto accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'art. 416-bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'art. 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità, gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa.

- **ILLEGALE FABBRICAZIONE, INTRODUZIONE NELLO STATO, MESSA IN VENDITA, CESSIONE, DETENZIONE E PORTO IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO DI ARMI DA GUERRA O TIPO GUERRA O PARTI DI ESSE, DI ESPLOSIVI, DI ARMI CLANDESTINE NONCHÉ DI PIÙ ARMI COMUNI DA SPARO ESCLUSE QUELLE PREVISTE DALL'ARTICOLO 2, COMMA TERZO, DELLA LEGGE 18 APRILE 1975, N. 110 (ART. 407, COMMA 2, LETT. A), N. 5 C.P.P.)** *(inserito in via prudenziale)*

Tale fattispecie di reato si realizza quando un soggetto, senza licenza dell'autorità fabbrica, introduce nello Stato, pone in vendita o cede a qualsiasi titolo armi da guerra o tipo guerra, o parti di esse, atte all'impiego, munizioni da guerra, esplosivi di ogni genere, aggressivi chimici o altri congegni micidiali, ovvero ne fa raccolta.

- **ASSOCIAZIONE FINALIZZATA AL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE (ART. 74 D.P.R. 309/1990)** *(inserito in via prudenziale)*

Tale fattispecie di reato si realizza quando tre o più soggetti si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla

categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73. Tale fattispecie di reato punisce inoltre chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione.

2. Identificazione delle attività sensibili

Le attività che la Società ha individuato come sensibili, nell'ambito dei reati di criminalità organizzata, sono indicate in dettaglio nella “*Matrice delle Attività a Rischio-Reato*”, conservata a cura della Società, unitamente ad ulteriori esemplificazioni di modalità e finalità di realizzazione del reato a quelle sopra riportate.

Le aree di attività ritenute più specificamente a rischio ai fini della presente Parte Speciale “C”, sono di seguito riepilogate:

- Gestione degli acquisti di beni e servizi.
- Selezione, assunzione, gestione del personale.
- Gestione delle attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento di rifiuti, anche tramite l'affidamento delle attività a Società terze.
- Emissione delle fatture attive.
- Gestione dei Flussi monetari e Finanziari.
- Gestione delle attività di *lodging* dei clienti (attività e servizi di ospitalità ed intrattenimento)
- Gestione delle attività di importazione ed esportazione di merce da e verso paesi esteri.
- Gestione delle vendite.

3. Principi generali di comportamento

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 e del Codice Etico adottati dalla Società, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi generali di comportamento.

In particolare, è fatto divieto ai soggetti Destinatari della presente Parte Speciale di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste dall'art. 24-ter D.Lgs. n. 231/2001 riguardanti i reati associativi presentati nel Capitolo 1 “*Fattispecie di reato applicabili alla Società*” ed identificati nella “*Matrice delle attività rischio-reato*” (contenente le modalità di commissione del reato);
- intrattenere operazioni commerciali fittizie o per importi differenti da quelli reali al fine di realizzare provviste di denaro da destinare ad attività illecite;
- promuovere, costituire, organizzare o dirigere associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza, in particolar modo con fini di eversione dell'ordine democratico;
- fornire, direttamente o indirettamente, fondi a favore di soggetti che intendano porre in essere reati di associazione per delinquere.

In via generale, ai Destinatari della presente Parte Speciale è richiesto di:

- assicurare un'approfondita conoscenza dei soggetti terzi con i quali vengono instaurati rapporti nell'esercizio del *business* aziendale;
- monitorare costantemente i flussi di denaro in uscita;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure/istruzioni operative aziendali, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di fornitori/clienti, anche stranieri;
- non effettuare alcuna operazione che possa presentare carattere anomalo per tipologia o oggetto ovvero che possa determinare l'instaurazione o il mantenimento di rapporti che presentino profili di

anomalia dal punto di vista dell'affidabilità e/o della reputazione delle controparti;

- non riconoscere compensi in favore dei consulenti e fornitori di beni e servizi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
- non selezionare personale i cui requisiti e la cui affidabilità non sia stata adeguatamente esaminata, compatibilmente con la legislazione vigente.

Si rimanda, inoltre, ai principi di comportamento e controllo di cui alla Parte Speciale "E" – Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, alla Parte Speciale "I" – Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio e alla Parte Speciale "O" – Reati Ambientali.

4. Principi di controllo specifici

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi, a prevenzione della commissione dei delitti di criminalità informatica, con particolare riferimento ai processi strumentali alla commissione dei reati previsti dall'art. 24-ter:

Acquisti di beni, servizi e consulenze

- tutti i pagamenti effettuati in favore di una controparte trovano adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale con la stessa. In particolare, la Società effettua verifiche sulla regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra i beneficiari dei pagamenti stessi e le controparti titolari del rapporto contrattuale instaurato con la Società;
- sono corrisposti compensi in misura congrua rispetto alle prestazioni rese, all'incarico conferito, alle condizioni o prassi esistenti sul mercato, alle tariffe professionali vigenti per la categoria interessata;
- previsione di verifiche finalizzate ad accertare il possesso di requisiti di onorabilità e affidabilità da parte del fornitore, prima della stipula del contratto e/o in fase di qualifica, tra gli altri, l'identità, la sede, la natura giuridica del fornitore, le modalità di pagamento e le garanzie.

Con riferimento a tale processo sensibile, si rimanda ai presidi di controllo riportati all'interno della Parte Speciale “A” – Reati contro la Pubblica Amministrazione, della Parte Speciale “D” – Reati Societari e della Parte Speciale “E” – Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

Gestione dei Flussi Monetari e Finanziari

Con riferimento al processo di “Gestione dei Flussi Monetari e Finanziari”, si rimanda ai presidi di controllo riportati nella Parte Speciale “A” – Reati contro la Pubblica Amministrazione e nella Parte Speciale “D” – Reati Societari.

Selezione, assunzione e gestione del personale (ivi comprese le Note Spese)

Con riferimento a tale processo sensibile, si rimanda ai presidi di controllo riportati all'interno della Parte Speciale “A” – Reati contro la Pubblica Amministrazione.

Gestione delle vendite

Con riferimento al processo di “Gestione delle vendite”, si rimanda ai presidi di controllo riportati nella Parte Speciale “A” – Reati contro la Pubblica Amministrazione e nella Parte Speciale “D” – Reati Societari.

Adempimenti in materia di gestione ambientale

- effettuazione di verifiche ai fornitori di servizi connessi alla gestione dei rifiuti in merito al possesso di requisiti di onorabilità e affidabilità oltre che, in aggiunta, al possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente e, in particolare, dei requisiti tecnico-professionali in capo ai fornitori (e.g., iscrizione all'Albo gestori ambientali per soggetti preposti alla gestione dei rifiuti, etc.) e delle autorizzazioni previste dalla normativa ambientale di cui al D.Lgs. 152/2006.

Inoltre, al fine di prevenire la commissione dei reati di cui alla presente Sezione, la Società fa riferimento in maniera trasversale a tutti i principi di controllo previsti all'interno del proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

PARTE SPECIALE “D”

Reati Societari
(Art. 25-ter)

PARTE SPECIALE “D” – REATI SOCIETARI (ART. 25-TER)

1. Fattispecie di reato applicabili alla Società

La presente Parte Speciale “D” riporta le singole fattispecie di reato indicate nell'art. 25-ter del Decreto Legislativo 231/2001 e ritenute potenzialmente realizzabili dalla Società, anche se in via prudenziale, in ragione delle attività svolte e ritenute “sensibili” ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

L'identificazione delle aree di attività a rischio di commissione dei reati previsti (cd. Mappatura o “*Matrice delle Attività a rischio-reato*”) e le considerazioni svolte sulla possibile realizzabilità dei predetti reati, sono state realizzate anche attraverso le interviste ai soggetti aziendali di ciascuna Unità Organizzativa competente, come tali provvisti della più ampia e profonda conoscenza dell'operatività di ciascun singolo settore dell'attività aziendale.

Le fattispecie di reato presupposto previste dall'art 25-ter del Decreto (con eccezione della Corruzione tra Privati) sono afferibili ai c.d. reati “propri”, ossia reati che possono sussistere se commessi da soggetti che ricoprono determinate qualifiche indicate dalla Legge: Amministratori, Direttori Generali, Sindaci o Liquidatori della società.

Tuttavia, è possibile che sussista una responsabilità della Società anche qualora la condotta illecita sia posta in essere dai livelli sottostanti, segnatamente dai responsabili della Unità Organizzativa oppure da subalterni di questi ultimi. Infatti, la responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/2001 degli Enti opera:

- se il reato configurato è commesso da Amministratori, Direttori Generali, Sindaci o Liquidatori della Società, e viene provato l'interesse della stessa nell'effettuazione dell'illecito;
- se il reato configurato è commesso da dipendenti o altre persone soggette alla vigilanza degli Amministratori, Direttori Generali, Sindaci o Liquidatori della Società, se viene provato l'interesse della stessa nell'effettuazione dell'illecito e, inoltre, il mancato esercizio di un'adeguata attività di controllo.

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale di Advanced Jet Training i seguenti reati:

- **FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI (ART. 2621 C.C.)**

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli Amministratori, i Direttori Generali, i Dirigenti Preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i

sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai Soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

- **FATTI DI LIEVE ENTITÀ (ART. 2621-BIS C.C.)**

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della Società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

- **IMPEDITO CONTROLLO (ART. 2625, COMMA 2 C.C.)**

Il reato di cui all'art. 2625, comma 2 del Codice Civile, si verifica nell'ipotesi in cui gli Amministratori impediscano od ostacolano, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai Soci o ad altri Organi Sociali, procurando un danno ai soci. Il reato è punito a querela della persona offesa e la pena è aggravata se il reato è commesso in relazione a società quotate ovvero in relazione ad emittenti con strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante.

- **INDEBITA RESTITUZIONE DEI CONFERIMENTI (ART. 2626 C.C.)** *(inserito in via prudenziale)*

La condotta tipica prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche mediante il compimento di

operazioni simulate, dei conferimenti ai Soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli. In altri termini, la suddetta fattispecie di reato punisce una riduzione del capitale, con conseguente mancata ufficializzazione della riduzione del capitale reale tramite l'abbassamento del capitale nominale, il cui valore, pertanto, risulta superiore a quello del capitale reale. La condotta incriminata deve essere tenuta nei confronti dei Soci e per integrare la fattispecie non occorre che tutti i Soci siano liberati dall'obbligo di conferimento ma è sufficiente che lo sia un singolo Socio o più Soci.

- **ILLEGALE RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE RISERVE (ART. 2627 C.C.)**

Tale reato si concretizza qualora siano ripartiti utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero siano ripartite riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

- **ILLECITE OPERAZIONI SULLE AZIONI O QUOTE SOCIALI O DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE (ART. 2628 C.C.)**

Il reato in questione si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione, al di fuori dai casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

- **OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI (ART. 2629 C.C.)**

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

- **OMESSA COMUNICAZIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI (ART. 2629-BIS C.C.)**

La realizzazione della fattispecie criminosa prevede che l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive

modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, c.c. è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla Società o a terzi.

- **FORMAZIONE FITTIZIA DEL CAPITALE (ART. 2632 C.C.)**

Tale reato si perfeziona nel caso in cui gli Amministratori e i Soci conferenti versino o aumentino fittiziamente il capitale della Società mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, mediante sottoscrizione reciproca di azioni o quote ovvero mediante sopravvalutazione rilevante dei conferimenti dei beni in natura o di crediti ovvero ancora del patrimonio della Società nel caso di trasformazione.

- **INDEBITA RIPARTIZIONE DEI BENI SOCIALI DA PARTE DEI LIQUIDATORI (ART. 2633 C.C.)** *(inserito in via prudenziale)*

Tale fattispecie di reato si realizza quando i liquidatori, ripartendo i beni sociali tra i Soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessari a soddisfarli, cagionano danno ai creditori.

- **CORRUZIONE TRA PRIVATI (ART. 2635 C.C.)**

Integra il reato la condotta di Amministratori, Direttori Generali, Dirigenti Preposti alla redazione dei documenti contabili, Sindaci, Liquidatori, nonché dei soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza dei medesimi che, avendo accettato per sé o per altri denaro o altra utilità, o la relativa promessa, compiono od omettono un atto contrario agli obblighi inerenti al loro ufficio o agli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società.

Il comma 3 punisce anche la condotta del corruttore (c.d. reato di corruzione tra privati attiva), con le medesime pene previste per i corrotti. Solo tale reato, e non anche quello commesso dai corrotti, costituisce presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, se commesso nell'interesse dell'ente al quale il corruttore appartiene e con nocumento per la società di appartenenza del soggetto corrotto.

Il reato è perseguibile a querela della società parte offesa. Si procede d'ufficio se dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nell'acquisizione di beni o servizi.

- **ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI (ART. 2635-BIS C.C.)**

Il reato previsto punisce chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori di società o enti privati - nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive - finalizzata al compimento o alla omissione di un atto in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio o degli obblighi di fedeltà, quando l'offerta o la promessa non sia accettata.

- **ILLECITA INFLUENZA SULL'ASSEMBLEA (ART. 2636 C.C.)**

La "condotta tipica" prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

- **AGGIOTAGGIO (ART. 2637 C.C.)**

Tale fattispecie di reato si verifica quando un soggetto diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

- **OSTACOLO ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE AUTORITÀ PUBBLICHE DI VIGILANZA (ART. 2638, COMMI 1 E 2 C.C.)**

Il reato in questione si realizza nel caso in cui, col fine specifico di ostacolare l'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza, si espongano in occasione di comunicazioni ad esse dovute in forza di legge, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, ovvero si occultino, totalmente o parzialmente, con mezzi fraudolenti, fatti che si era tenuti a comunicare, circa la situazione patrimoniale, economica o finanziaria della Società, anche qualora le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla Società per

conto terzi. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.

- **FALSE O OMESSE DICHIARAZIONI PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO PRELIMINARE (ART. 54 D.Lgs 19/2023)** *(inserito in via prudenziale)*

Il reato in questione si realizza nel caso in cui, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, si formano documenti in tutto o in parte falsi, si alterano documenti veri, si rendono dichiarazioni false oppure si omettono informazioni rilevanti.

2. Identificazione delle attività sensibili

Le attività che la Società ha individuato come sensibili, nell'ambito dei reati societari, sono indicate in dettaglio nella “*Matrice delle Attività a Rischio-Reato*”, conservata a cura della Società, unitamente ad ulteriori esemplificazioni di modalità e finalità di realizzazione del reato a quelle sopra riportate.

Le aree di attività ritenute più specificamente a rischio ai fini della presente Parte Speciale “D”, sono di seguito riepilogate:

- Predisposizione di comunicazioni riguardanti la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e del Gruppo, ivi inclusi i bilanci e le relazioni periodiche.
- Rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività di impresa nelle scritture contabili, nei bilanci, nelle relazioni e in altri documenti di impresa.
- Collaborazione e supporto all'Organo Amministrativo per la predisposizione di situazioni patrimoniali funzionali alla realizzazione di:
 - operazioni straordinarie;
 - operazioni di aumento/riduzione del capitale sociale;
 - altre operazioni su quote sociali o della Società.
- Documentazione, archiviazione e conservazione delle informazioni relative all'attività di impresa (i.e., scritture contabili, libri sociali).
- Gestione dei rapporti con gli Organi di Controllo relativamente alle verifiche sulla gestione amministrativa/contabile e sul Bilancio d'Esercizio.
- Collaborazione e supporto all'Organo Amministrativo nello svolgimento delle attività di illecita restituzione dei conferimenti.
- Collaborazione e supporto all'Organo Amministrativo per l'effettuazione delle operazioni di incremento/riduzione del capitale sociale o di altre operazioni (anche straordinarie) sulle quote sociali.
- Acquisto, vendita o altre operazioni, in qualsiasi forma concluse su strumenti finanziari non quotati.
- Collaborazione e supporto all'Organo Amministrativo nello svolgimento delle attività di illecita ripartizione degli utili di esercizio e delle riserve.

- Collaborazione e supporto all'Organo Amministrativo per l'effettuazione delle operazioni di riduzione del capitale sociale o di altre operazioni (anche straordinarie) sulle azioni.
- Situazioni di conflitto di interessi degli amministratori.
- Collaborazione e supporto all'Organo Amministrativo per l'effettuazione delle operazioni di incremento del capitale sociale.
- Collaborazione e supporto all'Organo Amministrativo nello svolgimento delle attività di illecita liquidazione dei beni sociali.
- Predisposizione della documentazione che sarà oggetto di discussione e delibera in Assemblea e gestione dei rapporti con tale Organo Sociale.
- Gestione dei rapporti e delle informative dirette alle Autorità Amministrative Indipendenti (es. Garante della *Privacy*), anche in occasione di verifiche, ispezioni ed accertamenti.
- Collaborazione e supporto all'Organo Amministrativo per l'effettuazione delle operazioni di incremento/riduzione del capitale sociale o di altre operazioni (anche straordinarie) sulle azioni.
- Comunicazione di informazioni relative a strumenti finanziari non quotati.*
- Stipula/Estensione/Rinnovo di accordi commerciali, compresa la fase di definizione delle specifiche tecniche.*
- Gestione dei rapporti con i fornitori in fase di definizione dei contratti di acquisto per beni e servizi.
- Gestione dei flussi finanziari in ingresso e in uscita nel rispetto delle procedure amministrativo contabili.
- Selezione ed assunzione delle figure professionali necessarie allo svolgimento di attività per l'azienda.
- Richiesta e all'autorizzazione dei rimborsi per le spese sostenute dai dirigenti e dai dipendenti in occasione delle trasferte.
- Gestione delle sponsorizzazioni, donazioni ed omaggi.
- Gestione dei rapporti con la società di revisione.
- Gestione dei rapporti con soggetti/enti certificatori per il rilascio/mantenimento delle certificazioni possedute (es. ISO:9001).

* Attività inserita in via prudenziale

- Gestione dei rapporti con parti terze per la definizione di situazioni precontenziose o di contenziosi intrapresi nei confronti della Società.*
- Gestione delle attività propedeutiche al rilascio del certificato preliminare per le fusioni transfrontaliere.*

* Attività inserita in via prudenziale

3. Principi generali di comportamento

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 e del Codice Etico adottati dalla Società, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi generali di comportamento.

In particolare, è fatto divieto ai soggetti Destinatari della presente Parte Speciale di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste dall'art. 25-ter del D.Lgs. n. 231/2001 riguardanti i reati societari, presentati nel Capitolo 1 “*Fattispecie di reato applicabili alla Società*” ed identificati nella “*Matrice delle attività rischio-reato*” (contenente le modalità di commissione del reato);
- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilancio, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti al vero, ovvero predisporre comunicazioni sociali che non rappresentino in modo veritiero la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- registrare operazioni senza un'adeguata documentazione di supporto che ne consenta “in primis” una corretta rilevazione contabile e successivamente una ricostruzione accurata;
- esporre fatti falsi o omettere informazioni dovute nei bilanci e nelle altre comunicazioni previste dalla legge;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- acquistare o sottoscrivere quote della Società, con lesione all'integrità del capitale sociale;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- procedere ad aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo quote per un valore inferiore al loro valore nominale;

- porre in essere comportamenti che impediscano, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, ovvero ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parti dei Soci e del Sindaco Unico;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni della Pubblica Amministrazione e/o di Autorità Amministrative Indipendenti, anche in sede di ispezione (e.g., espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti);
- omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche e non, previste dalle leggi e dalla normativa applicabile, nei confronti degli Enti Pubblici ed Autorità di Vigilanza e controllo cui è soggetta l'attività aziendale, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette autorità;
- effettuare registrazioni contabili in modo non accurato, non corretto e non veritiero;
- omettere comunicazioni, da parte degli Amministratori, di conflitti di interessi, precisandone natura, termini, origine e portata tali da poter inficiare le scelte del Consiglio di Amministrazione in merito ad operazioni di carattere ordinario e/o straordinario;
- porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti, finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannevole suscettibili di determinare riflessi su strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato e idonei ad alterarne sensibilmente il prezzo;
- ottenere dalla controparte la rinuncia ad avviare un'azione legale nei confronti della Società ovvero a rinunciare all'azione giudiziale già avviata;
- ottenere un illecito risparmio economico derivante dalle mancate rivendicazioni dei dipendenti grazie all'accordo/intermediazione con i sindacati.

Con specifico riferimento alla prevenzione del rischio di commissione del reato di "Corruzione tra privati" e di "Istigazione alla corruzione tra privati", è essenziale che ogni possibile relazione commerciale della Società, sia in sede di negoziazione degli accordi, sia di esecuzione degli stessi, con operatori privati sia improntata a principi di correttezza e trasparenza. In tal senso è fatto divieto ai Destinatari di influenzare le decisioni dei soggetti terzi alla Società in maniera impropria e/o illecita. In particolare, è fatto loro divieto di:

- effettuare pagamenti a collaboratori, ovvero altri soggetti terzi che operino per conto della Società, che non trovino adeguata giustificazione nel rapporto contrattuale;
- promettere e/o offrire e/o corrispondere erogazioni in denaro a favore di Amministratori, Direttori Generali, Dirigenti Preposti alla redazione dei documenti contabili societari, Sindaci e Liquidatori di Società o Enti privati clienti/fornitori, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive (anche ove questi non accettino l'offerta o la promessa) per ottenere benefici indebiti in favore di Advanced Jet Training (e.g., ottenere dall'Ente Certificatore il rilascio o il rinnovo della certificazione);
- promettere e/o offrire e/o corrispondere a favore di Amministratori, Direttori Generali, Dirigenti Preposti alla redazione dei documenti contabili societari, Sindaci e Liquidatori di Società o Enti privati clienti/fornitori, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive (anche ove questi non accettino l'offerta o la promessa), direttamente o tramite terzi, somme di denaro o altre utilità in cambio di favori, compensi o altri vantaggi indebiti per la Società (e.g., ottenere una validazione o accettazione di documentazione, altrimenti non idonea, necessaria ad importare ed esportare prodotti commerciali);
- riconoscere rimborsi spese e/o sostenere spese di rappresentanza, in tutto o in parte fittizi, al fine di creare le disponibilità finanziarie con le quali perpetrare atti di corruzione verso società private;
- effettuare pagamenti o riconoscere altre utilità a collaboratori, fornitori, consulenti, o altri soggetti terzi che operino per conto della Società, che non trovino adeguata giustificazione nel rapporto contrattuale ovvero nella prassi vigenti;

- favorire, nei processi di assunzione o di acquisto, dipendenti, collaboratori, fornitori, consulenti o altri soggetti dietro specifica segnalazione di soggetti terzi alla Società, in cambio di favori, compensi o altri vantaggi indebiti per la Società stessa;
- rappresentare o trasmettere per la richiesta del certificato preliminare di cui all'art. 29 del D.Lgs 19/2023 documenti in tutti o in parte falsi, alterare documenti veri, rendere dichiarazioni non rispondenti al vero, ovvero omettere informazioni rilevanti
- porre in essere comportamenti che impediscano, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, ovvero ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte del responsabile di funzione e degli organi competenti.

In via generale, ai Destinatari della presente Parte Speciale è richiesto di:

- operare con trasparenza, correttezza e spirito di collaborazione, in sede di ispezioni o verifiche da parte dell'Ente Certificatore, agevolando l'attività dell'Ente e fornendo, in maniera completa e corretta, le informazioni ed i dati eventualmente richiesti;
- assicurare la completezza, veridicità e trasparenza dei dati trasmessi;
- svolgere con tempestività, correttezza e buona fede le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti dell'Ente Certificatore;
- operare con trasparenza, correttezza e spirito di collaborazione nei confronti del Notaio in caso di richiesta di rilascio del certificato preliminare di cui all'art. 29 del D.Lgs 19/2023 fornendo, in maniera completa e corretta, le informazioni ed i dati eventualmente richiesti nei termini di legge;
- svolgere con tempestività, correttezza e buona fede le comunicazioni previste dalla legge e nei confronti del Notaio in caso di richiesta di rilascio del certificato preliminare di cui all'art. 29 del D.Lgs 19/2023.

4. Principi di controllo specifici

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi, a prevenzione della commissione dei reati societari, con particolare riferimento ai processi strumentali alla commissione dei reati previsti dall'art. 25-ter:

Acquisti di beni, servizi e consulenze

- elaborazione di una sintesi trimestrale degli utilizzi finanziari e sull'andamento dei movimenti di cassa e condivisione della stessa con il Responsabile della UO HR;
- definizione dei criteri necessari ai fini della qualifica di nuovi fornitori nonché del monitoraggio periodico dei fornitori già presenti nell'Albo Fornitori della Società;
- nel processo di scelta del fornitore è garantita la documentabilità delle verifiche effettuate sul fornitore medesimo, in merito ad onorabilità e attendibilità commerciale;
- l'acquisto di beni/servizi e consulenze è documentato da un contratto/lettera di incarico, ovvero di un ordine di acquisto nonché contratto/lettera di incarico formalmente approvato da soggetti dotati di idonei poteri;
- al fine di garantire criteri di concorrenza, economicità, trasparenza, correttezza e professionalità, l'identificazione del fornitore di beni/servizi e consulenze dovrà avvenire mediante valutazione comparativa di più offerte secondo i criteri e le soglie previste dalle procedure aziendali;
- i requisiti, oggetto di verifica in fase di qualificazione e selezione, sono monitorati nel corso del rapporto contrattuale con la controparte dalle Direzioni aziendali preposte, secondo un principio di segregazione dei ruoli. Qualora tali requisiti vengano meno la Società valuterà le opportune azioni da intraprendere, così come previsto dalle apposite clausole contrattuali;
- definizione dei ruoli e delle responsabilità dei soggetti aziendali coinvolti nella gestione dell'Albo Fornitori;
- definizione dei ruoli e delle responsabilità dei soggetti aziendali coinvolti nella gestione dell'anagrafica fornitori, con particolare riferimento ai

diversi livelli autorizzativi ai fini dell’inserimento/modifica a sistema delle informazioni relative ai fornitori;

- verifica del rispetto dell’*iter* autorizzativo previsto per la modifica dell’anagrafica fornitori, nonché della correttezza dei dati inseriti/modificati all’interno dell’anagrafica dei fornitori;
- segregazione dei ruoli e delle responsabilità tra chi gestisce l’anagrafica fornitori, richiede il bene/servizio, effettua le registrazioni contabili e chi ne autorizza il pagamento;
- la scelta del fornitore di beni/servizi o consulenti è fondata su criteri di valutazione oggettivi;
- le trattative commerciali con il fornitore sono condotte secondo principi di correttezza e onestà, definendo il prezzo della fornitura sulla base di criteri predefiniti ed approvati dalla Società, quali, a titolo esemplificativo, il prezzo medio di mercato della fornitura richiesta. È altresì garantita la tracciabilità del processo decisionale di identificazione del prezzo oltre che la corretta e tempestiva archiviazione della documentazione propedeutica a tale attività, tra cui, a titolo esemplificativo, comunicazioni tra la Società e il fornitore inerenti la fase di negoziazione del prezzo della fornitura;
- indicazione delle motivazioni in caso di deroga alle modalità di selezione competitive *standard* definite e autorizzazione della deroga;
- all’interno dei contratti/lettere di incarico con fornitori/consulenti, o altri soggetti terzi che operano per conto della Società, è inclusa un’apposita clausola di presa visione e conoscenza dei contenuti del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 e del Codice Etico adottati da Advanced Jet Training. È, inoltre, presente un’apposita clausola di risoluzione del rapporto contrattuale ed eventuale richiesta di risarcimento danni qualora gli stessi pongano in essere comportamenti in contrasto con le linee di condotta indicate dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 e dal Codice Etico adottati da Advanced Jet Training, tali da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto;
- conduzione di apposite verifiche periodiche sui contratti in merito alla regolarità della documentazione fornita dal fornitore, delle relative attestazioni e della qualità del servizio fornito;

- verifiche della corretta erogazione del servizio e/o ricezione del bene rispetto a quanto definito all'interno del contratto / lettera di incarico;
- segregazione dei ruoli tra chi emette l'ordine di acquisto, definisce gli aspetti contrattuali con le controparti, verifica la corretta entrata merce/erogazione del servizio, effettua le registrazioni contabili e chi ne autorizza il pagamento.

Inoltre, con riferimento a tale processo sensibile, si rimanda ai presidi di controllo riportati all'interno della Parte Speciale "A" – Reati contro la Pubblica Amministrazione.

Gestione dei Flussi Monetari e Finanziari

- definizione del massimale del fondo della cassa contante utilizzabile, nonché delle tipologie di spesa ammissibili;
- identificazione delle modalità di rendicontazione delle movimentazioni in entrata e in uscita della cassa contante e delle relative modalità di registrazione contabile;
- definizione dei ruoli, delle responsabilità e delle modalità di autorizzazione delle uscite di cassa ammissibili;
- segregazione dei ruoli relativamente tra chi ha il potere di aprire/chudere conti correnti e chi di rapporti con le banche e altri intermediari finanziari;
- definizione del personale addetto allo svolgimento delle riconciliazioni bancarie, nel rispetto del principio di segregazione dei ruoli;
- identificazione del personale autorizzato all'utilizzo e all'esecuzione di movimentazioni in entrata e in uscita tramite *Home Banking*;
- effettuazione di controlli periodici di quadratura e riconciliazione dei dati contabili (e.g., riconciliazioni bancarie), nel rispetto della segregazione dei ruoli;
- effettuazione di ciascuna transazione ovvero movimentazione soltanto previa verifica dei giustificativi che attestino la congruità della transazione da predisporre (e.g., OdA, RdA, contratto) ovvero di quanto ricevuto (e.g., DDT);
- è vietato emettere assegni bancari e postali per importi pari o superiori ai limiti di legge correnti che non rechino l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;

- definizione dei criteri e delle modalità di assegnazione, uso e gestione delle carte di credito aziendali, ivi incluse le tipologie di spesa ammissibili;
- verifiche sul corretto utilizzo della carta di credito aziendale da parte della UO HR (per le spese relative alle trasferte) o dalla UO CFO (per le altre tipologie di spesa) nonché sulla corrispondenza tra le voci presenti nel saldo del conto della carta e i giustificativi di spesa forniti dal titolare.

Inoltre, si rimanda ai presidi di controllo riportati all'interno della Parte Speciale “A” – Reati contro la Pubblica Amministrazione e della Parte Speciale “I” – Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio.

Formazione del Bilancio e rapporti con gli Organi di Controllo

- ciascuna fattura passiva, preliminarmente all'elaborazione del pagamento, è verificata in termini di corrispondenza di bene ricevuto/servizio reso prima del pagamento;
- la Società garantisce che la gestione della contabilità, la rilevazione delle scritture contabili e l'elaborazione delle stesse per la stesura del bilancio siano gestite secondo procedure interne definite, garantendo la segregazione dei ruoli all'interno del processo oltre che la tracciabilità dei flussi informativi preposti allo stesso;
- definizione dei soggetti preposti alle attività di stesura e analisi del bilancio di verifica, garantendo un'adeguata segregazione dei ruoli tra i soggetti che raccolgono il dato e coloro che elaborano il dato da iscrivere in contabilità;
- effettuazione di verifiche e analisi delle poste valutative al fine di garantire una corretta e veritiera predisposizione del bilancio d'esercizio;
- definizione delle attività di verifica del rispetto delle scadenze per la comunicazione delle informazioni necessarie alla predisposizione del bilancio;
- la UO CFO, responsabile della raccolta ed elaborazione delle informazioni richieste e trasmesse al Sindaco Unico, garantisce la completezza, inerenza e correttezza della documentazione trasmessa;
- le richieste e le trasmissioni di dati e informazioni, nonché ogni rilievo, comunicazione o valutazione espressa dal Sindaco Unico, sono documentate e conservate a cura del responsabile di funzione;

- tutti i documenti relativi ad operazioni all'ordine del giorno delle riunioni dell'assemblea o del Consiglio di Amministrazione o, comunque, relativi a operazioni sulle quali il Sindaco Unico debba esprimere parere, sono messi a disposizione di quest'ultimo con ragionevole anticipo rispetto alla data della riunione;
- il conferimento dell'incarico alla Società di Revisione avviene sulla base di regole formalizzate in conformità a quanto previsto dalla legge e dalle norme regolamentari della Società, e nel rispetto delle regole generali adottate dalla Società nei rapporti con i consulenti e collaboratori;
- la Società definisce le attività di verifica del rispetto delle scadenze per la comunicazione delle informazioni necessarie alla predisposizione del bilancio;
- tutta la documentazione di supporto all'elaborazione del bilancio è archiviata e conservata a cura della UO CFO;
- è effettuata un'attività di monitoraggio e formalizzazione delle informazioni inserite in contabilità, nonché delle poste di rettifica, debitamente autorizzate;
- il calcolo delle imposte viene verificato da un soggetto terzo rispetto all'elaboratore prima dell'invio;
- presentazione di tutti i dati e tutte le informazioni che servono alla redazione del bilancio e degli altri documenti contabili in modo chiaro e completo e che rappresentano in modo veritiero la situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società;
- trasmissione della bozza di bilancio a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, prima della riunione per approvazione dello stesso, nei tempi di legge previsti;
- verifica dei dati e delle informazioni previste nell'ambito del *reporting* interno e dei rapporti con le Società della *Joint Venture* allo scopo di trasmettere gli stessi per la redazione del Bilancio consolidato;
- le operazioni sul capitale sociale sono documentate e tracciate, nel rispetto della normativa vigente;
- nella gestione contabilità sono osservate scrupolosamente le regole di corretta, completa e trasparente contabilizzazione dei fatti di gestione, secondo quanto definito dai principi contabili nazionali o internazionali;
- le registrazioni contabili possono essere effettuate esclusivamente dai soggetti abilitati all'utilizzo dell'applicativo contabile utilizzato dalla

Società, a fronte di una profilazione delle utenze opportunamente segregata;

- le attività relative alla costituzione di nuove società, all'acquisizione o alienazione di partecipazioni societarie, nonché all'effettuazione di conferimenti, alla distribuzione di utili o riserve, ad operazioni sul capitale sociale, a fusioni e scissioni ed al riparto dei beni in sede di liquidazione, sono sottoposte al Consiglio di Amministrazione della società interessata;
- le operazioni straordinarie nonché quelle sul capitale sociale sono approvate dal Consiglio di Amministrazione e sono adeguatamente documentate e tracciate;
- creazione di un processo di verifica accurato delle dichiarazioni presentate dai richiedenti per il certificato preliminare, attraverso l'uso di strumenti di controllo;
- formazione e sensibilizzazione del personale coinvolto nel rilascio dei certificati preliminari riguardo alle procedure corrette da seguire e alle conseguenze delle false o omesse dichiarazioni;
- garantire la corretta conservazione e archiviazione dei documenti e informazioni necessarie e condivise per il rilascio dei certificati preliminari, in modo da garantire una tracciabilità a posteriori;
- adozione di controlli interni per verificare la validità e l'accuratezza delle informazioni fornite al notaio per il rilascio dei certificati preliminari. In particolare, la verifica deve essere svolta da almeno 2 soggetti preliminarmente individuati e sulla base del sistema di deleghe e procure vigenti.

Inoltre, con riferimento a tale processo sensibile, si rimanda ai presidi di controllo riportati nella Parte Speciale “Q” – Reati Tributari.

Gestione delle vendite

- definizione dei ruoli e delle responsabilità, nonché delle modalità operative inerenti la gestione dell'Anagrafica Clienti (e.g., definizione dei criteri di qualifica preliminare);
- definizione dei ruoli e delle responsabilità dei soggetti aziendali coinvolti nella gestione della commessa, con particolare riferimento ai diversi

livelli autorizzativi ai fini dell’inserimento degli ordini di vendita nel rispetto della segregazione dei compiti;

- la Società assicura una corretta tracciabilità del processo commerciale, assicurando il rispetto di flussi autorizzativi previsti dalle prassi/procedure aziendali oltre che la corretta archiviazione della relativa documentazione;
- non sono corrisposti compensi in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese, all’incarico conferito, alle condizioni o prassi esistenti sul mercato, alle tariffe professionali vigenti per la categoria interessata.

Inoltre, con riferimento a tale processo sensibile, si rimanda ai presidi di controllo riportati nella Parte Speciale “A” – Reati contro la Pubblica Amministrazione.

Infine, con riferimento ai processi sensibili “Rapporti ed adempimenti con gli Enti Pubblici e le Autorità Amministrative indipendenti”, “Selezione, assunzione e gestione del personale (ivi comprese le Note Spese)”, nonché “Gestione delle sponsorizzazioni, donazioni ed omaggi”, si rimanda ai presidi di controllo descritti all’interno della Parte Speciale “A” – Reati contro la Pubblica Amministrazione.

PARTE SPECIALE "E"

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione
dell'ordine democratico
(Art. 25-*quater*)

PARTE SPECIALE “E” – DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (ART. 25-QUATER)

1. Fattispecie di reato applicabili alla Società

La presente Parte Speciale “E” riporta le singole fattispecie di reato indicate nell'art. 25-*quater* del Decreto Legislativo 231/2001 e ritenute potenzialmente realizzabili dalla Società, anche se in via prudenziale, in ragione delle attività svolte e ritenute “sensibili” ai sensi del medesimo Decreto Legislativo.

L'identificazione delle aree di attività a rischio di commissione dei reati previsti (cd. Mappatura o “*Matrice delle Attività a rischio-reato*”) e le considerazioni svolte sulla possibile realizzabilità dei predetti reati, sono state realizzate anche attraverso le interviste ai soggetti aziendali di ciascuna Unità Organizzativa competente, come tali provvisti della più ampia e profonda conoscenza dell'operatività di ciascun singolo settore dell'attività aziendale.

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale di Advanced Jet Training i seguenti reati:

- **ASSOCIAZIONI CON FINALITÀ DI TERRORISMO ANCHE INTERNAZIONALE O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (ART. 270-BIS C.P.)**
 - La norma punisce chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di everSIONE dell'ordine democratico, nonché chiunque partecipa a tali associazioni.
 - Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale.
 - Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.
- **ASSISTENZA AGLI ASSOCIATI (ART. 270-TER C.P.)**
 - Tale reato si configura qualora un soggetto, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dia rifugio o fornisca vitto, ospitalità,

mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis.

- La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

- **ADDESTRAMENTO AD ATTIVITÀ CON FINALITÀ DI TERRORISMO ANCHE INTERNAZIONALE (ART. 270-QUINQUIES C.P.)**

- La norma punisce chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

- **CONDOTTE CON FINALITÀ DI TERRORISMO (ART. 270-SEXIES C.P.)**

- Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

- **IMPOSSESSAMENTO, DIROTTAMENTO E DISTRUZIONE DI UN AEREO (ART. 1 L. 342/1976) (inserito in via prudenziale)**

- La norma punisce chiunque, con violenza o minaccia, commette un fatto diretto all'impossessamento di un aereo. Inoltre, tale fattispecie si verifica quando un soggetto, con violenza, minaccia o frode, commette un fatto diretto al dirottamento o alla distruzione di un aereo. La pena è aumentata se l'autore consegue l'intento.

2. Identificazione delle attività sensibili

Le attività che la Società ha individuato come sensibili, nell'ambito dei delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, sono indicate in dettaglio nella *“Matrice delle Attività a Rischio-Reato”*, conservata a cura della Società, unitamente ad ulteriori esemplificazioni di modalità e finalità di realizzazione del reato a quelle sopra riportate.

Le aree di attività ritenute più specificamente a rischio ai fini della presente Parte Speciale “E”, sono di seguito riepilogate:

- Gestione dei contenuti e delle finalità di addestramento della "clientela" straniera.
- Verifiche sulle liste dei soggetti frequentanti i corsi.
- Gestione degli immobili/spazi in concessione della Società in favore di una associazione con finalità di terrorismo che lo utilizza nell'ambito delle proprie condotte criminose.
- Gestione delle attività di addestramento della "clientela" straniera.
- Gestione delle attività di manutenzione dei velivoli utilizzati nell'addestramento della "clientela" straniera.

3. Principi generali di comportamento

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 e del Codice Etico adottati dalla Società, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi generali di comportamento.

In particolare, è fatto divieto ai soggetti Destinatari della presente Parte Speciale di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste dall'art. 25-*quater* D.Lgs. n. 231/2001 riguardanti i delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico presentati nel Capitolo 1 “*Fattispecie di reato applicabili alla Società*” ed identificati nella “*Matrice delle attività rischio-reato*” (contenente le modalità di commissione del reato);
- intrattenere operazioni commerciali con soggetti contigui od operanti in realtà contigue a quelle dove sono presenti fenomeni di terrorismo o che sono dotate di giurisdizioni carenti in termini di presidi antiterrorismo;
- promuovere, costituire, organizzare o dirigere associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza, in particolar modo con fini di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- fornire, direttamente o indirettamente, fondi a favore di soggetti che intendano porre in essere reati di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico.

In via generale, ai Destinatari della presente Parte Speciale è richiesto di:

- assicurare un'approfondita conoscenza dei soggetti terzi con i quali vengono instaurati rapporti nell'esercizio del *business* aziendale;
- monitorare costantemente i flussi di denaro in uscita;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure/istruzioni operative aziendali, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica dei clienti, anche stranieri;
- non effettuare alcuna operazione che possa presentare carattere anomalo per tipologia o oggetto ovvero che possa determinare

l'instaurazione o il mantenimento di rapporti che presentino profili di anomalia dal punto di vista dell'affidabilità e/o della reputazione delle controparti.

4. Principi di controllo specifici

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi, a prevenzione della commissione dei delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, con particolare riferimento ai processi strumentali alla commissione dei reati previsti dall'art. 25-*quater*:

Gestione delle vendite

- la Società assicura un'approfondita conoscenza della clientela al fine di valutare la coerenza e la compatibilità dell'operazione impartita con il profilo del cliente;
- la Società mantiene costantemente aggiornati tutti i dati relativi ai rapporti con i clienti;
- la Società fornisce istruzioni ai Destinatari del Modello, affinché gli stessi non intrattengano rapporti con soggetti (persone fisiche / giuridiche) inseriti nelle Liste diramate dalle Autorità nazionali (UIF) ed internazionali (OFAC; UE), con soggetti sospettati di legami con organizzazioni terroristiche nazionali e/o internazionali, nonché con banche e/o intermediari finanziari censiti nelle medesime liste.

Inoltre, si rimanda ai presidi di controllo riportati nella Parte Speciale “A” – Reati contro la Pubblica Amministrazione e nella Parte Speciale “C” – Delitti di criminalità organizzata.

Infine, al fine di prevenire la commissione dei reati di cui alla presente Sezione, la Società fa riferimento in maniera trasversale a tutti i principi di controllo previsti all'interno del proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

PARTE SPECIALE “F”

Delitti contro la personalità individuale
(Art. 25-*quinquies*)

PARTE SPECIALE “F” – DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ART. 25-QUINQUIES)

1. Fattispecie di reato applicabili alla Società

La presente Parte Speciale “F” riporta le singole fattispecie di reato indicate nell’art. 25-*quinquies* del Decreto Legislativo 231/2001 e ritenute potenzialmente realizzabili dalla Società, in ragione delle attività svolte e ritenute “sensibili” ai sensi del medesimo Decreto Legislativo.

L’identificazione delle aree di attività a rischio di commissione dei reati previsti (cd. Mappatura o “*Matrice delle Attività a rischio-reato*”) e le considerazioni svolte sulla possibile realizzabilità dei predetti reati, sono state realizzate anche attraverso le interviste ai soggetti aziendali di ciascuna Unità Organizzativa competente, come tali provvisti della più ampia e profonda conoscenza dell’operatività di ciascun singolo settore dell’attività aziendale.

In considerazione dell’analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale di Advanced Jet Training i seguenti reati:

- **INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO (ART. 603-BIS C.P.)**

Il reato sanziona la condotta di chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l’attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente disforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie;

- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

2. Identificazione delle attività sensibili

Le attività che la Società ha individuato come sensibili, nell'ambito dei delitti contro la personalità individuale, sono indicate in dettaglio nella “*Matrice delle Attività a Rischio-Reato*”, conservata a cura della Società, unitamente ad ulteriori esemplificazioni di modalità e finalità di realizzazione del reato a quelle sopra riportate.

Le aree di attività ritenute più specificamente a rischio ai fini della presente Parte Speciale “F”, sono di seguito riepilogate:

- Gestione degli acquisti, con particolare riferimento ad affidamento di attività che prevedano l'utilizzo di manodopera di terze parti (e.g., impresa di pulizie) ed interinali (personale somministrato, cooperative).
- Gestione del personale, con particolare riferimento alla definizione:
 - dell'orario di lavoro;
 - delle condizioni retributive;
 - degli impatti in ambito salute e sicurezza e delle condizioni lavorative in senso lato.

3. Principi generali di comportamento

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 e del Codice Etico adottati dalla Società, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi generali di comportamento.

In particolare, è fatto divieto ai soggetti Destinatari della presente Parte Speciale di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste dall'art. 25-*quiquies* del D.Lgs. n. 231/2001 riguardanti i delitti contro la personalità individuale presentati nel Capitolo 1 “*Fattispecie di reato applicabili alla Società*” ed identificati nella “*Matrice delle attività rischio-reato*” (contenente le modalità di commissione del reato);
- utilizzare, assumere o impiegare manodopera sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno;
- tenere comportamenti che inducano allo sfruttamento dei lavoratori;
- effettuare qualsiasi forma di abuso sui lavoratori, sia essa fisica o psicologica.

Ai Destinatari della presente Parte Speciale è fatto obbligo di:

- corrispondere retribuzioni non inferiori con le previsioni dei contratti di lavoro applicabili;
- rispettare la normativa relativa a orario di lavoro, periodi di riposo, aspettativa obbligatoria, ferie (e.g., in caso di turno notturno devono essere garantite undici ore di riposo tra la fine di un turno e l'inizio del successivo);
- garantire l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- assicurare condizioni di lavoro adeguate, metodi di sorveglianza e situazioni alloggiative non degradanti;
- garantire, con riferimento ai fornitori di manodopera, la documentabilità delle verifiche effettuate in merito al rispetto degli elementi richiamati dalla normativa relativa all'intermediazione del lavoro (e.g., minimi

retributivi e condizioni previste dai CCNL applicabili, orari di lavoro, turni e riposi, etc.);

- monitorare le condizioni lavorative dei dipendenti della Società e dei dipendenti delle società terze di cui sia avvale per la prestazione di manodopera (e.g., cooperative, agenzie di somministrazione del lavoro etc.) relativamente a orario lavorativo, condizioni retributive, impatti in ambito salute e sicurezza e delle condizioni lavorative in senso lato.

Ai Destinatari è, inoltre, richiesto di garantire:

- l'accertamento, attraverso i mezzi disponibili, dell'onorabilità ed affidabilità dei fornitori attraverso l'acquisizione di informazioni sul legale rappresentante, sugli Amministratori e sui soci, in base alla tipologia societaria, nonché acquisizione di dati pubblici inerenti indici di pregiudizialità (e.g., protesti, pendenza di procedure concorsuali);
- la verifica periodica dell'allineamento delle condizioni applicate con i fornitori alle condizioni di mercato.

4. Principi di controllo specifici

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi, a prevenzione della commissione dei delitti contro la personalità individuale, con particolare riferimento ai processi strumentali alla commissione dei reati previsti dall'art. 25-*quinquies*:

Acquisti di beni, servizi e consulenze

- nel processo di selezione dei fornitori la cui attività prevede prestazioni di manodopera, è garantita la documentabilità delle verifiche effettuate in merito al rispetto degli elementi richiamati dalla normativa relativa all'intermediazione del lavoro (e.g., minimi retributivi e condizioni previste dai CCNL applicabili, orari di lavoro, turni e riposi, etc.);
- tra gli elementi di qualificazione dei fornitori di manodopera sono considerati gli esiti degli accertamenti volti a verificare, tra l'altro, l'identità, la sede, la natura giuridica del fornitore, le modalità di pagamento e le garanzie, nonché, a seconda delle tipologie di controparte, l'onorabilità e l'affidabilità della controparte stessa sul mercato;
- è effettuato il monitoraggio dell'assenza degli indici di sfruttamento in capo ai lavoratori della controparte, implementando all'interno dei contratti con i fornitori di manodopera specifiche clausole inerenti l'interruzione del rapporto contrattuale qualora Advanced Jet Training dovesse ravvisare la presenza di indici di sfruttamento in capo ai lavoratori della controparte.

Selezione, assunzione e gestione del personale (ivi comprese le Note Spese)

- è assicurato il rispetto della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- è garantita l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

- sono assicurate condizioni di lavoro adeguate e metodi di sorveglianza non degradanti;
- la gestione del personale avviene nel rispetto degli elementi richiamati dalla normativa relativa all'intermediazione del lavoro (e.g., minimi retributivi e condizioni previste dai CCNL applicabili, orari di lavoro, turni e riposi, etc.).

Inoltre, con riferimento a tale processo sensibile, si rimanda ai presidi di controllo riportati nella Parte Speciale "A" – Reati contro la Pubblica Amministrazione.

PARTE SPECIALE “G”

Reati di Abuso di mercato
(Art. 25-sexies)

PARTE SPECIALE “G” – REATI DI ABUSO DI MERCATO (ART. 25-SEXIES)

1. Fattispecie di reato applicabili alla Società

La presente Parte Speciale “G” riporta le singole fattispecie di reato indicate nell’art. 25-sexies del Decreto Legislativo 231/2001 e ritenute potenzialmente realizzabili dalla Società, in ragione delle attività svolte e ritenute “sensibili” ai sensi del medesimo Decreto Legislativo.

L’identificazione delle aree di attività a rischio di commissione dei reati previsti (cd. Mappatura o “*Matrice delle Attività a rischio-reato*”) e le considerazioni svolte sulla possibile realizzabilità dei predetti reati, sono state realizzate anche attraverso le interviste ai soggetti aziendali di ciascuna Unità Organizzativa competente, come tali provvisti della più ampia e profonda conoscenza dell’operatività di ciascun singolo settore dell’attività aziendale.

In considerazione dell’analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale di Advanced Jet Training i seguenti reati:

- **ABUSO O COMUNICAZIONE ILLECITA DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE. RACCOMANDAZIONE O INDUZIONE DI ALTRI ALLA COMMISSIONE DI ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE (ART. 184 D.LGS. 58/1998)**

Il reato sanziona chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014;

raccomanda o induce altri, sulla base di tali informazioni, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

Il reato sanziona, inoltre, chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o dell'esecuzione di attività delittuose, commette taluno dei fatti di cui al medesimo comma 1.

È comunque punito chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 e conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni, commette taluno dei fatti di cui al comma 1.

Le disposizioni si applicano anche quando i fatti di cui ai commi 1, 2 e 3 riguardano condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del Reg. (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010.

- **MANIPOLAZIONE DEL MERCATO (ART. 185 D.LGS. 58/1998)**

Il reato sanziona la condotta di chiunque diffonda notizie false o ponga in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

2. Identificazione delle attività sensibili

Le attività che la Società ha individuato come sensibili, nell'ambito dei reati di abuso di mercato, sono indicate in dettaglio nella “*Matrice delle Attività a Rischio-Reato*”, conservata a cura della Società, unitamente ad ulteriori esemplificazioni di modalità e finalità di realizzazione del reato a quelle sopra riportate.

Le aree di attività ritenute più specificamente a rischio ai fini della presente Parte Speciale “G”, sono di seguito riepilogate:

- Gestione della comunicazione verso l'esterno di informazioni relative alla Società e/o alle Società della *Joint Venture*.
- Operazioni su strumenti finanziari.
- Diffusione a mezzo stampa, *on-line* ed attraverso eventi di notizie relative a strumenti finanziari di cui all'art. 180 lett. a) del T.U.F. o a società e a gruppi loro emittenti.

3. Principi generali di comportamento

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 e del Codice Etico adottati dalla Società, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi generali di comportamento.

In particolare, è fatto divieto ai soggetti Destinatari della presente Parte Speciale di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste dall'art. 25-sexies del D.Lgs. n. 231/2001 riguardanti i reati di abuso di mercato presentati nel Capitolo 1 “*Fattispecie di reato applicabili alla Società*” ed identificati nella “*Matrice delle attività rischio-reato*” (contenente le modalità di commissione del reato);
- rivelare a terzi informazioni privilegiate, se non nei casi in cui tale rivelazione sia richiesta da leggi, da altre disposizioni regolamentari o da specifici accordi contrattuali con cui le controparti si siano impegnate a utilizzarle esclusivamente per i fini per i quali dette informazioni sono trasmesse e a mantenerne la confidenzialità;
- agire di concerto per acquisire una posizione dominante sull'offerta o sulla domanda di uno strumento finanziario che abbia l'effetto di fissare, direttamente o indirettamente, i prezzi di acquisto o di vendita o determinare altre condizioni commerciali non corrette;
- acquistare o vendere strumenti finanziari alla chiusura del mercato allo scopo di ingannare gli investitori che operano sulla base dei prezzi di chiusura;
- concludere operazioni in un mercato su uno strumento finanziario con la finalità di influenzare impropriamente il prezzo dello stesso strumento finanziario o di altri strumenti finanziari collegati negoziati sullo stesso o su altri mercati (ad esempio, concludere operazioni su azioni per fissare il prezzo del relativo strumento finanziario derivato negoziato su un altro mercato a livelli anomali, oppure effettuare operazioni sul prodotto sottostante a uno strumento finanziario derivato per alterare il prezzo dei relativi contratti derivati. Le operazioni di arbitraggio non costituiscono di per sé manipolazione del mercato.);

- porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente, nonché diffondere notizie false o non corrette tramite mezzi di comunicazione, (compreso *Internet*) o qualsiasi altro mezzo, idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari quotati o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato.

4. Principi di controllo specifici

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi, a prevenzione della commissione dei reati di abuso di mercato, con particolare riferimento ai processi strumentali alla commissione dei reati previsti dall'art. 25-sexies:

Gestione delle informazioni privilegiate

- formalizzazione di regole operative per la gestione delle informazioni privilegiate ai sensi della normativa di riferimento;
- tracciabilità delle informazioni privilegiate;
- adozione delle misure associate e conseguenti all'istituzione del registro per l'identificazione delle persone che hanno accesso e/o gestiscono le informazioni privilegiate ex art. 115-bis del D.Lgs. 58/1998.

PARTE SPECIALE “H”

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro

(Art. 25-*septies*)

PARTE SPECIALE “H” – REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL’IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO (ART. 25-SEPTIES)

1. Fattispecie di reato applicabili alla Società

La presente Parte Speciale “H” riporta le singole fattispecie di reato indicate nell’art. 25-septies del Decreto Legislativo 231/2001 e ritenute potenzialmente realizzabili dalla Società, in ragione delle attività svolte e ritenute “sensibili” ai sensi del medesimo Decreto Legislativo.

L’identificazione delle aree di attività a rischio di commissione dei reati previsti (cd. Mappatura o “*Matrice delle Attività a rischio-reato*”) e le considerazioni svolte sulla possibile realizzabilità dei predetti reati, sono state realizzate anche attraverso le interviste ai soggetti aziendali di ciascuna Unità Organizzativa competente, come tali provvisti della più ampia e profonda conoscenza dell’operatività di ciascun singolo settore dell’attività aziendale.

In considerazione dell’analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale di Advanced Jet Training i seguenti reati:

- **OMICIDIO COLPOSO (ART. 589 C.P.)**

Il reato si configura nel caso in cui, violando le norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, si cagioni per colpa la morte di una persona.

- **LESIONI PERSONALI COLPOSE (ART. 590 C.P.)**

Il reato si configura nel caso in cui per colpa si cagionino ad una persona lesioni gravi o gravissime, a seguito della violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Le lesioni si considerano gravi nel caso in cui:

- a) dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- b) il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo (art. 583, comma 1, c.p.).

Le lesioni si considerano gravissime se dal fatto deriva:

- a) una malattia certamente o probabilmente insanabile;

- b) la perdita di un senso;
- c) la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- d) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso (art. 583, comma 2, c.p.).

2. Identificazione delle attività sensibili

Le attività che la Società ha individuato come sensibili, nell'ambito dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, sono indicate in dettaglio nella *"Matrice delle Attività a Rischio-Reato"*, conservata a cura della Società, unitamente ad ulteriori esemplificazioni di modalità e finalità di realizzazione del reato a quelle sopra riportate.

Le aree di attività ritenute più specificamente a rischio ai fini della presente Parte Speciale "H", sono di seguito riepilogate:

- Espletamento e gestione degli adempimenti in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul lavoro), presso gli uffici e i siti nei quali ha luogo il *business* dalla Società.
- Espletamento e gestione degli adempimenti in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul lavoro) in riferimento:
 - ai contratti di appalto d'opera o di somministrazione ex art. 26 D.Lgs. 81/2008 per l'esecuzione di lavori;
 - alla gestione dell'operatività nei cantieri temporanei e mobili ex Titolo IV (D.Lgs. 81/2008) per attività edili e/o impiantistiche presso gli uffici e i siti nei quali hanno luogo le mostre prodotti dalla Società.

3. Principi generali di comportamento

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 e al Codice Etico adottati dalla Società, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento.

La Società promuove la diffusione di una cultura della sicurezza e della consapevolezza dei rischi connessi alle attività lavorative svolte nella propria sede ed unità produttiva, a ogni livello aziendale, comportamenti responsabili e rispettosi delle misure e istruzioni adottate in materia di sicurezza sul lavoro.

I seguenti principi di comportamento di carattere generale costituiscono un importante presidio di controllo e di verifica dell'efficacia e dell'adeguatezza dell'organizzazione in ossequio alla normativa speciale vigente in materia antinfortunistica. I principi si applicano ai Destinatari del Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività “sensibili” connesse ai reati colposi in materia di salute e sicurezza. In particolare, è fatto loro divieto di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste dall'art. 25-septies del D.Lgs. n. 231/2001 riguardanti i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro presentati nel Capitolo 1 “*Fattispecie di reato applicabili alla Società*” ed identificati nella “*Matrice delle attività rischio-reato*” (contenente le modalità di commissione del reato);
- compiere di propria iniziativa operazioni che non siano di propria competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- non rispettare il Protocollo Sanitario e le prescrizioni ivi contenute;
- omettere le informazioni e la formazione dei lavoratori in relazione ai requisiti normativi in materia antinfortunistica;
- rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, di segnalazione o di controllo;
- porre in essere comportamenti imprudenti quanto alla salvaguardia della propria salute e della propria sicurezza;
- violare la normativa e le procedure aziendali interne al fine della protezione collettiva ed individuale, esercitando in particolare ogni

opportuno controllo ed attività idonee a salvaguardare la salute e la sicurezza dei collaboratori esterni e/o di persone estranee, eventualmente presenti sul luogo di lavoro;

- omettere di segnalare immediatamente ai livelli opportuni (in ragione delle responsabilità attribuite) le anomalie dei mezzi e dei dispositivi di cui ai punti precedenti, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui si viene a conoscenza;
- utilizzare nello svolgimento delle attività lavorativa dispositivi di protezione individuali non adeguati e non conformi alle normative vigenti per le specifiche operazioni da svolgere;
- accedere ad aree di lavoro se non riconosciuti ed autorizzati per la specifica mansione e con la necessaria formazione obbligatoria prevista.

Inoltre, per un'effettiva prevenzione dei rischi e in conformità agli adempimenti prescritti dal D.lgs. 81/2008 come successivamente modificato e integrato, nonché in coerenza con la ripartizione di ruoli, compiti e responsabilità in materia di salute e sicurezza, è fatta espressa richiesta:

- a tutti i Destinatari, a vario titolo coinvolti nella gestione della sicurezza aziendale, di dare attuazione, ciascuno per la parte di propria competenza, alle deleghe e procure ricevute e alle procedure adottate in tale ambito, alle misure di prevenzione e di protezione predisposte a presidio dei rischi connessi alla sicurezza identificati nel Documento di Valutazione dei Rischi (di seguito "DVR") della Società;
- al Datore di Lavoro, al Delegato ex art. 16 D.Lgs. 81/2008 e a tutti i soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza, di svolgere i compiti loro attribuiti dalle procure o dalle deleghe ricevute nel rispetto della legge, avendo cura di informare e formare il personale che, nello svolgimento delle proprie attività, sia esposto a rischi connessi alla sicurezza;
- ai Preposti, di vigilare sulla corretta osservanza, da parte di tutti i lavoratori, delle misure e delle procedure di sicurezza adottate dalla Società, segnalando eventuali carenze o disallineamenti del sistema sicurezza, nonché comportamenti ad esso contrari;
- ai soggetti di volta in volta designati dalla Società o eletti dal personale ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (e.g., Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione - RSPP, Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione,

Incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo, Addetti al Primo Soccorso, Medico Competente, Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza) di svolgere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e attribuzioni, i compiti di sicurezza specificamente affidati dalla normativa vigente e previsti nel sistema sicurezza adottato dalla Società;

- a tutti i dipendenti di aver cura della propria sicurezza e salute e di quella delle altre persone che hanno accesso alle strutture della Società, e di osservare le misure di sicurezza e le istruzioni aziendali.

4. Principi di controllo specifici

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi, a prevenzione della commissione dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, con particolare riferimento ai processi strumentali alla commissione dei reati previsti dall'art. 25-septies:

Adempimenti in materia di salute e sicurezza

- diffusione all'interno della Società la cultura della sicurezza sul lavoro attraverso opportune azioni informative e formative nei confronti di tutto il personale ai diversi livelli dell'organizzazione;
- designazione formale dei soggetti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e formalizzazione dei poteri loro assegnati;
- identificazione e valutazione dei rischi per la sicurezza e per la salute dei Lavoratori ed elaborazione del Documento di valutazione dei rischi (DVR), con data certa e firma del Datore di Lavoro, del RSPP e del Medico Competente, tenendo in considerazione la struttura aziendale, la natura dell'attività, l'ubicazione dei locali e delle aree di lavoro, l'organizzazione del personale, le specifiche sostanze, i macchinari, le attrezzature e gli impianti impiegati nelle attività operative;
- aggiornamento periodico del Documento di Valutazione dei Rischi in riferimento alle modifiche dei luoghi di lavoro, delle attrezzature delle sostanze pericolose e più generalmente del ciclo produttivo, secondo quanto previsto all'interno della procedura formalmente adottata dalla Società;
- definizione dei ruoli e delle responsabilità coinvolti nella consegna dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) al personale;
- consegna delle dotazioni personali dei DPI ai singoli lavoratori soltanto a seguito della corretta compilazione e consegna dell'apposito modulo di richiesta ai Preposti;
- conservazione e aggiornamento periodico, da parte dei Preposti, del registro relativo alle dotazioni personali dei DPI consegnati ai lavoratori;

- effettuazione di verifiche periodiche sullo stato di usura o sulla scadenza dei DPI consegnati e/o presenti in magazzino e pronta sostituzione nel caso di usura, difetto o deficienza o di esaurimento dotazione;
- pianificazione ed erogazione di attività di formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro per tutto il personale ai diversi livelli dell'organizzazione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- segregazione dei compiti tra i soggetti tenuti ad assumere o attuare decisioni in materia di tutela della salute e della sicurezza e i soggetti che sono responsabili di svolgere attività di controllo in tale ambito;
- predisposizione, convocazione e attuazione della riunione periodica del Sistema Salute e Sicurezza di cui all'art. 35 D.Lgs. 81/2008;
- compimento di adeguate attività di verifica del rispetto, da parte degli appaltatori, delle norme di sicurezza sul lavoro;
- eliminazione alla fonte i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, e, ove ciò non sia possibile, ridurli al minimo sfruttando le conoscenze acquisite ed il progresso tecnologico;
- valutazione attenta di tutti i rischi per la salute dei lavoratori che non possono essere eliminati, al fine di adottare le contromisure maggiormente idonee;
- programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- impartire adeguate istruzioni ai lavoratori;
- definizione dei ruoli e delle responsabilità dei soggetti coinvolti nella gestione della documentazione e analisi degli infortuni e quasi-infortuni avvenuti sui luoghi di lavoro;
- effettuazione di verifiche degli infortuni o quasi-infortuni sui luoghi di lavoro, al fine di individuare eventuali carenze e non conformità e di identificare le eventuali azioni correttive da intraprendere.

PARTE SPECIALE “I”

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro,
beni o utilità di provenienza illecita, nonché
autoriciclaggio
(Art. 25-*octies*)

PARTE SPECIALE “I” – RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO (ART. 25-OCTIES)

1. Fattispecie di reato applicabili alla Società

La presente Parte Speciale “I” riporta le singole fattispecie di reato indicate nell’art. 25-octies del Decreto Legislativo 231/2001 e ritenute potenzialmente realizzabili dalla Società, in ragione delle attività svolte e ritenute “sensibili” ai sensi del medesimo Decreto Legislativo.

L’identificazione delle aree di attività a rischio di commissione dei reati previsti (cd. Mappatura o “*Matrice delle Attività a rischio-reato*”) e le considerazioni svolte sulla possibile realizzabilità dei predetti reati, sono state realizzate anche attraverso le interviste ai soggetti aziendali di ciascuna Unità Organizzativa competente, come tali provvisti della più ampia e profonda conoscenza dell’operatività di ciascun singolo settore dell’attività aziendale.

In considerazione dell’analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale di Advanced Jet Training i seguenti reati:

- **RICETTAZIONE (ART. 648 C.P.)**

Commette il reato di ricettazione chiunque, fuori dai casi di concorso nel reato, acquista, riceve od occulta, denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto al fine di procurare a sé o ad altri un profitto.

- **RICICLAGGIO (ART. 648-BIS C.P.)**

Fuori dei casi di concorso nel reato, commette il delitto di riciclaggio chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto non colposo ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione delittuosa della loro provenienza.

- **IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (ART. 648-TER C.P.)**

Tale norma dispone inoltre che, al di fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 (ricettazione) e 648-bis (riciclaggio), commette il delitto di impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita chiunque «*impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto*».

- **AUTORICICLAGGIO (ART. 648-TER.1 C.P.)**

L'autoriciclaggio consiste nell'attività di occultamento dei proventi derivanti da crimini propri; si riscontra soprattutto a seguito di particolari reati, come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'evasione fiscale, la corruzione e l'appropriazione di beni sociali.

2. Identificazione delle attività sensibili

Le attività che la Società ha individuato come sensibili, nell'ambito dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, sono indicate in dettaglio nella "*Matrice delle Attività a Rischio-Reato*", conservata a cura della Società, unitamente ad ulteriori esemplificazioni di modalità e finalità di realizzazione del reato a quelle sopra riportate.

Le aree di attività ritenute più specificamente a rischio ai fini della presente Parte Speciale "I", sono di seguito riepilogate:

- Gestione degli acquisti di beni e servizi.
- Gestione delle risorse finanziarie.
- Gestione della contabilità generale, con particolare riferimento alle attività di:
 - rilevazione, classificazione e controllo di tutti i fatti gestionali aventi riflessi amministrativi ed economici;
 - corretta tenuta dei rapporti amministrativi con i terzi e relativa gestione contabile delle partite di debito/credito;
 - gestione amministrativa e contabile dei cespiti;
 - accertamenti di tutti gli altri fatti amministrativi in corso d'anno (i.e., costi del personale, penalità contrattuali, finanziamenti attivi e passivi);
 - verifica dati provenienti dai sistemi alimentanti;
 - predisposizione del bilancio civilistico.
- Gestione della fiscalità.
- Gestione dei rapporti tra le Società della *joint venture*.

3. Principi generali di comportamento

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 e al Codice Etico adottati dalla Società, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento.

In particolare, è fatto divieto ai soggetti Destinatari della presente Parte Speciale di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste dall'art. 25-octies del D.Lgs. n. 231/2001 riguardanti i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio presentati nel Capitolo 1 *“Fattispecie di reato applicabili alla Società”* ed identificati nella *“Matrice delle attività rischio-reato”* (contenente le modalità di commissione del reato);
- intraprendere attività commerciali con clienti e/o fornitori senza l'adeguata formalizzazione di un contratto;
- effettuare pagamenti a favore e/o ricevere incassi da parte di soggetti diversi dagli intestatari del rapporto commerciale, o ancora incassi di titoli di credito con la clausola di trasferibilità o di provenienza illecita;
- acquistare fittiziamente ovvero a prezzo maggiorato materiali o servizi dal soggetto terzo, il quale dopo aver ricevuto il relativo pagamento restituisce alla società l'intera somma o parte di essa aggiungendovi una *“commissione”* (prezzo del riciclaggio): in tal modo il soggetto terzo riesce a far figurare verso l'esterno la disponibilità di una somma di denaro di origine lecita che invece proviene da delitto e la cui effettiva origine è stata schermata;
- ricevere o trasferire fondi da parte o a favore di soggetti terzi (ad es. dislocati in *“paradisi fiscali”* o in *“paesi a regime fiscale privilegiato”* o le cui banche di appoggio per la transazione siano dislocate nei predetti paesi), senza che vi sia una causa sottostante che giustifichi il trasferimento, oppure in presenza di una causa non concretamente accertabile;
- convertire o trasferire beni essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- occultare o dissimulare la reale natura, provenienza, disposizione, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a

conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

- impiegare, sostituire, trasferire, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o altre utilità di natura illecita, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa;
- tenere una non corretta conservazione delle scritture contabili ai fini fiscali non predisponendo la relativa dichiarazione dei redditi della società e non procedendo alla corresponsione delle imposte liquidate reimpiegando, quindi, tale danaro per il finanziamento di altre attività di interesse della Società.

4. Principi di controllo specifici

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi, a prevenzione della commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, con particolare riferimento ai processi strumentali alla commissione dei reati previsti dall'art. 25-octies:

Acquisti di beni, servizi e consulenze

- gli ordini d'acquisto sono firmati da soggetti dotati di idonee procure;
- in aggiunta è fatto a tutti i destinatari del presente modello assoluto divieto di:
- trasferire a qualsiasi titolo, se non per il tramite di banche o istituti di moneta elettronica o Poste Italiane S.p.A., denaro contante o libretti di deposito bancario o postali al portatore o titoli al portatore in euro o in valuta estera, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, sia complessivamente pari o superiore alle soglie di legge vigenti;
- emettere assegni bancari e postali per importi pari o superiori alle soglie di legge vigenti, che non rechino l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- girare per l'incasso assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente a soggetti diversi da banche o Poste Italiane S.p.A.;
- effettuare pagamenti e/o trasferimenti di denaro su conti correnti cifrati, anonimi o aperti presso istituti di credito privi di insediamento fisico;
- effettuare pagamenti/accettare incassi su conti correnti di banche operanti in paesi ricompresi nelle *black list* dei "tax heaven" e in favore di società *off-shore*, salvo autorizzazione scritta dalla UO CFO;
- effettuare pagamenti nei confronti di soggetti che abbiano sede in paesi definiti "non cooperativi" secondo le indicazioni di Banca d'Italia;
- acquistare beni o servizi a fronte del pagamento di corrispettivi anormalmente inferiori rispetto al valore di mercato del bene o del servizio;
- emettere fatture o rilasciare documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi di commettere un'evasione fiscale;

- indicare elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti aventi rilievo probatorio analogo alle fatture per operazioni inesistenti.

Inoltre, con riferimento a tale processo sensibile, si rimanda ai presidi di controllo riportati nella Parte Speciale “A” – Reati contro la Pubblica Amministrazione e nella Parte Speciale “D” – Reati Societari.

Gestione dei flussi monetari e finanziari

- definizione delle tipologie di pagamento autorizzate (e.g., soltanto tramite canali bancari e di altri intermediari finanziari accreditati);
- sono effettuate verifiche circa la corrispondenza tra il destinatario del pagamento, il soggetto indicato in fattura e la controparte che ha erogato il servizio ovvero venduto il bene alla Società;
- identificazione del personale autorizzato ad effettuare pagamenti in accordo con la stratificazione dei poteri di firma;
- le operazioni tra le Società della *joint venture* sono formalizzate attraverso specifici contratti che disciplinano le modalità di regolazione delle operazioni e relativi addebiti.

Inoltre, con riferimento a tale processo sensibile, si rimanda ai presidi di controllo riportati nella Parte Speciale “D” – Reati Societari.

Gestione della fiscalità

- definizione dei ruoli e delle responsabilità dei soggetti coinvolti nello svolgimento di attività di controllo e verifica dei contratti con condizioni non *standard*.
- definizione dei ruoli e delle responsabilità dei soggetti coinvolti nello svolgimento di attività di controllo e verifica degli impatti fiscali in caso di operazioni straordinarie.
- la UO CFO può effettuare pagamenti solo a saldo di fatture registrate nel sistema contabile ed approvate al pagamento da soggetti identificati nel rispetto del principio di segregazione dei ruoli.

Inoltre, con riferimento a tale processo sensibile, si rimanda ai presidi di controllo riportati nella Parte Speciale “Q” – Reati Tributarî.

PARTE SPECIALE “L”

Delitti in materia di strumenti di pagamento
diversi dai contanti
(Art. 25-*octies*.1)

PARTE SPECIALE “L” – DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI (ART. 25-OCTIES.1)

1. Fattispecie di reato applicabili alla Società

La presente Parte Speciale “L” riporta le singole fattispecie di reato indicate nell’art. 25-octies.1 del Decreto Legislativo 231/2001 e ritenute potenzialmente realizzabili dalla Società, in ragione delle attività svolte e ritenute “sensibili” ai sensi del medesimo Decreto Legislativo.

L’identificazione delle aree di attività a rischio di commissione dei reati previsti (cd. Mappatura o “*Matrice delle Attività a rischio-reato*”) e le considerazioni svolte sulla possibile realizzabilità dei predetti reati, sono state realizzate anche attraverso le interviste ai soggetti aziendali di ciascuna Unità Organizzativa competente, come tali provvisti della più ampia e profonda conoscenza dell’operatività di ciascun singolo settore dell’attività aziendale.

In considerazione dell’analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale di Advanced Jet Training i seguenti reati:

- **INDEBITO UTILIZZO E FALSIFICAZIONE DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI (ART. 493-TER C.P.)**

L’art. 493-ter c.p. punisce il fatto di chi, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti. Lo stesso punisce, inoltre, colui che, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI (ART. 512-BIS C.P.)

Tale fattispecie di reato punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648 648-bis e 648-ter è punito con la reclusione da due a sei anni.

2. Identificazione delle attività sensibili

Le attività che la Società ha individuato come sensibili, nell’ambito dei delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, sono indicate in dettaglio nella “*Matrice delle Attività a Rischio-Reato*”, conservata a cura della Società, unitamente ad ulteriori esemplificazioni di modalità e finalità di realizzazione del reato a quelle sopra riportate.

Le aree di attività ritenute più specificamente a rischio ai fini della presente Parte Speciale “L”, sono di seguito riepilogate:

- Gestione dei flussi monetari e finanziari.
- Gestione delle carte di credito e/o prepagate aziendali intestate a soggetti diversi dagli utilizzatori.
- Collaborazione e supporto all'Organo Amministrativo per la predisposizione di situazioni patrimoniali funzionali alla realizzazione di:
 - operazioni straordinarie;
 - operazioni di aumento/riduzione del capitale sociale;
 - altre operazioni su quote sociali o della Società.
- Gestione degli acquisti di beni e servizi.
- Gestione delle sponsorizzazioni, donazioni ed omaggi. *

* Attività inserita in via prudenziale

3. Principi generali di comportamento

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 e al Codice Etico adottati dalla Società, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento.

In particolare, è fatto divieto ai soggetti Destinatari della presente Parte Speciale di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste dall'art. 25-octies.1 del D.Lgs. n. 231/2001 riguardanti i delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti presentati nel Capitolo 1 “*Fattispecie di reato applicabili alla Società*” ed identificati nella “*Matrice delle attività rischio-reato*” (contenente le modalità di commissione del reato);
- utilizzare indebitamente strumenti di pagamento diversi dal contante (e.g., carte di credito di cui la Società non è titolare);
- alterare sistemi informatici, al fine di utilizzare indebitamente i codici di carte di credito/debito di cui la Società non è titolare;
- effettuare pagamenti a favore di soggetti diversi dagli intestatari del rapporto commerciale
- trasferire fondi a favore di soggetti terzi (ad es. dislocati in “paradisi fiscali” o in “paesi a regime fiscale privilegiato” o le cui banche di appoggio per la transazione siano dislocate nei predetti paesi), senza che vi sia una causa sottostante che giustifichi il trasferimento, oppure in presenza di una causa non concretamente accertabile;
- acquistare, ricevere o occultare denaro convertire o trasferire beni essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività
- occultare o dissimulare la reale natura, provenienza, disposizione, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività
- intestare fittiziamente la titolarità di conti correnti a terze parti per eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione dei reati di

* Attività inserita in via prudenziale

ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

- attribuire fittiziamente la disponibilità di denaro a terze parti per eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Inoltre, è richiesto di:

- astenersi da qualsiasi condotta che possa compromettere la riservatezza e l'integrità delle informazioni dei dati aziendali e di terzi, ed in particolare si premura di non lasciare incustoditi i documenti contenenti dati relativi a strumenti di pagamento qualora si allontanano dalla postazione di lavoro, con i propri codici di accesso ovvero di spegnere il computer e tutte le periferiche al termine del turno di lavoro;
- astenersi dall'archiviare, duplicare o utilizzare impropriamente documenti che al loro interno contengono dati di carte di pagamento, ovvero ad attuare qualsiasi condotta diretta a superare o aggirare le protezioni del sistema informatico aziendale o altrui;
- monitorare e tracciare costantemente i flussi finanziari della Società, sia in entrata sia in uscita.

4. Principi di controllo specifici

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi, a prevenzione della commissione dei delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, con particolare riferimento ai processi strumentali alla commissione dei reati previsti dall'art. 25-octies.1:

Acquisti di beni, servizi e consulenze

- divieto di trascrivere i dati delle carte di credito su qualsiasi supporto cartaceo ed elettronico;
- definizione dei criteri e delle modalità di gestione dei dati di carte di pagamento;
- effettuare pagamenti e/o trasferimenti di denaro su conti correnti cifrati, anonimi o aperti presso istituti di crediti privi di insediamento fisico;
- è vietato emettere assegni bancari e postali per importi pari o superiori ai limiti di legge correnti che non rechino l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- verificare la corretta erogazione del servizio e/o ricezione del bene rispetto a quanto definito all'interno del contratto / lettera di incarico;

Gestione dei Flussi monetari e finanziari

- divieto di richiedere i dati della carta di credito dei clienti tramite comunicazioni scritte (e.g., *e-mail, social media*, etc.);
- nel caso di accertato utilizzo fraudolento di carte di credito di clienti da parte di soggetti appartenenti alla Società, la stessa provvederà alla trasmissione degli atti agli organi giudiziari competenti;
- identificazione del personale autorizzato all'utilizzo e all'esecuzione di movimentazioni in entrata e in uscita tramite Home Banking;
- le operazioni di rinegoziazione delle condizioni economiche applicate e, in generale, qualsiasi rapporto contrattuale intercorrente con gli istituti bancari individuati, sono gestiti dal CFO;

- segregazione dei ruoli relativamente tra chi ha il potere di aprire/chiudere conti correnti e chi di rapporti con le banche e altri intermediari finanziari.

Formazione del Bilancio e rapporti con gli Organi di Controllo

- ciascuna fattura passiva, preliminarmente all'elaborazione del pagamento, è verificata in termini di corrispondenza di bene ricevuto/servizio reso prima del pagamento.

Infine, con riferimento al processo sensibile “Gestione delle sponsorizzazioni, donazioni ed omaggi”, si rimanda ai presidi di controllo descritti all'interno della Parte Speciale “A” – Reati contro la Pubblica Amministrazione.

PARTE SPECIALE “M”

Delitti in materia di violazione del diritto
d'autore
(Art. 25-*novies*)

PARTE SPECIALE “M” – DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25-NOVIES)

1. Fattispecie di reato applicabili alla Società

La presente Parte Speciale “M” riporta le singole fattispecie di reato indicate nell'art. 25-*novies* del Decreto Legislativo 231/2001 e ritenute potenzialmente realizzabili dalla Società, in ragione delle attività svolte e ritenute “sensibili” ai sensi del medesimo Decreto Legislativo.

L'identificazione delle aree di attività a rischio di commissione dei reati previsti (cd. Mappatura o “*Matrice delle Attività a rischio-reato*”) e le considerazioni svolte sulla possibile realizzabilità dei predetti reati, sono state realizzate anche attraverso le interviste ai soggetti aziendali di ciascuna Unità Organizzativa competente, come tali provvisti della più ampia e profonda conoscenza dell'operatività di ciascun singolo settore dell'attività aziendale.

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale di Advanced Jet Training i seguenti reati:

- **MESSA A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO, IN UN SISTEMA DI RETI TELEMATICHE, MEDIANTE CONNESSIONI DI QUALSIASI GENERE, DI UN'OPERA DELL'INGEGNO PROTETTA, O DI PARTE DI ESSA (ART. 171, COMMA 1 LETT. A)-BIS L. 633/1941)**

In relazione alla fattispecie delittuosa di cui all'art. 171 della Legge sul Diritto d'Autore, il Decreto ha preso in considerazione esclusivamente due fattispecie, ovvero:

- la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa;
- la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore.

Se dunque nella prima ipotesi ad essere tutelato è l'interesse patrimoniale dell'autore dell'opera, che potrebbe vedere lese le proprie aspettative di guadagno in caso di libera circolazione della propria opera in rete, nella seconda ipotesi il bene giuridico protetto non è,

evidentemente, l'aspettativa di guadagno del titolare dell'opera, ma il suo onore e la sua reputazione.

- **ABUSIVA DUPLICAZIONE, PER TRARNE PROFITTO, DI PROGRAMMI PER ELABORATORE; IMPORTAZIONE, DISTRIBUZIONE, VENDITA O DETENZIONE A SCOPO COMMERCIALE O IMPRENDITORIALE O CONCESSIONE IN LOCAZIONE DI PROGRAMMI CONTENUTI IN SUPPORTI NON CONTRASSEGNA TI DALLA SIAE; PREDISPOSIZIONE DI MEZZI PER RIMUOVERE O ELUDERE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DI PROGRAMMI PER ELABORATORI (ART. 171-BIS COMMA 1 L. 633/1941)**

È punito chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE).

- **RIPRODUZIONE, TRASFERIMENTO SU ALTRO SUPPORTO, DISTRIBUZIONE, COMUNICAZIONE, PRESENTAZIONE O DIMOSTRAZIONE IN PUBBLICO, DEL CONTENUTO DI UNA BANCA DATI; ESTRAZIONE O REIMPIEGO DELLA BANCA DATI; DISTRIBUZIONE, VENDITA O CONCESSIONE IN LOCAZIONE DI BANCHE DI DATI (ART. 171-BIS COMMA 2 L. 633/1941)**

Tale articolo punisce chiunque (a titolo esemplificativo e non esaustivo):

- abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore;
- ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale programmi per elaboratore;
- concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori e editori (SIAE), tramite qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

- **FRAUDOLENTA PRODUZIONE, VENDITA, IMPORTAZIONE, PROMOZIONE, INSTALLAZIONE, MODIFICA, UTILIZZO PER USO PUBBLICO E PRIVATO DI APPARATI O PARTI DI APPARATI ATTI ALLA DECODIFICAZIONE DI TRASMISSIONI AUDIOVISIVE AD ACCESSO CONDIZIONATO EFFETTUATE VIA ETERE, VIA SATELLITE, VIA CAVO, IN FORMA SIA ANALOGICA SIA DIGITALE (ART. 171-OCTIES L. 633/1941)**

Tale reato può configurarsi qualora un soggetto, a fini fraudolenti, produca, ponga in vendita, importi, promuova, installi, modifichi, utilizzi per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

2. Identificazione delle attività sensibili

Le attività che la Società ha individuato come sensibili, nell’ambito dei delitti in materia di violazione del diritto d’autore, sono indicate in dettaglio nella “*Matrice delle Attività a Rischio-Reato*”, conservata a cura della Società, unitamente ad ulteriori esemplificazioni di modalità e finalità di realizzazione del reato a quelle sopra riportate.

Le aree di attività ritenute più specificamente a rischio ai fini della presente Parte Speciale “M”, sono di seguito riepilogate:

- Gestione della riproduzione e diffusione all'interno dei sistemi informativi aziendali di supporti e programmi informatici contenenti opere o parti di opere tutelate dal diritto d'autore e dai diritti connessi.
- Gestione e utilizzo licenze *software* nell’attività d’impresa.
- Gestione delle attività e dei servizi di ospitalità e intrattenimento rivolte ai clienti (e.g., attività di animazione e intrattenimento collettive e/o individuali all'interno del *campus*).

3. Principi generali di comportamento

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 e al Codice Etico adottati dalla Società, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento.

In particolare, è fatto divieto ai soggetti Destinatari della presente Parte Speciale di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste dall'art. 25-*novies* del D.Lgs. n. 231/2001 riguardanti i delitti in materia di strumenti di violazione del diritto d'autore presentati nel Capitolo 1 “*Fattispecie di reato applicabili alla Società*” ed identificati nella “*Matrice delle attività rischio-reato*” (contenente le modalità di commissione del reato);
- utilizzare e, in particolare, diffondere al pubblico, anche attraverso siti *internet*, opere di terzi tutelate dal diritto d'autore in mancanza di accordi contrattuali formalizzati per iscritto con i relativi titolari per lo sfruttamento economico delle stesse nonché in violazione dei termini e delle condizioni previste in detti accordi;
- duplicare e/o installare opere tutelate dal diritto d'autore non recanti il contrassegno SIAE o recanti detto contrassegno contraffatto;
- riprodurre, nei documenti della Società, immagini, contenuti, oggetti protetti dal diritto d'autore senza averne pagato i relativi diritti o averne comunque concordato l'uso con i legittimi proprietari;
- utilizzare *software* privi delle necessarie autorizzazioni o licenze nell'ambito dei sistemi informativi aziendali;
- duplicare e/o diffondere in qualsiasi forma programmi e *file* se non nelle forme e per gli scopi di servizio per i quali sono stati assegnati e nel rispetto delle licenze ottenute;
- riprodurre o diffondere, in qualunque forma e senza diritto, l'opera intellettuale altrui, in mancanza di accordi contrattuali formalizzati per iscritto con i relativi titolari per lo sfruttamento economico o in violazione dei termini e delle condizioni previste in detti accordi;
- installare, modificare, utilizzare abusivamente, per uso pubblico e privato, all'interno della scuola di Leonardo CAE, apparati o parti di essi

atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

4. Principi di controllo specifici

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi, a prevenzione della commissione dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore, con particolare riferimento ai processi strumentali alla commissione dei reati previsti dall'art. 25-*novies*:

Gestione dei sistemi informativi

- esecuzione di un monitoraggio periodico dei dispositivi informatici in uso ai dipendenti al fine di evitare l'installazione di qualsiasi tipologia di *software* applicativo non autorizzato ed in assenza di apposita licenza d'uso.

Inoltre, con riferimento a tale processo sensibile, si rimanda ai presidi di controllo riportati nella Parte Speciale “B” – Delitti informatici e trattamento illecito di dati.

Gestione della proprietà industriale ed intellettuale

- definizione di ruoli, responsabilità e modalità operative per il controllo e il monitoraggio dei contenuti degli articoli pubblicati e dei materiali audio-visivi utilizzati all'interno dei sistemi informativi aziendali di supporto e dei programmi informatici della Società;
- definizione dei ruoli e delle responsabilità dei soggetti deputati al monitoraggio del corretto pagamento dei diritti di licenza.
- monitoraggio periodico del corretto pagamento dei diritti di licenza per:
 - per la riproduzione e trasmissione di opere audiovisive tutelate dal diritto d'autore e dai diritti connessi;
 - per la decodificazione di trasmissioni audiovisive via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale;
- previsione di clausole all'interno dei contratti con i terzi contraenti che definiscano in modo chiaro ed esaustivo le responsabilità per quanto attiene l'acquisizione e l'utilizzo di materiale protetto dal diritto d'autore nonché i termini per il pagamento dei relativi diritti d'uso.

PARTE SPECIALE “N”

Induzione a non rendere dichiarazioni o a
rendere dichiarazioni mendaci all'autorità
giudiziaria

(Art. 25-*decies*)

PARTE SPECIALE “N” – INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 25-DECIES)

1. Fattispecie di reato applicabili alla Società

La presente Parte Speciale “N” riporta le singole fattispecie di reato indicate nell'art. 25-*decies* del Decreto Legislativo 231/2001 e ritenute potenzialmente realizzabili dalla Società, in ragione delle attività svolte e ritenute “sensibili” ai sensi del medesimo Decreto Legislativo.

L'identificazione delle aree di attività a rischio di commissione dei reati previsti (cd. Mappatura o “*Matrice delle Attività a rischio-reato*”) e le considerazioni svolte sulla possibile realizzabilità dei predetti reati, sono state realizzate anche attraverso le interviste ai soggetti aziendali di ciascuna Unità Organizzativa competente, come tali provvisti della più ampia e profonda conoscenza dell'operatività di ciascun singolo settore dell'attività aziendale.

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale di Advanced Jet Training i seguenti reati:

- **INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 377-BIS C.P.)**

L'art. 377-*bis* c.p. sanziona le condotte poste in essere da chiunque, facendo ricorso ai mezzi della violenza, della minaccia o della “offerta o promessa di denaro o di altra utilità”, induca a non rendere dichiarazioni, ovvero a renderle mendaci, tutti coloro che sono chiamati a rendere, davanti alla autorità giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, nel caso in cui abbiano facoltà di non rispondere.

È prevista la pena della reclusione da due a sei anni.

Le condotte induttive individuabili nella struttura del delitto di cui all'art. 377-*bis* c.p. consistono in una violenza, una minaccia, ovvero un'offerta o promessa di denaro o di altra utilità.

2. Identificazione delle attività sensibili

Le attività che la Società ha individuato come sensibili, nell’ambito del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria, sono indicate in dettaglio nella “*Matrice delle Attività a Rischio-Reato*”, conservata a cura della Società, unitamente ad ulteriori esemplificazioni di modalità e finalità di realizzazione del reato a quelle sopra riportate.

Le aree di attività ritenute più specificamente a rischio ai fini della presente Parte Speciale “N”, sono di seguito riepilogate:

- Gestione dei rapporti con i soggetti indagati o imputati in un procedimento penale.

3. Principi generali di comportamento

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 e al Codice Etico adottati dalla Società, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento.

In particolare, è fatto divieto ai soggetti Destinatari della presente Parte Speciale di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste dall'art. 25-*decies* del D.Lgs. n. 231/2001 riguardanti il reato di reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria presentato nel Capitolo 1 “*Fattispecie di reato applicabili alla Società*” ed identificati nella “*Matrice delle attività rischio-reato*” (contenente le modalità di commissione del reato);
- evadere con tempestività, correttezza e buona fede tutte le richieste provenienti dagli organi di polizia giudiziaria e dall'autorità giudiziaria inquirente e giudicante, fornendo tutte le informazioni, i dati e le notizie eventualmente utili;
- mantenere, nei confronti degli organi di polizia giudiziaria e dell'autorità giudiziaria un comportamento disponibile e collaborativo in qualsiasi situazione.
- promettere o offrire erogazioni in denaro o di altra utilità a favore di soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari al fine di indurli ad occultare/omettere fatti che possano arrecare pene/sanzioni alla Società, proteggendo o migliorando la posizione di quest'ultima;
- usare violenza o minaccia nei confronti di un soggetto chiamato a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale affinché lo stesso soggetto non renda dichiarazioni o renda dichiarazioni mendaci;
- indurre un soggetto a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria nel corso di un procedimento penale, attraverso minaccia o violenza (coazione fisica o morale) al fine di occultare/omettere fatti che possano arrecare pene/sanzioni alla Società.

4. Principi di controllo specifici

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi, a prevenzione della commissione del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, con particolare riferimento ai processi strumentali alla commissione dei reati previsti dall'art. 25-*decies*:

Rapporti con gli Enti Pubblici, Autorità di Vigilanza ed Incaricati di Pubblico Servizio

- identificazione dei soggetti autorizzati a rappresentare la Società in giudizio e nei rapporti con l'Autorità giudiziaria;
- nel corso della gestione dei rapporti con i giudici competenti, con i loro consulenti tecnici e con i loro ausiliari, nell'ambito delle cause di varia natura:
 - informare l'OdV, da parte del responsabile identificato, dell'inizio del procedimento, delle risultanze delle varie fasi di giudizio, della conclusione del procedimento, nonché di qualsiasi criticità possa riscontrarsi in itinere;
 - scegliere eventuali professionisti esterni in base ai requisiti di professionalità, indipendenza e competenza come previsto dai documenti normativi aziendali;
 - nominare i professionisti esterni nel rispetto delle procedure, delle autorizzazioni e dei controlli interni adottati dalla Società;
 - conferire incarichi a professionisti esterni per iscritto con indicazione del compenso pattuito e del contenuto della prestazione;
- definizione dei limiti delle deleghe di spesa dei soggetti coinvolti nella gestione del contenzioso;
- sono definiti specifici flussi di *reporting* in relazione ad eventi giudiziari di particolare rilevanza;
- formalizzazione di apposito mandato con il legale esterno selezionato contenente l'oggetto della causa, il riconoscimento degli onorari, ogni altro elemento utile per l'espletamento dell'incarico;

- monitoraggio periodico dello *status* dei contenziosi in corso e delle relative spese, in coordinamento con i legali esterni incaricati;
- conservazione e archiviazione, da parte del soggetto aziendale preposto, del supporto documentale per ciascun giudizio;

Inoltre, in relazione a tale processo sensibile, si rimanda ai presidi di controllo descritti all'interno della Parte Speciale “A” – Reati contro la Pubblica Amministrazione.

Con riferimento ai processi sensibili “Acquisti di beni, servizi e consulenze”, “Gestione dei flussi monetari e finanziari”, “Selezione, assunzione e gestione del personale (ivi comprese le Note Spese)”, nonché “Gestione delle sponsorizzazioni, donazioni ed omaggi”, si rimanda ai presidi di controllo descritti all'interno della Parte Speciale “A” – Reati contro la Pubblica Amministrazione.

PARTE SPECIALE “O”

Reati Ambientali
(Art. 25-*undecies*)

PARTE SPECIALE “O” – REATI AMBIENTALI (ART. 25-UNDECIES)

1. Fattispecie di reato applicabili alla Società

La presente Parte Speciale “O” riporta le singole fattispecie di reato indicate nell'art. 25-*undecies* del Decreto Legislativo 231/2001 e ritenute potenzialmente realizzabili dalla Società, in ragione delle attività svolte e ritenute “sensibili” ai sensi del medesimo Decreto Legislativo.

L'identificazione delle aree di attività a rischio di commissione dei reati previsti (cd. Mappatura o “*Matrice delle Attività a rischio-reato*”) e le considerazioni svolte sulla possibile realizzabilità dei predetti reati, sono state realizzate anche attraverso le interviste ai soggetti aziendali di ciascuna Unità Organizzativa competente, come tali provvisti della più ampia e profonda conoscenza dell'operatività di ciascun singolo settore dell'attività aziendale.

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale di Advanced Jet Training i seguenti reati:

- **INQUINAMENTO AMBIENTALE (ART. 452-BIS C.P.)**

Tale fattispecie di reato punisce chiunque abusivamente cagioni una compromissione o un deterioramento significativo e misurabile delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; di un ecosistema, della biodiversità anche agraria, della flora o della fauna. È altresì previsto un incremento della pena per chiunque causi l'inquinamento in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

- **DISASTRO AMBIENTALE (ART. 452-QUATER C.P.)**

Tale reato si configura in caso di condotte abusive che determinino un disastro ambientale attraverso l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema irreversibile o la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; oppure l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto o dei suoi effetti lesivi per il numero delle persone offese o esposte al pericolo. È previsto un aumento di pena, qualora il disastro sia prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

- **DELITTI COLPOSI CONTRO L'AMBIENTE (ART. 452-QUINQUIES C.P.)**

Nel caso in cui i reati precedenti (art. 452-*bis* e 452-*quater* c.p.) siano commessi per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Nel caso in cui dalle condotte colpose derivi un mero pericolo di inquinamento o disastro ambientale (senza il manifestarsi dell'evento dannoso), la norma prevede una ulteriore diminuzione delle pene di un terzo.

- **SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE; SCARICHI SUL SUOLO, NEL SOTTOSUOLO E NELLE ACQUE SOTTERRANEE; SCARICO NELLE ACQUE DEL MARE DA PARTE DI NAVI OD AEROMOBILI (ART. 137 D.LGS. 152/2006)**

Punisce i casi in cui sia realizzato lo scarico di acque reflue industriali contenenti determinate sostanze pericolose:

- in assenza di autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata;
- senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente;
- oltre i valori limite fissati dalla legge o quelli più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente.

La responsabilità dell'ente, inoltre, può derivare dall'effettuazione di scarichi:

- sul suolo, negli strati superficiali del sottosuolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo, in violazione degli artt. 103 e 104, D.Lgs. 152/2006, salve le eccezioni e le deroghe ivi previste;
- nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili nel caso in cui lo scarico contenga sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia.

Ciò che caratterizza le suesposte condotte è lo svolgimento delle stesse in violazione delle inerenti disposizioni amministrative (ad es. autorizzazioni all'apertura o al mantenimento dello scarico), con riferimento alle sostanze pericolose ed alle loro concentrazioni.

- **ATTIVITÀ DI GESTIONE DI RIFIUTI NON AUTORIZZATA (ART. 256 D.LGS. 152/2006)**

Tale reato si configura qualora si effettuino attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del Codice dell'Ambiente.

Il reato di cui al comma 2 si configura qualora, al fine di conseguire un ingiusto profitto o risparmio di spesa, la Società abbandoni o depositi in modo incontrollato i rifiuti, ovvero li immetta in acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di abbandono di cui all'art. 192, commi 1 e 2.

- **VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE, DI TENUTA DEI REGISTRI OBBLIGATORI E DEI FORMULARI (ART. 258 D.LGS. 152/2006)**

Tale reato si configura qualora, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, vengano fornite false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

- **TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI (ART. 259 D.LGS. 152/2006)**

L'art. 259 prevede due fattispecie di reato connesse ai traffici e alle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti. Ai sensi del regolamento CE n. 1013/2006 costituisce spedizione illegale, qualsiasi spedizione transfrontaliera effettuata *a)* senza previa notifica alle Autorità competenti; *b)* senza l'autorizzazione delle autorità competenti; *c)* con l'autorizzazione delle autorità competenti ottenuta mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode; *d)* in modo non materialmente specificato nella notifica o nei documenti di trasporto; *e)* in modo che il recupero o lo smaltimento dei rifiuti risulti in contrasto con la normativa comunitaria o internazionale e *f)* in contrasto con gli articoli del regolamento stesso.

- **ATTIVITÀ ORGANIZZATE PER IL TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI (ART. 260 D.LGS. 152/2006)**

Tale reato si configura qualora, al fine di conseguire un ingiusto profitto, la Società, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate.

2. Identificazione delle attività sensibili

Le attività che la Società ha individuato come sensibili, nell'ambito dei reati ambientali, sono indicate in dettaglio nella "*Matrice delle Attività a Rischio-Reato*", conservata a cura della Società, unitamente ad ulteriori esemplificazioni di modalità e finalità di realizzazione del reato a quelle sopra riportate.

Le aree di attività ritenute più specificamente a rischio ai fini della presente Parte Speciale "O", sono di seguito riepilogate:

- Gestione, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti, nonché dei rapporti con eventuali gestori ambientali cui la Società affida le attività di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, ivi inclusa la verifica delle autorizzazioni e delle iscrizioni dei gestori stessi.
- Gestione e manutenzione delle vasche di contenimento/cisterne di raccolta per lo stoccaggio e smaltimento di lubrificanti e altri rifiuti industriali.
- Espletamento degli adempimenti disposti dall'Autorità in materia di emissioni in atmosfera - anche in riferimento agli autocontrolli previsti dalla legge in presenza di autorizzazioni
- Verifica delle autorizzazioni e delle iscrizioni dei gestori ambientali cui la Società affida le attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti.
- Gestione delle attività di smaltimento e spedizione degli scarti e dei rifiuti di lavorazione, così come di altri materiali esausti alienati dallo stabilimento:
 - i rifiuti di cui all'allegato II del regolamento CEE 259/93;
 - i rifiuti pericolosi.

3. Principi generali di comportamento

La Società promuove la diffusione di una cultura della sicurezza e della consapevolezza dei rischi connessi alle attività lavorative svolte nelle proprie sedi richiedendo, a ogni livello aziendale, comportamenti responsabili e rispettosi in materia ambientale, al fine di operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle condizioni contrattuali, delle normative e delle leggi vigenti.

Coerentemente con i principi aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 e del Codice Etico adottati dalla Società, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo:

- rispettare la normativa al fine della protezione dell'ambiente, esercitando in particolare ogni opportuno controllo ed attività idonee a salvaguardare l'ambiente stesso;
- conformemente alla propria formazione ed esperienza, nonché alle istruzioni ed ai mezzi forniti o predisposti dalla Società, adottare comportamenti prudenti, corretti, trasparenti e collaborativi per la salvaguardia dell'ambiente;
- favorire il continuo miglioramento delle prestazioni in tema di tutela dell'ambiente, partecipando alle attività di monitoraggio, valutazione e riesame dell'efficacia e dell'efficienza delle misure implementate;
- adoperarsi direttamente, a fronte di un pericolo rilevato e nei soli casi di urgenza, compatibilmente con le proprie competenze e possibilità;
- contribuire all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare l'ambiente durante il lavoro;
- accertare, prima dell'instaurazione del rapporto, la rispettabilità e l'affidabilità dei fornitori di servizi connessi alla gestione dei rifiuti attraverso l'acquisizione e la verifica della validità delle autorizzazioni e certificazioni in materia ambientale da questi posseduti;
- i contratti/ordini con i fornitori di servizi connessi alla gestione dei rifiuti contengono informativa sulle norme comportamentali adottate dalla Società relativamente al Codice Etico, nonché sulle conseguenze che comportamenti contrari alle previsioni del Codice Etico, ai principi

comportamentali che ispirano la Società e alle normative vigenti, possono avere con riguardo ai rapporti contrattuali.

Con riferimento ai principi di comportamento, in particolare, è fatto espresso divieto di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste dall'art. 25-*undecies* del D.Lgs. n. 231/2001 riguardanti i reati ambientali presentati nel Capitolo 1 "*Fattispecie di reato applicabili alla Società*" ed identificati nella "*Matrice delle attività rischio-reato*" (contenente le modalità di commissione del reato);
- falsificare o alterare le comunicazioni ambientali nei confronti della Pubblica Amministrazione (e.g., ARPA, Amministrazione Provinciale, ATL, Comune, Autorità giudiziaria, Polizia Municipale, etc.);
- abbandonare o depositare in modo incontrollato i rifiuti ed immetterli, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee;
- affidare a terzi attività connesse alla gestione dei rifiuti in mancanza di un'apposita autorizzazione per il loro smaltimento e recupero;
- miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi (oppure rifiuti pericolosi con quelli non pericolosi);
- violare gli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari per la gestione dei rifiuti;
- violare l'obbligo di provvedere, in seguito al verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare il sito, alla messa in opera delle misure di prevenzione e bonifica necessarie, fornendo tempestiva comunicazione alle autorità competenti;
- omettere di comunicare tempestivamente informazioni o dati su fatti o circostanze che possano compromettere la tutela dell'ambiente o la salute pubblica;
- impedire l'accesso ai siti della Società da parte di soggetti incaricati del controllo.

Inoltre, la Società si impegna a:

- definire risorse, ruoli e responsabilità per l'attuazione delle disposizioni legislative e regolamentari in materia ambientale;
- fornire ai Destinatari un'adeguata informazione e formazione sui reati ambientali;
- monitorare l'osservanza da parte dei Destinatari delle procedure operative adottate al fine di prevenire la commissione dei reati ambientali ed aggiornare le procedure esistenti a seguito della rilevazione della necessità di implementazione del sistema e/o ridefinizione dei compiti e delle responsabilità;
- fornire adeguata istruzione ed assistenza ai fornitori di servizi connessi con la gestione ambientale;
- non effettuare scarichi non autorizzati sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque superficiali e sotterranee di acque reflue industriali, di rifiuti liquidi, né di sostanze pericolose utilizzate nelle lavorazioni;
- comunicare ai responsabili delle funzioni di appartenenza ogni informazione relativa a situazioni a rischio di impatto ambientale o situazioni di emergenza dalle quali possa scaturire la commissione dei Reati Ambientali, da parte di soggetti interni od esterni all'organizzazione;
- avvisare le autorità competenti di eventi di inquinamento o del pericolo di inquinamento fornendo tutte le informazioni ad essi relative;
- segnalare ai soggetti competenti la mancata restituzione da parte del destinatario dei rifiuti, della copia del formulario di identificazione rifiuti debitamente firmata.

4. Principi di controllo specifici

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi, a prevenzione della commissione dei reati ambientali, con particolare riferimento ai processi strumentali alla commissione dei reati previsti dall'art. 25-undecies:

Adempimenti in materia di gestione ambientale

- definizione dei ruoli e delle responsabilità delle Unità Organizzative e dei soggetti aziendali coinvolti nelle attività connesse alla gestione ambientale;
- identificazione del personale incaricato alla gestione degli impatti ambientali con indicazione di compiti, ruoli, e responsabilità in accordo con la stratificazione dei poteri delegati;
- definizione di apposite zone di deposito temporaneo per ciascuna tipologia di rifiuti;
- archiviazione del registro rifiuti e dei relativi formulari, secondo quanto disposto dalla normativa vigente;
- definizione dei ruoli e delle responsabilità dei soggetti coinvolti nella gestione dello smaltimento di acque reflue e di altri rifiuti industriali;
- verifiche sul corretto funzionamento del sistema di allarme presenti nei siti di stoccaggio/contenimento dei rifiuti industriali e manutenzione degli stessi, laddove necessario;
- la Società disciplina ruoli e responsabilità per:
 - individuare le attività che possono comportare degli scarichi idrici ed assicurare l'ottenimento ed il mantenimento, ove previsto, delle prescritte autorizzazioni;
 - assicurare il monitoraggio dei parametri chimico/fisici degli scarichi idrici;
 - assicurare l'effettuazione degli interventi di manutenzione periodica e programmata;
 - assicurare l'effettuazione degli interventi di manutenzione straordinaria da adottarsi anche al fine del contenimento di eventuali incidenti ambientali;
 - assicurare che, ove prescritto, le risultanze del monitoraggio siano comunicate ai soggetti preposti;

- nell'ambito delle attività di trasporto dei rifiuti:
 - è monitorata periodicamente la corretta compilazione dei registri di carico e scarico, dei FIR (Formulari di Identificazione dei Rifiuti) e l'effettiva riconsegna della quarta copia di essi secondo le tempistiche e le modalità definite dalla norma, anche avvalendosi di database e di strumenti di riepilogo per codice CER;
 - assicurata la disponibilità della documentazione relativa (e.g., registri, formulari, documentazione analitica di accompagnamento, etc.).

PARTE SPECIALE “P”

Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui
soggiorno è irregolare
(Art. 25-*duodecies*)

PARTE SPECIALE “P” – IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 25-DUODECIES)

1. Fattispecie di reato applicabili alla Società

La presente Parte Speciale “P” riporta le singole fattispecie di reato indicate nell’art. 25-*duodecies* del Decreto Legislativo 231/2001 e ritenute potenzialmente realizzabili dalla Società, anche se in via prudenziale, in ragione delle attività svolte e ritenute “sensibili” ai sensi del medesimo Decreto Legislativo.

L’identificazione delle aree di attività a rischio di commissione dei reati previsti (cd. Mappatura o “*Matrice delle Attività a rischio-reato*”) e le considerazioni svolte sulla possibile realizzabilità dei predetti reati, sono state realizzate anche attraverso le interviste ai soggetti aziendali di ciascuna Unità Organizzativa competente, come tali provvisti della più ampia e profonda conoscenza dell’operatività di ciascun singolo settore dell’attività aziendale.

In considerazione dell’analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale di Advanced Jet Training i seguenti reati:

- **DISPOSIZIONI CONTRO LE IMMIGRAZIONI CLANDESTINE (ART. 12, COMMA 3, 3 BIS, 3 TER E COMMA 5 D.LGS. 286/1998)** (*inserito in via prudenziale*)

Tale fattispecie di reato può configurarsi quando un soggetto, in violazione delle disposizioni del “*Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*”, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l’ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il reato punisce inoltre chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell’ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del summenzionato testo unico.

- **IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 22, COMMA 12 BIS D.LGS. 286/1998)** *(inserito in via prudenziale)*

Il delitto di "impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare" è stato introdotto nel novero dei c.d. "reati presupposto" del Decreto 231, all'articolo 25-*duodecies*, dal D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109, il quale, entrato in vigore il 9 agosto 2012, disciplina l'attuazione della Direttiva 2009/52/CE.

Tale reato si configura qualora il soggetto che riveste la qualifica di datore di lavoro occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, o sia stato revocato o annullato, laddove ricorrano le specifiche circostanze aggravanti previste dall'art. 22, comma 12-*bis*, del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, quali:

- a) se i lavoratori occupanti sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-*bis* c.p.

In particolare, le condizioni lavorative di cui al punto c) che precede riguardano l'esposizione dei lavoratori a situazioni di grave pericolo con riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

2. Identificazione delle attività sensibili

Le attività che la Società ha individuato come sensibili, nell’ambito dei reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, sono indicate in dettaglio nella “*Matrice delle Attività a Rischio-Reato*”, conservata a cura della Società, unitamente ad ulteriori esemplificazioni di modalità e finalità di realizzazione del reato a quelle sopra riportate.

Le aree di attività ritenute più specificamente a rischio ai fini della presente Parte Speciale “P”, sono di seguito riepilogate:

- Assunzione e gestione di personale dipendente extracomunitario, in particolare con riferimento alle seguenti attività:
 - richiesta e verifica del permesso di soggiorno;
 - monitoraggio e rinnovo del permesso di soggiorno;
 - verifica dei limiti di età;
 - verifica delle condizioni di lavoro.

3. Principi generali di comportamento

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 e al Codice Etico adottati dalla Società, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento.

In particolare, è fatto divieto ai soggetti Destinatari della presente Parte Speciale di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste dall'art. 25-duodecies del D.Lgs. n. 231/2001 riguardanti i reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare presentati nel Capitolo 1 “*Fattispecie di reato applicabili alla Società*” ed identificati nella “*Matrice delle attività rischio-reato*” (contenente le modalità di commissione del reato);
- selezionare e occupare alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del regolare permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato;
- assumere uno straniero che si trova in Italia per motivi di turismo, anche se regolarmente munito della prescritta dichiarazione di presenza;
- instaurare un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, determinato o stagionale con un cittadino extracomunitario residente all'estero, senza presentare specifica richiesta nominativa di nulla osta all'assunzione presso la Prefettura del luogo in cui l'attività lavorativa dovrà essere effettuata;
- affidare sub-appalti a Società che impiegano lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato.

Inoltre, ai Destinatari è richiesto di:

- effettuare tutti gli adempimenti con gli Enti Pubblici competenti previsti dalla legge per l'assunzione di personale straniero;
- verificare puntualmente la posizione di regolare permesso di soggiorno del neoassunto e/o il rinnovo del permesso di soggiorno secondo i

termini di scadenza indicati dalla legge, previa compiuta identificazione del soggetto che viene assunto;

- assicurare la massima tracciabilità e trasparenza nella gestione dei rapporti con società che svolgono attività in appalto.

4. Principi di controllo specifici

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi, a prevenzione della commissione dei reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, con particolare riferimento ai processi strumentali alla commissione dei reati previsti dall'art. 25-*duodecies*:

Selezione, assunzione e gestione del personale (ivi comprese le Note Spese)

- verifiche della validità del permesso di soggiorno, in fase di selezione del candidato, qualora questi sia cittadino extracomunitario;
- verifiche e monitoraggio dei permessi di soggiorno dei dipendenti provenienti da paesi extracomunitari, in particolare per quanto riguarda le date di scadenza ed i termini di rinnovo, anche tramite documentazione aziendale preposta a tale attività specifica.

PARTE SPECIALE “Q”

Reati Tributari
(Art. 25-*quinquiesdecies*)

PARTE SPECIALE “Q” – REATI TRIBUTARI (ART. 25- QUINQUIESDECIES)

1. Fattispecie di reato applicabili alla Società

La presente Parte Speciale “Q” riporta le singole fattispecie di reato indicate nell’art. 25-*quiquiesdecies* del Decreto Legislativo 231/2001 e ritenute potenzialmente realizzabili dalla Società, in ragione delle attività svolte e ritenute “sensibili” ai sensi del medesimo Decreto Legislativo.

L’identificazione delle aree di attività a rischio di commissione dei reati previsti (cd. Mappatura o “*Matrice delle Attività a rischio-reato*”) e le considerazioni svolte sulla possibile realizzabilità dei predetti reati, sono state realizzate anche attraverso le interviste ai soggetti aziendali di ciascuna Unità Organizzativa competente, come tali provvisti della più ampia e profonda conoscenza dell’operatività di ciascun singolo settore dell’attività aziendale.

In considerazione dell’analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale di Advanced Jet Training i seguenti reati:

- **DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE USO DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI (ART. 2 D.LGS. 74/2000)**

Tale reato si realizza tutte le volte in cui la dichiarazione, oltre ad essere non veritiera, risulti sorretta da un impianto contabile in grado di sviare o intralciare la successiva attività di accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria. Per la consumazione del delitto in questione è necessario che i documenti o le fatture usate fraudolentemente siano registrati nelle scritture contabili obbligatorie ovvero detenuti ai fini di prova nei confronti dell’Amministrazione finanziaria.

- **DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE ALTRI ARTIFICI (ART. 3 D.LGS. 74/2000)**

Tale reato si realizza nel caso in cui, al fine di evadere l’Iva o l’imposta sui redditi, nelle dichiarazioni relative a tali imposte, vengano indicati elementi attivi per un elemento inferiore a quello effettivo ovvero elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi. A condizione, tuttavia, che l’imposta evasa, l’ammontare complessivo degli elementi attivi siano superiori alle soglie indicate dal Legislatore nella norma di riferimento.

La fraudolenza dichiarativa del delitto in questione è specifica dei soggetti obbligati alla tenuta della contabilità richiedendo, per il suo avveramento, una falsa rappresentazione delle scritture contabili ovvero di essersi avvalsi di documenti o altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento.

• **DICHIARAZIONE INFEDELE (ART. 4 D.LGS. 74/2000)**

Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
- l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

• **OMESSA DICHIARAZIONE (ART. 5 D.LGS. 74/2000)**

È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle

singole imposte ad euro cinquantamila. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

- **EMISSIONE DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI (ART. 8 D.LGS. 74/2000)**

Tale delitto si consuma quando un soggetto, pur di consentire a terzi l'evasione dell'imposta, emetta documenti relativi ad operazioni inesistenti. In tal caso è previsto il "*cumulo giuridico*" ovvero il compimento di un solo reato anche di fronte all'emissione di più documenti falsi a diversi soggetti nel medesimo periodo d'imposta.

- **OCCULTAMENTO O DISTRUZIONE DI DOCUMENTI CONTABILI (ART. 10 D.LGS. 74/2000)**

Tale reato si realizza nel caso in cui la Società, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulti o distrugga, in tutto o parzialmente, scritture contabili o documenti di cui si è obbligati alla conservazione per legge.

Tale delitto si concretizza nei casi in cui la distruzione o l'occultamento della documentazione contabile non consenta o renda difficoltosa la ricostruzione delle operazioni commerciali.

- **INDEBITA COMPENSAZIONE (ART. 10-QUATER D.LGS. 74/2000)**

È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

- **SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA AL PAGAMENTO DI IMPOSTE (ART. 11 D.LGS. 74/2000)**

Tale reato si realizza nel caso in cui la Società, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi, gli interessi e le eventuali sanzioni compia atti fraudolenti volti alla alienazione di beni mobili o immobili al fine di compromettere l'efficacia della procedura di riscossione coattiva.

2. Identificazione delle attività sensibili

Le attività che la Società ha individuato come sensibili, nell'ambito dei reati tributari, sono indicate all'interno della “*Matrice delle Attività a Rischio-Reato*”, conservata a cura della Società, unitamente ad ulteriori esemplificazioni di modalità e finalità di realizzazione del reato a quelle sopra riportate.

Le aree di attività ritenute più specificamente a rischio ai fini della presente Parte Speciale “Q”, sono di seguito riepilogate:

- Documentazione, archiviazione e conservazione delle informazioni relative all'attività di impresa (i.e., scritture contabili, libri sociali).
- Gestione degli acquisti di beni e servizi.
- Gestione dei flussi monetari e finanziari.
- Gestione dei rapporti tra le Società della *joint venture*.
- Gestione della fiscalità e delle attività relative alle dichiarazioni tributarie in genere.
- Gestione delle immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie.
- Gestione delle sponsorizzazioni, donazioni ed omaggi.*
- Gestione delle vendite.
- Raccolta, aggregazione e valutazione dei dati contabili necessari per la predisposizione della bozza di Bilancio Civilistico e delle dichiarazioni fiscali della Società, nonché delle relazioni allegate ai prospetti economico-patrimoniali di bilancio da sottoporre alla delibera del Consiglio di Amministrazione.
- Rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività di impresa nelle scritture contabili, nei bilanci, nelle relazioni e in altri documenti di impresa.

* Attività inserita in via prudenziale

3. Principi generali di comportamento

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 e al Codice Etico adottati dalla Società, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento.

In particolare, è fatto divieto ai soggetti Destinatari della presente Parte Speciale di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste dall'art. 25-*quiquiesdecies* del D.Lgs. n. 231/2001 riguardanti i reati tributari presentati nel Capitolo 1 “*Fattispecie di reato applicabili alla Società*” ed identificati nella “*Matrice delle attività rischio-reato*” (contenente le modalità di commissione del reato);
- trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in sede di dichiarazioni annuali sui redditi o l'IVA, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti al vero, ovvero predisporre fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- effettuare registrazioni contabili di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti;
- registrare operazioni senza un'adeguata documentazione di supporto che ne consenta una corretta rilevazione contabile e successivamente una ricostruzione accurata;
- adottare comportamenti e azioni tali da impedire materialmente, o comunque ostacolare, mediante l'occultamento di documenti o l'utilizzo di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento di accertamenti;
- indicare elementi dell'attivo per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi;
- emettere fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- fatturare prestazioni non effettivamente erogate e/o ricevute, duplicare la fatturazione per una medesima prestazione, nonché omettere l'emissione di note di credito qualora siano state fatturate, anche per errore, prestazioni in tutto o in parte inesistenti;
- porre in essere comportamenti che impediscano, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, ovvero

ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte dei soci, del Sindaco Unico e della Società di Revisione;

- effettuare prestazioni o pagamenti in favore di collaboratori, fornitori, consulenti, o altri soggetti terzi che operino per conto della Società, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi ovvero in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- fornire alla Amministrazione Finanziaria documentazione non veritiera, occultare notizie e informazioni rilevanti e, più in generale, ostacolare l'attività di controllo della medesima.

In via generale, ai Destinatari del Modello è richiesto di:

- rispettare le leggi, i regolamenti e, in generale, tutte le disposizioni applicabili in materia fiscale;
- impiegare la diligenza professionale necessaria per giungere a soluzioni ragionevoli e ben motivate;
- assicurare che tutte le decisioni siano assunte da persone con adeguata competenza ed esperienza e che le stesse siano supportate da idonea documentazione;
- adottare comportamenti conformi al principio di massima prudenza. A tal fine, laddove la normativa tributaria applicabile alla fattispecie non sia chiara ovvero risulti soggetta a plurime interpretazioni, sarà necessario avvalersi del supporto di consulenti esterni dotati di adeguata competenza professionale. Ove ritenuto opportuno, fare ricorso ad un'ulteriore valutazione professionale (c.d. *second opinion*) ovvero a forme di dialogo preventivo con l'Amministrazione Finanziaria, al fine di addivenire, di comune accordo e ove ragionevolmente possibile per il tramite degli strumenti messi a disposizione dall'ordinamento tributario, all'individuazione del più corretto regime fiscale applicabile;
- attuare la normativa fiscale/tributaria in vigore e monitorare la sua evoluzione, anche avvalendosi di consulenti esterni in caso di dubbi interpretativi sulla corretta applicazione;
- favorire la diffusione all'interno della Società di una cultura improntata alla compliance e alla prevenzione del rischio fiscale, sensibilizzando tutti

sulle tematiche fiscali per una valutazione preventiva di rischi, ma anche di opportunità;

- accertare, attraverso i mezzi disponibili, l'esistenza e l'identità delle controparti coinvolte nelle operazioni (es. fornitori, affiliati, etc.);
- redigere, ai fini dell'accertamento del tributo, le dichiarazioni fiscali curando di inserire elementi contabili, attivi e passivi, rispondenti al vero, rappresentativi di operazioni effettivamente sostenute, supportate da documentazione probatoria;
- redigere le dichiarazioni fiscali curando di inserire elementi contabili, attivi e passivi, rispondenti al vero, rappresentativi di operazioni effettivamente sostenute, supportate da documentazione probatoria;
- conservare i documenti fiscali, allegati alla dichiarazione dei redditi nel rispetto delle prescrizioni normative in essere;
- assicurare che l'onere fiscale sia correttamente determinato e indicato nelle dichiarazioni fiscali in conformità alle norme vigenti e alle istruzioni fornite dall'Amministrazione Finanziaria;
- sviluppare e promuovere relazioni con le autorità fiscali improntate ai principi di correttezza, onestà e trasparenza reciproca.
- impostare il rapporto con le società del gruppo nel rispetto dei principi generali di correttezza, trasparenza, diligenza, onestà, lealtà e buona fede.

I soggetti le cui mansioni afferiscono al controllo/supervisione degli adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (e.g., pagamento di fatture) sono tenuti a porre particolare attenzione nell'espletamento delle stesse e a riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza presunte situazioni di irregolarità o di non conformità eventualmente riscontrate.

Inoltre, gli adempimenti nei confronti della Amministrazione Finanziaria e, più in generale, nei confronti di terzi devono essere effettuati con la massima diligenza e professionalità, in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere evitando e comunque segnalando, nelle modalità previste dalla normativa interna, eventuali situazioni che potenzialmente

potrebbero dar luogo alla commissione di uno dei reati di cui alla presente Parte Speciale.

4. Principi di controllo specifici

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi, a prevenzione della commissione dei reati tributari, con particolare riferimento ai processi strumentali alla commissione dei reati previsti dall'art. 25-*quinqüiesdecies*:

Acquisti di beni, servizi e consulenze

Con riferimento al processo di “Acquisti di beni, servizi e consulenze”, si rimanda ai presidi di controllo descritti nella Parte Speciale “A” – Reati contro la Pubblica Amministrazione, nella Parte Speciale “D” – Reati Societari e nella Parte Speciale “I” – Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio.

Gestione dei Flussi Monetari e Finanziari

- le decisioni in riferimento alla cessione/vendita degli asset societari vengono sottoposte all'approvazione del Consiglio di Amministrazione della Società;
- la documentazione riguardante ogni singola operazione tra le Società della *joint venture* è archiviata allo scopo di garantire la piena tracciabilità della stessa;
- incassi e i pagamenti derivanti da acquisto o vendita di partecipazioni, di finanziamento a controllate e/o collegate ed altri rapporti tra le Società della *joint venture*, aumenti o rimborsi di capitale, incasso o pagamento di dividendi, etc. sono regolati esclusivamente attraverso il canale bancario e nel rispetto della normativa vigente.

Inoltre, con riferimento al suddetto processo sensibile, si rimanda ai principi di controllo specifici descritti nella Parte Speciale “D” – Reati Societari.

Formazione del Bilancio e rapporti con gli Organi di Controllo

- nella gestione delle attività contabili, la Società garantisce il rispetto delle regole di corretta, completa e trasparente contabilizzazione, secondo i criteri indicati dalla legge e dai principi contabili nazionali o

internazionali applicabili, così che ogni operazione sia, oltre che correttamente registrata, anche autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;

- qualora da eventuali indagini dell'Autorità Finanziaria emerga una potenziale sanzione pecuniaria in capo alla Società, la Società si attiva al fine di accantonare la somma contestata in sede di processo verbale di contestazione dall'Autorità così da evitare che possano verificarsi eventuali condotte di distrazione;
- i soggetti che intervengono nel procedimento di stima delle poste valutative si attengono al rispetto del principio di ragionevolezza ed esporre con chiarezza i parametri di valutazione seguiti, fornendo ogni informazione complementare che sia necessaria a garantire la veridicità del documento;
- verifiche in merito alla correttezza e veridicità dei dati e della documentazione in materia fiscale, nonché all'accuratezza del processo di determinazione di imposte e tasse;
- è assicurata la corretta gestione delle attività di predisposizione dei documenti necessari alla predisposizione del bilancio civilistico, secondo corretti principi di documentabilità, tracciabilità e archiviazione, consentendo l'accesso e la consultazione alla documentazione unicamente a soggetti preventivamente autorizzati;
- è effettuata periodicamente attività di aggiornamento/formazione dei soggetti che intervengono nei processi prodromici alla definizione/controllo delle imposte;
- archiviazione della documentazione riguardante le operazioni/rapporti tra le Società della *joint venture*, allo scopo di garantire la piena tracciabilità della stessa;
- monitoraggio circa i mutamenti occorsi ai principi contabili.

Inoltre, con riferimento al suddetto processo sensibile, si rimanda ai presidi di controllo contenuti nella Parte Speciale “D” – Reati Societari.

Selezione, assunzione e gestione del personale (ivi comprese le Note Spese)

- la Società garantisce il corretto calcolo delle ritenute fiscali relative al personale dipendente;
- verifica della completezza e dell'accuratezza dei dati e delle informazioni relativi alle variabili mensili, ai fini dell'invio degli stessi al *provider* esterno per l'elaborazione dei cedolini e dei versamenti contributivi dei dipendenti.

Inoltre, con riferimento al suddetto processo sensibile, si rimanda ai principi di controllo specifici descritti nella Parte Speciale “A” – Reati contro la Pubblica Amministrazione.

Gestione delle vendite

- verifica della completezza e correttezza tra i dati riportati sulla fattura, l'ordine/contratto e altra documentazione disponibile;
- verifica della regolarità dei pagamenti con particolare riferimento alla piena coincidenza tra l'importo della fattura emessa e l'incasso ricevuto;
- definizione dei ruoli e delle responsabilità dei soggetti coinvolti nel definizione del flusso autorizzativo in caso di scostamenti rilevati rispetto al *budget* definito, nel rispetto del principio di segregazione dei compiti;
- l'erogazione di scontistica riconosciuta ai Clienti è connotata da tracciabilità e documentabilità nonché autorizzata dai soggetti titolari di idonei poteri, preventivamente identificati e nel rispetto delle attività di competenza e delle procure e deleghe.

Inoltre, con riferimento a tale processo sensibile, si rimanda ai principi di controllo specifici descritti all'interno della Parte Speciale “A” – Reati contro la Pubblica Amministrazione e della Parte Speciale “D” – Reati Societari.

Gestione delle sponsorizzazioni, donazioni ed omaggi

Con riferimento al processo di “Gestione delle sponsorizzazioni, donazioni ed omaggi”, si rimanda ai presidi di controllo descritti all'interno della Parte Speciale “A” – Reati contro la Pubblica Amministrazione.

Gestione della fiscalità

- definizione dei ruoli e delle responsabilità delle Unità Organizzative e dei soggetti aziendali coinvolti nelle attività connesse alla gestione delle attività con rilevanza fiscale;
- predisposizione di un calendario con indicazione delle attività da svolgere per ottemperare alle dichiarazioni fiscali, nonché della tempistica e dei soggetti deputati allo svolgimento, revisione e approvazione delle stesse, nel rispetto del principio di segregazione dei compiti;
- verifica da parte della UO CFO circa la correttezza delle imposte calcolate da parte del consulente esterno al fine della compilazione della dichiarazione sul valore aggiunto;
- verifica da parte della UO CFO, qualora necessario anche con il supporto del consulente esterno, circa la correttezza delle imposte indicate all'interno delle fatture passive e attive;
- segregazione dei ruoli tra chi predispone il contenuto delle dichiarazioni fiscali e chi verifica il calcolo e provvede a sottoscrivere ed inviare la dichiarazione.
- la dichiarazione dei redditi e/o sul valore aggiunto è sottoscritta secondo il sistema dei poteri in essere alla Società;
- la Società invia elettronicamente la dichiarazione dei redditi e/o sul valore aggiunto nei termini e secondo le modalità prescritti dalla normativa vigente in materia;
- la Società invia elettronicamente i modelli F24 per il versamento di tributi, contributi e nei termini e secondo le modalità prescritti dalla normativa rilevante in materia;
- la registrazione, approvazione di imposte, dichiarazioni e liquidazioni è effettuata da parte di soggetti dotati di idonei poteri nel rispetto della segregazione dei ruoli e del sistema di deleghe e poteri;
- la UO CFO monitora i mutamenti occorsi ai principi contabili e alla normativa inerente la determinazione delle imposte sui redditi.

Inoltre, con riferimento a tale processo sensibile, si rimanda ai presidi di controllo descritti nella Parte Speciale “I” – Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio.

PARTE SPECIALE “R”

Contrabbando
(Art. 25-*sexiesdecies*)

PARTE SPECIALE “R” – CONTRABBANDO (ART. 25-SEXIESDECIES)

1. Fattispecie di reato applicabili alla Società

La presente Parte Speciale “R” riporta le singole fattispecie di reato indicate nell’art. 25-sexiesdecies del Decreto Legislativo 231/2001 e ritenute potenzialmente realizzabili dalla Società, anche se in via prudenziale, in ragione delle attività svolte e ritenute “sensibili” ai sensi del medesimo Decreto Legislativo.

L’identificazione delle aree di attività a rischio di commissione dei reati previsti (cd. Mappatura o “*Matrice delle Attività a rischio-reato*”) e le considerazioni svolte sulla possibile realizzabilità dei predetti reati, sono state realizzate anche attraverso le interviste ai soggetti aziendali di ciascuna Unità Organizzativa competente, come tali provvisti della più ampia e profonda conoscenza dell’operatività di ciascun singolo settore dell’attività aziendale.

In considerazione dell’analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale di Advanced Jet Training i seguenti reati:

- **CONTRABBANDO NEL MOVIMENTO DELLE MERCI PER VIA AEREA (ART. 285 DPR 43/1973)** *(inserito in via prudenziale)*

Tale fattispecie di reato punisce il comandante di aeromobile:

- a) che trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quando questo è prescritto;
- b) che al momento della partenza dell’aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;
- c) che asporta merci dai luoghi di approdo dell’aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali;
- d) che, atterrando fuori di un aeroporto doganale, omette di denunciare, entro il più breve termine, l’atterraggio alle Autorità indicate dall’art. 114. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l’aeromobile.

Con la stessa pena è punito chiunque, da un aeromobile in volo, getta nel territorio doganale merci estere, ovvero le nasconde nell’aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

Le pene sopraindicate si applicano indipendentemente da quello comminate per il medesimo fatto dalle leggi speciali sulla navigazione aerea, in quanto non riguardino la materia doganale.

- **CONTRABBANDO PER INDEBITO USO DI MERCI IMPORTATE CON AGEVOLAZIONI DOGANALI (ART. 287 DPR 43/1973)** *(inserito in via prudenziale)*

Tale fattispecie di reato può configurarsi qualora un soggetto dia, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140.

- **CONTRABBANDO NELL'IMPORTAZIONE OD ESPORTAZIONE TEMPORANEA (ART. 291 DPR 43/1973)** *(inserito in via prudenziale)*

Tale reato può concretizzarsi nel caso in cui un soggetto, nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti.

2. Identificazione delle attività sensibili

Le attività che la Società ha individuato come sensibili, nell'ambito dei reati di contrabbando, sono indicate all'interno della “*Matrice delle Attività a Rischio-Reato*”, conservata a cura della Società, unitamente ad ulteriori esemplificazioni di modalità e finalità di realizzazione del reato a quelle sopra riportate.

Le aree di attività ritenute più specificamente a rischio ai fini della presente Parte Speciale “R”, sono di seguito riepilogate:

- Gestione delle attività di importazione ed esportazione di merce da e verso paesi esteri.

3. Principi generali di comportamento

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 e al Codice Etico adottati dalla Società, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento.

In particolare, è fatto divieto ai soggetti Destinatari della presente Parte Speciale di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste dall'art. 25-sexiesdecies del D.Lgs. n. 231/2001 riguardanti i reati di contrabbando presentati nel Capitolo 1 *“Fattispecie di reato applicabili alla Società”* ed identificati nella *“Matrice delle attività rischio-reato”* (contenente le modalità di commissione del reato);
- introdurre merci estere in violazione delle prescrizioni, dei divieti e delle limitazioni stabilite dalla legge (e.g., attraversamento della merce al di fuori dei punti stabiliti / delle linee doganali);
- nascondere merci estere sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale;
- asportare merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento;
- portare fuori del territorio doganale merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine in violazione delle prescrizioni;
- dare, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi, una destinazione od un uso diverso da quello per il quale è stata concessa la franchigia o la riduzione;
- sottoporre le merci a manipolazioni artificiose, ovvero usare altri mezzi fraudolenti nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarle al pagamento di diritti che sarebbero dovuti.

4. Principi di controllo specifici

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi, a prevenzione della commissione dei reati di contrabbando, con particolare riferimento ai processi strumentali alla commissione dei reati previsti dall'art. 25-sexiesdecies:

Acquisti di beni, servizi e consulenze

- la Società assicura il corretto esperimento delle attività connesse ai rapporti con le dogane nonché con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione preposti al controllo delle attività di importazione e esportazione e al corretto versamento dei dazi doganali dovuti *ex lege*;
- la Società, anche con l'ausilio di consulenti opportunamente contrattualizzati, verifica la correttezza nonché la congruità della documentazione da sottoporsi all'Autorità Doganale sulla base della normativa vigente in materia;
- la documentazione necessaria agli adempimenti doganali richiesti *ex lege* è sottoscritta e presentata secondo il sistema di potere e deleghe adottato dalla Società;
- definizione delle modalità di gestione della tracciabilità dei flussi logistici in entrata e in uscita, ivi inclusi i controlli di integrità dei sigilli delle merci in entrata;
- definizione delle modalità operative finalizzate al completo e corretto espletamento della dichiarazione di introduzione e registrazione delle merci nei registri di deposito;
- esecuzione di apposite verifiche sui contratti in merito alla regolarità della documentazione fornita dal fornitore e delle relative attestazioni ai fini dell'esatto adempimento dei diritti di confine.

Inoltre, con riferimento a tale processo sensibile, si rimanda ai presidi di controllo descritti all'interno della Parte Speciale “A” – Reati contro la Pubblica Amministrazione e la Parte Speciale “D” – Reati Societari.